CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

Obiettivi, soggetti coinvolti, procedure di iscrizione, modulistica e Faqs

Il presente documento è stato realizzato a cura dell'Area Ambiente, Innovazione ed Utilities

Responsabile: Avv.Pierpaolo Masciocchi
Dott. Dario Giardi
Avv. Grazia Nuzzi

Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 Roma
Tel. 06 5866370/296/483 –
Fax 0658332705 –
e-mail ambiente@confcommercio.it

SOMMARIO

Presentazione **8**

PARTE I: QUADRO NORMATIVO ED OPERATIVITÀ DEL NUOVO SISTEMA **10**

CAPITOLO I: Quadro normativo 11
1.1 Cos'è il Sistri 11
1.2 Soggetti coinvolti 12
1.3 Riferimenti normativi 14
1.4 Definizioni 16
1.5 Struttura dell'articolato del decreto ministeriale 17
CAPITOLO II: Tempistica ed operatività 22
2.1 Entrata in funzione del sistema 22
2.2 Modalità e procedure di iscrizione 24
2.3 Contributo e modalità di pagamento 29
2.4 Come funzionerà il SISTRI 37
2.5 Dispositivi elettronici del SISTRI 39
2.6 Sostituzione dei dispositivi elettronici e rete di assistenza 42
2.7 Deroghe all'applicazione della procedura generale del sistema 44
CAPITOLO III: Modulistica relativa all'iscrizione 46
3.1 Modulo di iscrizione 47
3.2 Modulo di autocertificazione 54
CAPITOLO IV: Il ruolo delle Camere di Commercio e delle Associazioni imprenditoriali 61
Introduzione 61
4.1 Le Camere di Commercio 61
4.2 Le Associazioni imprenditoriali 62

PARTE II: SCHEDE OPERATIVE DI ISCRIZIONE **68**

Introduzione 69
CAPITOLO I: Produttori/detentori 73
1.1 Scheda produttore/detentore rifiuti speciali 74
1.2 Scheda comuni della regione Campania 84
CAPITOLO II: Trasportatori 93
2.1 Scheda trasportatori rifiuti speciali 94
2.2 Scheda trasportatori rifiuti urbani regione Campania 104
2.3 Scheda produttore/trasportatori in conto proprio rifiuti speciali pericolosi fino ad un massimo di 30 kg/1t al giorno e rifiuti non pericolosi 111
CAPITOLO III: Concessionario/gestore case costruttrici/automercato 118
3.1 Scheda concessionario/gestore case costruttrici/automercato 119
CAPITOLO IV: Gestori rifiuti 126
Presentazione scheda gestori 127
4.1 Scheda gestore impianto di discarica 128
4.2 Scheda gestore impianto di recupero/smaltimento anche mobile 134
4.3 Scheda gestore impianto di incenerimento e coincenerimento 140
4.4 Scheda gestore Raee 146
4.5 Scheda gestore impianto di demolizione e rottamazione veicoli fuori uso 152
4.6 Scheda gestore impianto di frantumazione veicoli fuori uso 159
4.7 Scheda gestore centro di raccolta rifiuti speciali 166
CAPITOLO V: Concessionario/gestore case costruttrici/automercato 171
5.1 Scheda commerciante/intermediario di rifiuti senza detenzione 172
CAPITOLO VI: Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti 175
6.1 Scheda consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti 176

PARTE III: Casi, quesiti e soluzioni 179

3.1 Aspetti generali 180

3.1.1 Che cos'è il SISTRI? 180
3.1.2 Quali i vantaggi per la collettività e le imprese? 180
3.1.3 Quali sono le maggiori novità introdotte dal Sistri? 180
3.1.4 Qual è il quadro normativo di riferimento? Esiste una legge che ha delegato il Ministero ad avviare tale riforma? 180
3.1.5 Cosa si intende nel decreto per "operatore"? 181
3.1.6 Nel decreto viene spesso utilizzato il termine "delegato". Può spiegarmi a cosa si riferisce? 181
3.1.7 Quali sono i "dispositivi" cui si fa riferimento nel decreto? 181
3.1.8 Cos'è l'unità locale? 181
3.1.9 Cosa si intende per siti di distribuzione? 181
3.1.10 A chi è stata affidata la gestione del Sistri? 182
3.1.11 Esistono disposizioni particolari per la gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania? 182
3.1.12 Può indicarmi quali sono i soggetti tenuti per legge ad aderire al nuovo sistema Sistri? 182
3.1.13 Da quando diviene operativo il Sistri? 184
3.1.14 Esistono dei soggetti che possono non aderire al Sistri? Se si, quali sono? 185
3.1.15 Esistono dei casi particolari in cui la disciplina del Sistri non è applicabile? 185
3.1.16 I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta come devono adempiere agli obblighi del Sistri? 186
3.1.17 Ho saputo che anche le Associazioni imprenditoriali hanno un ruolo importante nella gestione del sistema Sistri. Può darmi delle indicazioni in proposito? 187
3.1.18 Cos'è la scheda Sistri del rifiuto? 187
3.1.19 Chi è tenuto a compilare la 1 Sezione relativa al registro cronologico? 187
3.1.20 Cos'è la scheda Sistri "Area movimentazione"? 187
3.1.21 Gli impianti mobili di recupero dei rifiuti devono essere considerati come unità operative? 188
3.1.22 Cosa significa all'art 7 del decreto ministeriale la locuzione "società di servizi di diretta emanazione delle associazioni imprenditoriali"? 188
3.1.23 Cosa si intende per produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa (art 6)? 189
3.1.24 E' possibile utilizzare una demo delle schede? 189

3.2 Dispositivi elettronici 192

3.2.1 Esiste una procedura di verifica dei dati e di personalizzazione dei dispositivi? 193
3.2.2 Quali sono i dispositivi elettronici che devono essere consegnati a seguito dell'adesione al sistri? 193
3.2.3 Una volta iscritto al Sistri, dovrei avere a disposizione i vari dispositivi. Come avviene la distribuzione? 193
3.2.4 Chi sono i soggetti competenti al ritiro dei dispositivi? 194
3.2.5 Può indicarmi qual è la procedura per il ritiro dei dispositivi? 194
3.2.6 In caso di più unità locali è possibile avere più chiavette USB? 194
3.2.7 Quanti dispositivi potrà ricevere il soggetto che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti? 195
3.2.8 Sono titolare di un cantiere temporaneo. Devo dotarmi anch'io di chiavetta USB? 195
3.2.9 Anche i concessionari di aree portuali e i raccomandatari marittimi devono dotarsi dei dispositivi del Sistri? 195
3.2.10 In caso di uffici di gestione merci, il dispositivo USB è unico o ne occorre uno per ciascuna stazione? 195
3.2.11 Sono il direttore di una Associazione imprenditoriale. Posso richiedere i dispositivi USB? 195
3.2.12 Cosa sono e come si possono individuare le officine autorizzate all'installazione delle black box? 195
3.2.13 Quali sono le attività propedeutiche all'installazione delle black box? 196

3.2.14 Come avviene l'installazione delle black box presso l'officina autorizzata? 196
3.2.15 Cos'è la dichiarazione di avvenuta installazione? 197
3.2.16 Esistono delle procedure particolari per gli impianti di discarica? 197
3.2.17 Esiste una rete di assistenza del Sistri? 198
3.2.18 E' possibile la sostituzione dei dispositivi? 198
3.2.19 Entro quando deve essere completata la distribuzione dei dispositivi elettronici? 198
3.2.20 Quale documentazione sarà necessaria per il ritiro dei dispositivi? 198
3.2.21 Per le officine l'attestazione di partecipazione al corso di formazione è requisito necessario per ottenere l'autorizzazione all'installazione delle black box? 199
3.2.22 Chi Consegnerà le black box? 199
3.2.23 La richiesta di installazione delle black box presso l'officina può essere effettuata dal legale rappresentante dell'operatore? 199
3.2.24 Nel caso in cui la black box debba essere sostituita cosa avviene? 199
3.2.25 Quali sono gli adempimenti in caso di disinstallazione della black box? 199

3.3 Costi e contributi 200

3.3.1 Quali sono i costi di sostituzione dei dispositivi? 200
3.3.2 Esiste un costo per le imprese per l'adesione al Sistri? Se si, quali sono i contributi? ... 200
3.3.3 Quali sono i contributi per i produttori di rifiuti? 201
3.3.4 Quali sono le modalità di pagamento dei contributi? 201
3.3.5 Quali saranno i costi di copertura dell'intero sistema? 203
3.3.6 Chiarire sempre nell'Allegato II se la quantità in tonnellate cui fa riferimento la scheda contributi si riferisce alla quantità autorizzata o a quelle gestite l'anno precedente. 203
3.3.7 Chi paga il contributo di gestione discarica? Il titolare dell'autorizzazione o il gestore fisico dell'impianto (se diverso dal titolare dell'autorizzazione)? 203
3.3.8 Caso: produttore rifiuti che ha un impianto interno di recupero rifiuti (esempio recupero energetico) che ha un'unica USB perché i Delegati sono gli stessi. Come apre e chiude (carico/scarico come produttore e carico come recuperatore) il Registro Cronologico? 203
3.3.9 Per aziende con più unità locali come si calcolano i dipendenti? Quindi il contributo? Lo moltiplico per il numero di unità locali? 203
3.3.10 Nel Registro vengono indicate le quantità solo in Kg come verranno gestite le incongruenze di peso tra il produttore e il destinatario? 203
3.3.11 Quali saranno i diritti di segreteria che le imprese dovranno pagare alle CCIAA? 204
3.3.12 Contributi SISTRI per produttori: a quale periodo di produzione dei rifiuti occorre riferirsi per stabilire il contributo rifiuto pericolosi piuttosto che non pericolosi?E' bene riferirsi all'anno solare di competenza oppure, come indicato sul modulo per il conteggio degli addetti per unità locale all'anno relativo all'ultimo esercizio contabile approvato? 204
3.3.13 Cosa succede nel caso in cui l'impresa paga un contributo come produttore di rifiuti non pericolosi e poi produce nello stesso anno un rifiuto pericolosi? Deve integrare il contributo? 204
3.3.14 Contributo SISTRI per trasportatori in conto proprio: deve intendersi che se ho 3 mezzi autorizzati, i primi due pagano 100 ed il terzo paga 150 euro? 204
3.3.15 Può essere distribuito il dispositivo elettronico senza aver pagato il contributo previsto? 204
3.3.16 Come può avvenire il pagamento dei contributi? 204

3.4 Trasportatori 205

3.4.1 Il Decreto e i relativi allegati non forniscono alcuna indicazione sulle procedure da seguire in caso di importazione dei rifiuti. Come bisogna comportarsi? 205
3.4.2 Il Decreto prevede che il trasporto dei rifiuti non accettati deve essere accompagnato dalla copia cartacea scheda SISTRI rilasciata dall'impianto di destinazione. In che modo deve essere gestito il carico respinto? Eventualmente è compito del produttore farlo? 205
3.4.3 Quale è la responsabilità del trasportatore/destinatario nel caso in cui il produttore con più di 11 dipendenti compila il formulario di identificazione e non aderisce il SISTRI? 205
3.4.4 Nel caso di trasporto promiscuo (da detentori che aderiscono al SISTRI e da altri esenti) quali sono gli obblighi del trasportare e del destinatario nei confronti del sistema SISTRI? Per quest'ultimi è prevista la restituzione della quarta copia come avvenuto smaltimento? 205
3.4.5 Data la recente equipollenza stabilita fra Formulario di identificazione dei rifiuti e scheda di trasporto, cosa accade con il black box previsto dal SISTRI? 206

3.4.6 Quando il produttore sceglie il trasportatore, tramite il menù a tendina che dovrebbe elencare tutti i trasportatori iscritti nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, il produttore stesso al momento che ha scelto un trasportatore iscritto al SISTRI può considerarsi sollevato a livello di responsabilità da qualsiasi operazione di controllo sulla veridicità e sulla effettiva sussistenza dei requisiti del trasportatore?.....206

3.5 Procedura di iscrizione 206

3.5.1 Può indicarmi qual è la tempistica per l'iscrizione al Sistri?.....207
3.5.2 Qual è il criterio di calcolo del numero dei dipendenti articolo 1?.....207
3.5.3 Possono essere indicate più persone per i contatti?.....207
3.5.4 Esclusa la Campania, le municipalizzate devono entrare nel SISTRI o possono farlo per i rifiuti speciali?.....207
3.5.5 La quantità del rifiuto deve essere dichiarata all'origine oppure è ammesso l'invio di rifiuti con peso da verificarsi a destino?.....207
3.5.6 Sono iscritto come produttore e prevedo di effettuare recupero in futuro: devo in modo preventivo già oggi iscrivermi come recuperatore? Oppure entro quali termini dalla data prevista per l'inizio dell'attività di recupero?.....208
3.5.7 Quali conseguenze per le imprese che dovessero iscriversi in ritardo sulla scadenza o versare in ritardo il contributo?.....208
3.5.8 Come funziona il SISTRI per le imprese edili?.....208
3.5.9 Il Delegato nell'ambito dell'organizzazione: può essere un consulente esterno?.....208
3.5.10 Nel caso d'azienda con più di 50 dipendenti che produca rifiuti pericolosi in modo discontinuo vale a dire una volta ogni 2 o 3 anni devono iscriversi considerandosi produttori di rifiuti pericolosi fin d'ora o cambieranno il proprio profilo nell'annualità in cui gestiranno concretamente tali rifiuti pericolosi?.....208
3.5.11 Iscrizione e comunicazione annuale al Registro RAEE: come si relaziona con il nuovo sistema SISTRI?.....208
3.5.12 Il modulo di iscrizione n. 2 è praticamente uguale al modulo di iscrizione n.1. (a parte la firma). Bisogna compilare entrambi? Non si può compilare il modulo n.2 sia per iscrizione che per consegna dispositivi?.....209
3.5.13 Una società con 10 dipendenti e una stampante che consuma un toner in un anno è unità operativa e quindi soggetto obbligato all'iscrizione?.....209
3.5.14 La casella di posta viene assegnata per unità locale o per sede legale del rappresentante legale dell'impresa?.....209
3.5.15 Sono previste sanzioni per chi non si iscrive al SISTRI?.....209
3.5.16 Il nominativo della persona da contattare risulta essere unico per l'Organizzazione. Nel caso di presenza di Unità locali (circa 100), per la consegna dei dispositivi verrà contattata solo questa persona?.....209
3.5.17 Nell'Area Movimentazione viene richiesto il nominativo di una persona da contattare (compilato in automatico): è la stessa persona indicata in fase di iscrizione o è possibile successivamente indicare nominativi diversi per le unità locali?.....209
3.5.18 Siamo iscritti al Registro Imprese con 4 unità locali; ogni unità locale prevede però 17 unità operative. Quante USB richiedere? Come compilare la sezione 2.4 del Modulo. La sede legale (solo attività d'ufficio) è necessario richiedere il dispositivo USB?.....209
3.5.19 Art. 1 comma 1 del Decreto ministeriale 17 dicembre 2009: le soglie dei 10 o dei 50 dipendenti per l'adesione al SISTRI va intesa come numero totale dei dipendenti (appartenenti ad una impresa nella sua totalità) o come numero di dipendenti per ogni unità locale dell'impresa?.....210
3.5.20 Qual è la procedura di iscrizione al Sistri?.....210

3.6 Produttori 211

3.6.1Quando un soggetto produce un rifiuto, a seguito di un trattamento di altro rifiuto, a cui attribuisce un CER diverso da quello del rifiuto originale, si tratta di produzione iniziale?....211
3.6.2 Esiste una soglia di tolleranza tra il peso stimato dal produttore e il peso accertato a destinazione?.....211
3.6.3 A proposito dei rifiuti prodotti da bonifiche come viene indicato il luogo di produzione?212

3.6.4 Un impianto di stoccaggio in quale momento deve caricare nel Registro Cronologico tutti i rifiuti stoccati: al momento della richiesta di iscrizione o alla data di entrata in esercizio del SISTRI? 212
3.6.5 L'uso del SISTRI garantisce il produttore riguardo la scelta e le autorizzazioni del trasportatore e del destinatario? O il produttore è obbligato a verificare comunque i contenuti in termini di CER, targhe, scadenze delle autorizzazioni? 212
3.6.6 Dopo la presa in carico del rifiuto da parte dell'autista, il produttore deve stampare la scheda che accompagna la spedizione. Per la stampa, il produttore deve necessariamente identificarsi con il dispositivo USB? Può stampare con l'identificazione dell'autista? 212

Presentazione

Il 14 gennaio 2009, giorno successivo alla pubblicazione, nel Supplemento ordinario n. 10 G.U. del 13 gennaio 2010, è entrato in vigore il Dm 17 dicembre 2009, *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009".*

Il nuovo sistema di controllo della gestione dei rifiuti istituito dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, denominato "Sistri" e gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, nasce con l'obiettivo di sostituire il "registro di carico/scarico", il "formulario di identificazione" e il "Mud" con dispositivi elettronici.

L'obiettivo dichiarato del Sistri è duplice: rendere possibile un controllo più costante e aggiornato relativo ai flussi dei rifiuti speciali (e dei rifiuti urbani campani), semplificando al contempo le procedure per le imprese.

In pratica, tutte le informazioni saranno accentrate in un sistema di memorizzazione telematico, al quale ogni operatore della filiera dovrà fare riferimento per la comunicazione delle quantità e delle qualità dei rifiuti gestiti. Inoltre, per quanto riguarda il trasporto degli stessi, il Sistri prevede l'adozione di un sistema di tracciamento che funzionerà tramite dei supporti tecnologici da installare sui mezzi di trasporto.

L'iscrizione potrà avvenire sia direttamente da parte dei soggetti tenuti ad effettuarla (on line, via fax o tramite apposito numero verde che servirà anche per l'assistenza alle imprese) che indirettamente, tramite la sezione regionale dell'albo nazionale gestori ambientali (per i trasportatori) o le associazioni imprenditoriali o loro società di servizi.

Dopo l'iscrizione, il sistema effettuerà le verifiche con il registro imprese o l'albo nazionale gestori ambientali. Successivamente, in caso di iscrizione diretta, l'impresa riceverà il codice-pratica di riferimento, grazie al quale sarà possibile presentarsi presso la camera di commercio (o sezione regionale dell'albo), per lo svolgimento di ulteriori formalità e per il ritiro dei dispositivi tecnologici; per l'iscrizione indiretta saranno le associazioni imprenditoriali o le sezioni dell'albo ad informare l'impresa sui tempi e luoghi.

I dispositivi tecnologici di cui saranno dotate le imprese sono: una chiavetta token USB, necessaria per ciascuna unità locale e per ciascun mezzo in dotazione all'azienda dedicato al trasporto di rifiuti speciali ed una black box, per monitorare il percorso dell'automezzo. Ogni singolo veicolo che trasporta rifiuti dovrà esserne dotato.

Le imprese avranno a disposizione, una lista delle officine autorizzate all'installazione dei dispositivi, affidati alle imprese in comodato d'uso e consegnati con le credenziali e le relative istruzioni.

Per ottenere i dispositivi si dovrà munirsi del modulo di autocertificazione generato dal SISTRI e dovrà essere esibita la ricevuta del pagamento del contributo annuale. L'impresa dovrà sottoscrivere il certificato digitale (abbinato alla firma elettronica) e una dichiarazione su responsabilità ed oneri per danneggiamento o smarrimento dei dispositivi.

Le numerose schede allegate al Dm riportano le informazioni che i soggetti obbligati dovranno comunicare al SISTRI. Suddivisi per posizione soggettiva rivestita nella filiera del rifiuto. Le schede sono suddivise in aree e ciascuna area in sezioni. Alla compilazione delle aree si procederà tramite l'inserimento del PIN fornito dal SISTRI.

I costi per la costituzione ed il funzionamento del sistema sono a carico dei soggetti obbligati che verseranno contributi annuali in misura differenziata a seconda dell'attività svolta. Il contributo riguarderà ogni unità produttiva, ogni veicolo e sarà riferito all'anno di competenza a prescindere dalla data di versamento.

PARTE I: QUADRO NORMATIVO ED OPERATIVITÀ DEL NUOVO SISTEMA

CAPITOLO I: Quadro normativo

1.1 Cos'è il Sistri

Il SISTRI (**Sis**tema di controllo della **T**racciabilità dei **Ri**fiuti) nasce su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato garantendo maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti ed, in particolare, per mettere ordine ad un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l'altro, i compiti affidati alle autorità di controllo. È questo il motivo per cui è stato realizzato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Nell'ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e posta particolare attenzione alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l'utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche. Il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali. Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali.

Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza. L'iniziativa si inserisce così anche nell'ambito dell'azione di politica economica che da tempo lo Stato e le Regioni stanno portando avanti nel campo della semplificazione normativa, dell'efficienza della Pubblica Amministrazione e della riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese. I vantaggi per lo Stato, derivanti dall'applicazione del SISTRI, saranno quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione.

Benefici ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale,

sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole.

La nuova procedura limita gli obblighi delle unità produttive all'inserimento dei dati essenziali richiesti in schede informatiche con una trasmissione in tempo reale dei dati al centro di registrazione e controllo.

Si tratta di un'importante innovazione, anche perché l'attuale sistema cartaceo consente di conoscere i dati relativi alla gestione dei rifiuti con circa due o tre anni di ritardo, vanificandone l'utilità e, in particolare, rendendoli inutilizzabili ai fini di un controllo di legalità finalizzata a specifici interventi repressivi.

Sintetizzando, grazie all'utilizzo di particolari dispositivi elettronici, il Sistri presenta i seguenti aspetti innovativi rispetto alla precedente gestione cartacea del ciclo dei rifiuti:

- maggiore legalità nei processi;
- sostituzione del Formulario di identificazione dei rifiuti, del Registro di carico/scarico e del Modello unico di dichiarazione ambientale con dispositivi elettronici;
- riduzione dei costi che gravano sulle imprese;
- gestione informatica della documentazione;
- semplificazione adempimenti amministrativi/burocratici per le imprese;
- celerità negli adempimenti;
- verifica, in tempo reale, dei dati inseriti nella documentazione, con riduzione di errori;
- supporto costante e continuativo all'utente;
- conoscenza, in tempo reale, della movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, anche per quelli che provengono da altri Paesi o che vengono trasportati verso altri Paesi;
- inserimento informatico nella scheda SISTRI dei certificati analitici, ove richiesto dalla vigente normativa.

Con successivi provvedimenti, saranno regolamentati sia le sanzioni, che la soppressione degli obblighi documentali e di dichiarazione previsti dal "Codice dell'Ambiente" Dlgs 152/2006.

1.2 Soggetti coinvolti

Il sistema SISTRI prevede l'iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009.

In ordine ai soggetti tenuti ad aderire al sistema SISTRI, il Decreto disciplina, come si è già accennato, all'art. 5, anche i casi di trasporto intermodale. Viene disposta l'adesione al SISTRI dei soggetti ai quali, negli scali marittimi e ferroviari, sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco e, all'arrivo, in attesa della presa in carico da parte dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Si tratta, come già indicato:

• per il trasporto marittimo, rispettivamente del terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 n. 84/1994 e dell'impresa portuale di cui all'articolo 16 della stessa legge;

• per il trasporto ferroviario, dei responsabili degli uffici di gestione merci e degli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci.

Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.
Viene, inoltre, disposto che, in caso di trasporto intermodale, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, entro quattro giorni.

Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, l'articolo 1 del Decreto ministeriale individua:

- le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
- le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.

<u>Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi</u>

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti;
- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

<u>Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa</u>

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;

- le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

1.3 Riferimenti normativi

La realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti ai fini della prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti, è stata disposta con l'art. 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge Finanziaria 2007), prevedendo uno stanziamento non inferiore a 5 milioni di euro.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Articolo 1, comma 1116 (Tracciabilità dei rifiuti)
Relativamente all'anno 2007 è costituto un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti) e prelevata una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con il successivo D.Lgs., 16 gennaio 2008, n. 4, è stato stabilito l'obbligo, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dell'installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche per le categorie dei soggetti già obbligati alla predisposizione della documentazione cartacea in materia di rifiuti.

D.Lgs., 16 gennaio 2008, n. 4
"3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche.»."

Pertanto, per il legislatore dal 2008 la realizzazione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti si sarebbe dovuta aggiungere al Formulario di identificazione dei rifiuti, al Registro di carico/scarico e al Modello unico di dichiarazione ambientale, avendo previsto solo la loro realizzazione in formato elettronico.

Il legislatore, con l'art. 14 bis del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con l. 3 agosto 2009, n. 102, ha finalmente disposto che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso uno o più decreti, definisca tempi e modalità di attivazione, data di operatività del sistema, informazioni da fornire, modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, modalità di elaborazione dei dati e l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per il funzionamento del SISTRI.

Art. 14 bis del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con l. 3 agosto 2009, n. 102
Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o piu' decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonchè ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonchè la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonchè l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.

Lo stesso articolo prevede altresì l'emanazione di uno o più regolamenti che indichino le disposizioni che saranno abrogate a decorrere dalla data di operatività del nuovo sistema.

L'attuale Governo si è fatto dunque carico di dare concreta attuazione all'istituzione del SISTRI, individuando le modalità organizzative per sostituire il sistema cartaceo con un sistema all'avanguardia basato su tecnologie elettroniche ed eliminando tutte quelle disposizioni inutili rispetto al nuovo sistema (Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico/scarico e MUD).

L'adozione di misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi è inoltre auspicata anche a livello europeo, dalla Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, attualmente in fase di recepimento.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art.1, comma 1116)

Stabilisce la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione ed in rapporto:

- alla sicurezza nazionale;
- alla prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata in ambito di smaltimento illecito dei rifiuti.

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (art.2, comma 24)

Stabilisce l'obbligo per alcune categorie di soggetti di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.

Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14-bis)

Affida al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la realizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali e di quelli urbani limitatamente alla Regione Campania, attraverso uno o più decreti che dovranno, tra l'altro, definirne:

- tempi e modalità di attivazione;
- data di operatività del sistema;
- informazioni da fornire;
- modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati;
- modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi;
- modalità di elaborazione dei dati;
- modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo;
- entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione e funzionamento del sistema.

Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti

Attualmente in fase di recepimento, la quale, tra l'altro:

- stabilisce l'obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze della produzione e della gestione di rifiuti per la salute umana e per l'ambiente (art. 1);
- riconosce il principio "chi inquina paga" (art.14);
- obbliga gli Stati ad adottare misure affinché produzione, raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni da garantire protezione dell'ambiente e della salute umana; a tal fine prevede, tra l'altro, l'adozione di misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi, per soddisfare i requisiti informativi su quantità e qualità di rifiuti pericolosi prodotti o gestiti (art.17);
- stabilisce che le sanzioni debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art.36).

1.4 Definizioni

SISTRI: il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 189, comma 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102;

Operatore/i: gli enti e le imprese rientranti nelle categorie di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto ministeriale, che sono obbligati ad aderire al SISTRI entro le date indicate nel comma 1 dell'articolo 3 del medesimo Decreto, nonché i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 1 del Decreto che possono aderire al sistema su base volontaria;

Delegato: il soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna

unità locale. Qualora l'operatore non abbia indicato un delegato alla gestione dei rifiuti, per Delegato si intenderà il rappresentante legale dell'operatore;

Dispositivo/i: i dispositivi indicati all'articolo 3 del Decreto e cioè: il dispositivo per l'accesso in sicurezza al SISTRI (di seguito, "dispositivo USB"), il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto (di seguito, "black box") e i dispositivi di sorveglianza che saranno installati presso gli impianti di discarica;

Unità Locale: l'impianto o l'insieme delle unità operative ubicate in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento;

Titolare del/i Dispositivo/i: ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;

Siti di distribuzione: le sedi provinciali delle Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB, nonché le Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura presso le quali potranno essere ritirati i dispositivi; le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB e delle black box alle imprese che effettuano attività di trasporto iscritte al predetto Albo.

1.5 Struttura dell'articolato del decreto ministeriale

Il Decreto Ministeriale si compone di 12 articoli e 3 allegati.

Art 1:
Entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI
Enuncia la tempistica e l'operatività del sistema attraverso il graduale coinvolgimento dei soggetti in base alla tipologia di rifiuti gestiti o trattati (prima i pericolosi e poi i non pericolosi).

Art 2
Rifiuti urbani della regione Campania
Per la particolare emergenza che si è avuta ed al fine di attuare quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n.172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nella Regione Campania a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, viene esteso l'obbligo di iscrizione non solo ai soggetti di cui all'articolo 1, ma anche ai comuni, enti e imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della predetta Regione. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) dovrà, di conseguenza, essere interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, (SITRA).

Art 3
Modalità di iscrizione al SISTRI
Enuncia la tempistica dell'iscrizione differenziata in base ai vari soggetti interessati rimandando, per quanto riguarda gli aspetti più operativi, all'Allegato IA.
Viene, inoltre, messo in evidenza (comma 4) il ruolo delle Camere di Commercio (disciplinato attraverso apposito Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente) e delle Associazioni imprenditoriali con le quali, le Camere di Commercio, hanno stipulato apposita convenzione.

Art 4
Contributo di iscrizione al SISTRI
Viene definita la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, a carico dei soggetti coinvolti mediante il pagamento di un contributo annuale. Tale contributo e' versato da ciascun soggetto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali per le quali e' stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), il contributo e' versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.

Art 5
Informazioni da fornire al SISTRI
La tipologia delle informazioni che ciascun soggetto coinvolto deve fornire al SISTRI ai fini dell'iscrizione e' riportata nelle schede di cui all'allegato III. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede sono disponibili nella Parte II del presente libro.

Art 6
Particolari tipologie
Vengono prese in considerazione misure alternative per l'espletamento degli obblighi previsti dal decreto per una serie di particolari tipologie di soggetti che per la natura stessa della loro attività (produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa) o per cause di forza maggiore (impossibilità di disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento del sistema), non possono adempiere normalmente alle prescrizioni fissate dalle disposizioni.

Art 7
Modalità operative semplificate
Specifiche modalità semplificate vengono previste per alcune tipologie di soggetti tra i quali rientrano: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4. Tali soggetti possono adempiere agli obblighi tramite le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni. Anche per i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, sono previste particolare misure semplificate potendosi avvalere del gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.

Art 8
Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti e all'Albo nazionale gestori ambientali
L'articolo mette in evidenza ed analizza il flusso informatico dei dati. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e' interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, cosi' come definiti dal centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). La tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'ISPRA. L'Albo Nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, comunica al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal sistema stesso, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.

Art 9
Disponibilità dei dati da parte delle autorità di controllo
Viene chiarita la possibilità da parte del Sistri di mettere a disposizione i dati raccolti e le informazioni detenute dal sistema per gli organi deputati alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo modalità da definirsi con successivo decreto.
Il Catasto dei rifiuti, in particolare, assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute, a loro volta, a rendere disponibili tali dati alle Province.

Art 10
Catasto dei rifiuti
Disciplina il funzionamento ed individua il soggetto responsabile della gestione, implementazione ed aggiornamento del Catasto dei rifiuti.
Viene detto, nello specifico, che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) organizzerà il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:

1. una banca dati anagrafica ed una banca dati contente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti;
2. una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
3. una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo Nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
4. una banca dati contenente le informazioni afferenti la tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania.

L'ISPRA, inoltre, elaborerà i dati forniti dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione Europea previste dai Regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

Art 11
Comitato di vigilanza e controllo

Per monitorare l'intero sistema e per garantire la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate, è prevista la costituzione di un apposito istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato. Un Comitato di vigilanza e controllo, composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:

- tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente;
- uno da ISPRA;
- uno da Unioncamere;
- dieci dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti.

Art 12
Disposizioni transitorie

Al fine di regolamentare al meglio il periodo transitorio tra la vecchia normativa e le nuove disposizioni previste dal decreto ministeriale, vengono previste specifiche finestre temporali per permettere alle imprese di continuare a svolgere le proprie attività secondo i vecchi adempimenti per non creare una *impasse* nel sistema di gestione dei rifiuti.

In particolare è previsto che: entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI compilando l'apposita scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
- per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
- per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
- per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema SISTRI, per un mese successivo all'operatività del SISTRI come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nell'Allegato I vengono distinti due documenti:

- Allegato IA dove vengono descritte le modalità di iscrizione al SISTRI e le modalità di ritiro dei dispositivi USB;
- Allegato IB dove vengono descritte le modalità di installazione dei dispositivi black box;

Nell'Allegato II viene dettagliata la ripartizione di contributi per categoria dei soggetti obbligati

Nell'Allegato III sono riportati tutti i contenuti ed una semplificazione grafica delle varie schede SISTRI relative alle diverse categorie dei soggetti coinvolti lungo la filiera della gestione dei rifiuti.

CAPITOLO II: Tempistica ed operatività

2.1 Entrata in funzione del sistema

L'operatività del SISTRI è stata programmata nel rispetto del criterio di gradualità.

Il primo gruppo di soggetti sarà obbligato al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. *a decorrere dal 180mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto (13 luglio 2010)* . Fanno parte del primo gruppo:

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;

> *8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:*
> *a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;*
> *b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;*
> *c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;*
> *d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci.*

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;

> **Art.184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti*
> *dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla*
> *depurazione delle acque reflue e da abbattimento*

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;

> *5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi,*

nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. Per le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (109), l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del Comune o del consorzio di Comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi Comuni.

- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania;
- i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).

10. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, sono tenuti ad aderire al sistema SISTRI anche i seguenti soggetti:
a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n.84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
b) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Il secondo gruppo di soggetti dovrà conformarsi alle nuove regole *a decorrere dal 210mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto (12 agosto 2010).*
Fanno parte del secondo gruppo:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, che hanno fino a cinquanta dipendenti;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Viene, inoltre, lasciata ad un terzo gruppo di soggetti la facoltà di aderire su base volontaria al SISTRI a partire dal 210mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Fanno parte di questo gruppo:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184,comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006;
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.

Per consentire l'avvio del Sistema è necessario che entro le predette date di operatività del sistema stesso i soggetti di cui ai precedenti punti si dotino di uno o più dispositivi per l'accesso in sicurezza al sistema (dispositivo USB), mentre i soggetti che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti si dotino, per ciascun veicolo, di un dispositivo elettronico avente funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto dei rifiuti (black box).
Alle Camere di Commercio ed alle Sezioni regionali dell'Albo dei Gestori Ambientali spetterà il compito di gestire la programmazione e la distribuzione dei dispositivi elettronici.

2.2 Modalità e procedure di iscrizione

PRIMA FASE - ISCRIZIONE

Il primo gruppo **di utenti** ***aderisce al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (1 marzo 2010)***[1]**.**

Il secondo gruppo **di utenti** ***aderisce al SISTRI dal 30mo giorno al 75mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto (dal 13 febbraio al 30 marzo 2010).***

Il terzo gruppo **di utenti, per i quali l'adesione al SISTRI è facoltativa,** ***può aderire a decorrere dal 210mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto (12 agosto 2010).***

Per quanto riguarda la procedura da seguire, l'operatore deve iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità:

direttamente:

- L'utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI (**www.sistri.it**) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione seguendo le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione online. **Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana**.
- Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà inserire in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda.

- L'utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: **800 05 08 63**. **Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana**.
- Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in un unico fax la totalità delle informazioni relative all'azienda.

[1] Il termine previsto scade in realtà il 28 febbraio 2010, che però quest'anno cade di domenica.

- L'utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al seguente numero verde: **800 00 38 36**. **Il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30**.

Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda.

All'atto della comunicazione dei dati, l'utente dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) della persona da contattare. Qualora l'utente per le attività previste dal decreto si avvalga di un'Associazione imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio, così come disciplinato dal decreto stesso, ritirerà presso tale Associazione o presso la sua società di servizi il dispositivo USB; in tal caso dovrà specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede dell' Associazione o della società di servizi. Il SISTRI comunicherà a ciascun utente, entro 48 ore, l'avvenuta ricezione dei dati e il numero di pratica assegnato.

indirettamente:

- tramite la Sezione Regionale dell'Albo nazionale dei Gestori Ambientali territorialmente competente (nel caso di trasportatori);
- tramite le associazioni imprenditoriali territoriali o le loro società di servizi.

L'articolo 7 del decreto, infatti, prevede la possibilità, previa iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, di adempiere agli obblighi di cui al decreto tramite delega alle organizzazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di loro diretta emanazione. In tale ipotesi le organizzazioni imprenditoriali, o le loro società di servizi, sono tenute ad iscriversi al SISTRI e provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI. *La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI rimane comunque a carico del soggetto delegante.*

Questi i dati che dovranno essere forniti all'atto dell'iscrizione:

per i Trasportatori:
- ragione sociale;
- codice fiscale;
- unità locale;
- Legale Rappresentante;
- delegato o delegati;

per i produttori, intermediari/commercianti, gestori:
- ragione sociale;

- codice fiscale;
- unità locale;
- Legale Rappresentante;
- delegato o delegati;
- numero addetti;
- fatturato (per le sole imprese agricole).

Modalità operative semplificate sono previste per il trasporto intermodale.
L'articolo 5 disciplina, tra l'altro, i casi di trasporto intermodale. In primo luogo viene disposta l'adesione al SISTRI dei soggetti ai quali, negli scali marittimi e ferroviari, sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco, o della presa in carico da parte dell'impresa ferroviaria e, all'arrivo, in attesa della presa in carico da parte dell'impresa che effettua il successivo trasporto: si tratta rispettivamente del concessionario dell'area portuale di cui all'art. 18 della l. 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'impresa portuale di cui all'art. 16 della medesima legge, nonché, per il trasporto ferroviario, dei responsabili degli uffici di gestione merci e degli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti al raccomandatario marittimo di cui alla l. 4 aprile 1977, n. 135. Il comma 12 dispone inoltre che, in caso di trasporto intermodale, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, entro i quattro giorni.

SECONDA FASE - CONSEGNA DEI DISPOSITIVI

La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l'avvio dell'operatività del sistema.
Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e le Associazioni imprenditoriali comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.

Ogni operatore richiede un dispositivo USB per ciascuna unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative, da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa. Se nell'unità locale è esercitata più di un'attività di gestione dei rifiuti per la quale è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, l'operatore dovrà dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna attività esercitata nell'unità locale. Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi Delegati per tutte le attività di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta unità locale, sarà possibile richiedere un solo dispositivo USB per tutte le attività attribuite a tali Delegati.

L'operatore che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti dovrà richiedere un dispositivo USB per la sola Sede Legale e un dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti sono associati all'impresa. Su ciascun veicolo che trasporta i rifiuti deve essere installato un dispositivo elettronico denominato black box. Gli operatori

titolari di "cantieri temporanei", salvo quanto previsto all'articolo 6 del Decreto, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun cantiere, individuando come "Delegato" il direttore del cantiere.

Il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della *legge, n. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale*" e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della medesima legge, che detengono i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun porto in cui operano.

I raccomandatari marittimi di cui alla *legge n. 135/1977 "Disciplina della professione di raccomandatario marittimo"* devono dotarsi di un dispositivo USB per località nella quale sono abilitati a svolgere la propria attività.

Le imprese responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie o gli interporti devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna stazione o interporto in cui operano.

Ciascuna articolazione territoriale dell'Associazione imprenditoriale, o società di servizi, che abbia ricevuto delega ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto, richiede un dispositivo USB.

ART. 7
(Modalita' operative semplificate)

1. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, nonche' i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o societa' di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.

Le Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, trasmettono al SISTRI l'elenco dei soggetti da cui hanno ricevuto delega, e la relativa documentazione; il SISTRI, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, segnalerà all'Associazione, o società di servizi, l'avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all'operatività.

Siti di Distribuzione
La consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:

- **per le imprese di trasporto iscritte all' Albo Nazionale Gestori Ambientali**, presso la Sezione regionale o provinciale dell'Albo competente;
- **per tutti gli altri operatori**, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui

l'operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.

Soggetti competenti e documentazione necessaria per il ritiro

Il ritiro dei dispositivi USB dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'operatore che potrà delegare al ritiro un proprio incaricato.
Per procedere al ritiro dei dispositivi USB sarà necessario presentare la seguente documentazione:

- copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI previsto nell'Allegato;
- il relativo alla/alle categoria/e di appartenenza, per ciascuna unità locale;
- la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione, come risultanti dall'espletamento delle procedure di verifica. Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la modalità "on line", il modulo di dichiarazione sarà generato automaticamente dal sistema; esso dovrà essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalità dovranno redigere l'autodichiarazione compilando l'apposito modulo;
- fotocopia leggibile di un documento di identità del rappresentante legale dell'azienda in corso di validità;
- qualora siano stati individuati uno o più delegati, occorre presentare anche fotocopia leggibile del/i documento/i di identità del/i delegato/i;
- numero di pratica assegnato dal Sistema;
- attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.

In caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, oltre ai documenti sopra indicati, l'incaricato al ritiro dovrà presentarsi munito:

- del proprio documento di riconoscimento;
- della delega per il ritiro, in carta semplice, secondo il formato disponibile sul sito del Portale SISTRI e firmata dal legale rappresentante.

Procedura di ritiro

L'addetto del sito di distribuzione:

- verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel SISTRI con quelli indicati nell'autodichiarazione presentata dal richiedente;
- inserisce nel sistema gli estremi del soggetto che effettua il ritiro;
- verifica che i pagamenti siano stati effettuati correttamente per quanto riguarda gli importi e le modalità;
- verifica altresì la completezza dei documenti presentati dall'incaricato al ritiro, ivi inclusa l'eventuale delega al ritiro.

Nel caso in cui dall'esame effettuato risultino documenti mancanti o necessità di rettifiche/ integrazioni dei dati, l'addetto del sito di distribuzione concorda con l'operatore un nuovo appuntamento per il completamento della procedura.

L'addetto del sito di distribuzione competente alla consegna dei dispositivi USB, dopo aver terminato la verifica di cui al precedente punto, stampa dal SISTRI e fa firmare al soggetto incaricato al ritiro (per conto dell'operatore) i seguenti documenti:

- la dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di consenso al trattamento dei dati stessi;
- la dichiarazione di impegno all'uso corretto e alla custodia dei dispositivi USB.

Infine, l'addetto del sito di distribuzione consegna al soggetto incaricato al ritiro un plico contenente:

- il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
- la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al sistema, della password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
- nel caso in cui l'operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del Portale SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.

2.3 Contributo e modalità di pagamento

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto ministeriale, è previsto il pagamento da parte degli Operatori di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema.

Tale contributo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI ed è versato per ciascuna attività di gestione dei rifiuti. Le imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto rifiuti.

Il livello dei contributi, per categoria di soggetti obbligati, risponde ai seguenti criteri:

- dimensione d'impresa;
- tipologia di rifiuti;
- quantità dei rifiuti prodotti, trasportati e gestiti.

Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza e negli anni successivi va versato entro il 31 gennaio dell'anno al quale i contributi si riferiscono.
Ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, i contributi sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnati, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il pagamento dei contributi può avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario i cui estremi saranno indicati nel Portale SISTRI, con le seguenti modalità:

- per il primo gruppo di utenti (art 1, comma 1, lett a) il pagamento dovrà essere effettuato dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010;
- per il secondo gruppo di utenti (art 1, comma 1, lett b) il pagamento dovrà esser eseguito dal 13 febbraio al 28 marzo 2010;
- per il terzo gruppo di utenti (art 1, comma 4) il pagamento della quota di iscrizione potrà essere versato a decorrere dal 12 agosto 2010 in poi.

L'operatore dovrà quindi segnalare, con le modalità contenute nel Portale, l'avvenuto pagamento al SISTRI e successivamente presentare, alla Camera di Commercio competente o all'Associazione imprenditoriale delegata, o alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le imprese che esercitano attività di trasporto, la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI. I contributi possono essere rideterminati annualmente con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto in un'unica soluzione:

- per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti;
- per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale.

Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi. Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi.

Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano autonomamente rifiuti (è il caso, in genere, dei grandi gruppi industriali che dispongono di siti caratterizzati dalla presenza di più stabilimenti) e per le quali sono richiesti distinti dispositivi USB per ciascuna unità operativa, il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato per ciascuna di esse.

Per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi. Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo è dovuto per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.

Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute al pagamento del contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Per i Comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli abitanti.

Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita.

Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro società di servizi il contributo è unico ed è quello previsto nell' allegato II del Decreto ministeriale.

Il pagamento del contributo potrà essere effettuato presso qualsiasi Ufficio Postale, il proprio istituto bancario o, se il pagamento viene effettuato in contanti, presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'Italia).
Ciascun Operatore, non appena si iscriverà al SISTRI, riceverà un numero di pratica e, successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.

Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:
presso qualsiasi Ufficio Postale: mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. In particolare, **nella causale di versamento occorrerà indicare**:

- Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010
- il codice fiscale dell'Operatore
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

presso gli sportelli del proprio istituto di credito: mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214. In particolare,**nella causale di versamento occorrerà indicare**:

- contributo SISTRI/anno 2010
- il codice fiscale dell'Operatore
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):

- versando il contributo in contanti **con la seguente causale di versamento**:
- Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010;
- il codice fiscale dell'Operatore
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al **numero verde 800 05 08 63** o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:

- numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;
- l'importo del versamento;

- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Per qualsiasi comunicazione è, in ogni caso, possibile contattare il SISTRI al seguente numero verde: **800 00 38 36**.

A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gli Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio, dalle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi USB e delle *black box*.

In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.

Le tabelle che seguono riportano l'allegato II del decreto ministeriale, con i valori dei contributi da versare a seconda della categoria dei soggetti obbligati.

PRODUTTORI

ADDETTI per unità locale	CONTRIBUTO Pericolosi	CONTRIBUTO Non pericolosi
<10	€120	*€60
Da 11 a 50	€180	€90
Da 51 a 250	€300	€150
Da 251 a 500	€500	€250
>500	€800	€400

* I produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di addetti inferiore ai 10 dipendenti potranno scegliere se aderire o meno al SISTRI.
N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

COMUNI (Campania)

ABITANTI	CONTRIBUTO Rifiuti Urbani
Inferiore a 5.000 abitanti	€60
Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000	€90
Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000	€150
Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000	€250
Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000	€300

Superiore o uguale a 500.000 abitanti	€400

TRASPORTATORI

Quantità annua autorizzata	CONTRIBUTO Pericolosi	CONTRIBUTO Non pericolosi	CONTRIBUTO Trasportatori di cui all'Art.212, c.8, d.lgs. 152/2006
Fino a 3.000 t/anno	€120	€60	
Fino a 6.000 t/anno	€140	€70	
Fino a 15.000 t/anno	€180	€90	
Fino a 60.000 t/anno	€250	€125	
Fino a 200.000 t/anno	€350	€175	
Oltre a 200.000 t/anno	€500	€250	
PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO	€150	€150	fino a due veicoli €100 per ogni veicolo oltre i due veicoli €150 per ogni veicolo

TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA

Popolazione complessivamente servita autorizzata	CONTRIBUTO Rifiuti Urbani
Inferiore a 5.000 abitanti	€60
Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000	€70
Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000	€90
Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000	€125
Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000	€175
Superiore o uguale a 500.000 abitanti	€250
PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO	€150

DISCARICHE (D1, D5, D12)

Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO Pericolosi	CONTRIBUTO Non pericolosi	CONTRIBUTO Inerti
<1.000	€300	€150	€100
Tra 1.000 e 5.000	€500	€250	€200
Tra 5.000 e 20.000	€800	€400	€300
Tra 20.000 e 50.000	€1.200	€600	€500

Tra 50.000 e 100.000	€1.800	€900	€700
Tra 100.000 e 250.000	€2.500	€1.200	€1.000
Tra 250.000 e 1.000.000	€3.000	€1.500	€1.200
>1.000.000	€4.000	€2.000	€1.500

DEMOLITORI E ROTTAMATORI

Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
<1.000	€300
Tra 1.000 e 5.000	€500
Tra 5.000 e 20.000	€800
Tra 20.000 e 50.000	€1.200
Tra 50.000 e 100.000	€1.800
Oltre 100.000	€2.500

Rientrano in tale classificazione anche i concessionari/gestori, case costruttrici/automercato di veicoli

FRANTUMATORI

Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
<1.000	€150
Tra 1.000 e 5.000	€250
Tra 5.000 e 20.000	€400
Tra 20.000 e 50.000	€600
Tra 50.000 e 100.000	€900
Tra 100.000 e 250.000	€1.200
Oltre 250.000	€1.500

INCENERITORI RIFIUTI PERICOLOSI (D10)

Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
<1.000	€300
Tra 1.000 e 5.000	€500
Tra 5.000 e 20.000	€800
Tra 20.000 e 50.000	€1.200

Tra 50.000 e 100.000	€1.800
Oltre 100.000	€2.500

INCENERITORI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D10)

Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
<1.000	€150
Tra 1.000 e 5.000	€250
Tra 5.000 e 20.000	€400
Tra 20.000 e 50.000	€600
Tra 50.000 e 100.000	€900
Oltre 100.000	€1.200

IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1)

Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO Pericolosi	CONTRIBUTO Non pericolosi
<1.000	€300	€150
Tra 1.000 e 5.000	€500	€250
Tra 5.000 e 20.000	€800	€400
Tra 20.000 e 50.000	€1.200	€600
Tra 50.000 e 100.000	€1.800	€900
Oltre 100.000	€2.500	€1.200

IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9)*

Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO Pericolosi	CONTRIBUTO Non pericolosi
<1.000	€300	€150
Tra 1.000 e 5.000	€500	€250
Tra 5.000 e 20.000	€800	€400
Tra 20.000 e 50.000	€1.200	€600
Tra 50.000 e 100.000	€1.800	€900
Oltre 100.000	€2.500	€1.200

* Inclusi gli impianti produttivi di recupero

ATTIVITÀ DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13)
E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)

Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO Pericolosi	CONTRIBUTO Non

		pericolosi
<1.000	€300	€150
Tra 1.000 e 5.000	€500	€250
Tra 5.000 e 20.000	€800	€400
Tra 20.000 e 50.000	€1.200	€600
Tra 50.000 e 100.000	€1.800	€900
Oltre 100.000	€2.500	€1.200

IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9)*

Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO Pericolosi	CONTRIBUTO Non pericolosi
<1.000	€300	€150
Tra 1.000 e 5.000	€500	€250
Tra 5.000 e 20.000	€800	€400
Tra 20.000 e 50.000	€1.200	€600
Tra 50.000 e 100.000	€1.800	€900
Oltre 100.000	€2.500	€1.200

* Inclusi gli impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTIONE ANAEROBICA (R3)

Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO Non pericolosi
<1.000	€150
Tra 1.000 e 5.000	€250
Tra 5.000 e 20.000	€400
Tra 20.000 e 50.000	€600
Tra 50.000 e 100.000	€900
Oltre 100.000	€1.200

CONSORZI, INTERMEDIARI E ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

CONSORZI	**INTERMEDIARI**	**ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI E LORO SOCIETÀ DI SERVIZI**
CONTRIBUTO UNICO ANNUO	CONTRIBUTO UNICO ANNUO	CONTRIBUTO UNICO ANNUO
€2.500	€100	€100

TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI, CENTRO RACCOLTA/PIATTAFORMA

TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI	**CENTRO RACCOLTA/PIATTAFORMA**

MARITTIMI	
CONTRIBUTO UNICO ANNUO	CONTRIBUTO UNICO ANNUO
€100	€500

Note
Le quantità e la popolazione complessivamente servita indicate nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle quantità e alla popolazione complessivamente servita autorizzate ai sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998.
I contributi da versare relativi alle quantità indicate nelle diverse tabelle sono da riferirsi alle quantità prodotte, smaltite e/o trattate nell'anno precedente.
Il contributo è versato da ciascun soggetto per ciascuna unità locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.
Il pagamento dei contributi può avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi sono indicati nel portale del sistema SISTRI.

2.4 Come funzionerà il SISTRI

La gestione del SISTRI è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente (art1 comma 1) che dovrà garantire: da un lato la riservatezza dei dati sensibili e dall'altro la messa a disposizione di flussi parziali di dati sulla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti.

Il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente CCTA (ex NOE) è un reparto composto da personale specializzato in legislazione e cultura dell'ambiente, che assolve funzioni di polizia giudiziaria in materia ambientale, con esclusione degli accertamenti di natura tecnico-scientifica, per i quali si avvale degli organismi pubblici a ciò preposti, in particolare del sistema agenziale (ISPRA e ARPA), del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (Ra.CC I.S).

Tali flussi parziali di informazione consentiranno di adempiere agli obblighi informativi previsti dalla normativa comunitaria e di rispondere alle necessità derivanti dalle rispettive competenze di ciascuna Istituzione coinvolta.

In particolare, il SISTRI sarà interconnesso telematicamente con:

- l'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - che fornirà, attraverso il Catasto Telematico dei Rifiuti, i dati sulla produzione e la gestione di rifiuti alle Agenzie Regionali e Provinciali di Protezione dell'Ambiente, che a loro volta provvederanno a fornire i medesimi dati alle competenti Province. Accanto alla PA anche gli operatori, i quali, ognuno per il proprio segmento di filiera (produttori, intermediari, consorzi, trasportatori, riciclatori e smaltitori), potranno conoscere in tempo reale tutti i dati relativi alla movimentazione dei rifiuti speciali: ciò permetterà alle forze dell'ordine, "in diretta", di monitorare ed individuare i movimenti sospetti e concretizzare l'obiettivo primario cui ha teso sin dalla sua

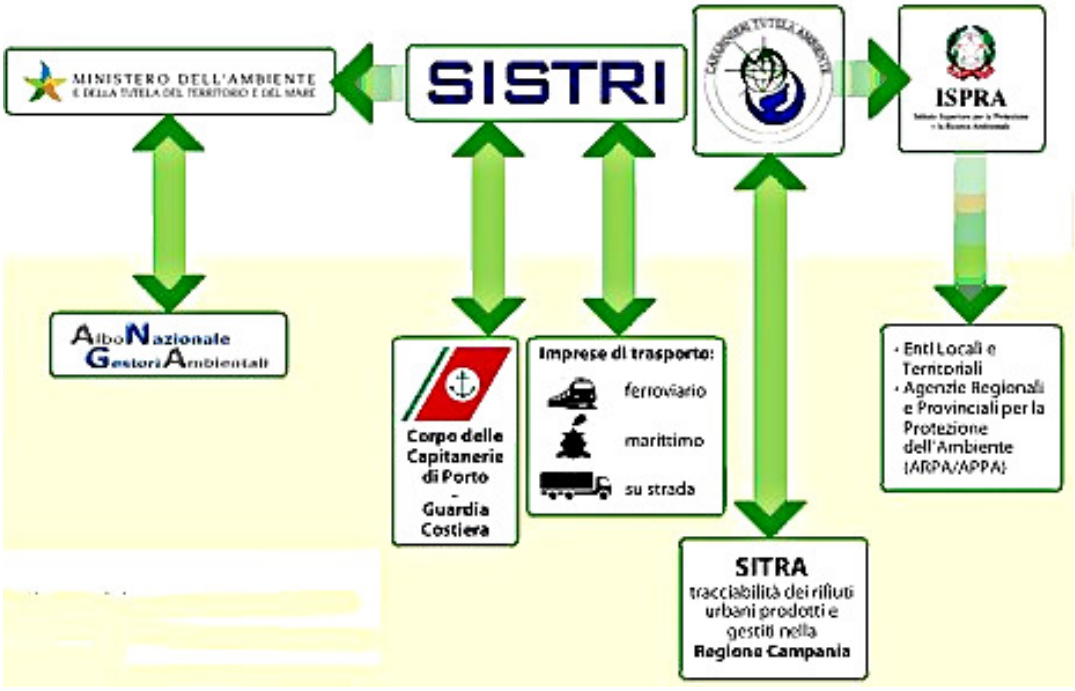
ideazione il SISTRI, e cioè il contrasto al traffico e allo smaltimento illeciti dei rifiuti;

- l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, tramite il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ordine ai dati relativi al trasporto dei rifiuti.

Per garantire la tracciabilità dei rifiuti speciali, anche per quanto riguarda il trasporto marittimo e ferroviario, il SISTRI sarà interconnesso con i sistemi informativi della Guardia Costiera e delle Imprese ferroviarie.
Inoltre, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Campania, l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito nella legge 30 dicembre 2008, n. 210, ha previsto la realizzazione del sistema di tracciabilità di tale tipologia di rifiuti, denominato SITRA.
Successivamente l'art. 14-bis della legge n. 102/2009 ha stabilito che il SISTRI sia interconnesso con altri sistemi informativi ed anche con il SITRA. Di conseguenza, in analogia con quanto stabilito per i soggetti destinatari del SISTRI, è stato previsto che i Comuni, gli Enti e le Imprese, che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania, siano sottoposti agli obblighi stabiliti dal Decreto che disciplina il SISTRI, a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del Decreto stesso, compilando le apposite schede relative ai rifiuti urbani.
Si tratta della prima iniziativa di tracciabilità dei rifiuti urbani a livello nazionale. Dall'esperienza operativa che emergerà potranno trarsi utili indicazioni per valutare, in una prospettiva futura, l'opportunità di estendere il modello di tracciabilità adottato anche ad altre realtà territoriali.

Una volta a regime, si verrà così a creare un sistema-rete che consentirà di conoscere la movimentazione completa dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale.

flussi informativi del sistema SISTRI



2.5 Dispositivi elettronici del SISTRI

Agli utenti del SISTRI vengono consegnati:

- **un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza** dalla propria postazione al sistema, definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso. La chiavetta USB conterrà un software specifico che dovrà essere usato dal produttore per registrare i propri rifiuti. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Ciascun dispositivo USB contiene: l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
- **un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo** che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito *black box*. La consegna e l'installazione della *black box* avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul Portale del **SISTRI**.
- **apparecchiature di sorveglianza** per monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti di discarica.

Ricevuti tali dati, il Sistema confermerà all'impresa richiedente l'iscrizione. Una volta identificato il richiedente - grazie alla interoperabilità con il Registro delle imprese o l'Albo Nazionale dei Gestori ambientali - il Sistema gli comunicherà (a seconda dei casi, all'indirizzo e-mail, via fax o via telefono) il suo codice-pratica, col quale, dopo 10 giorni (o comunque a partire dalla data indicata), il legale rappresentante o un suo delegato, potrà recarsi su appuntamento presso la Camera di commercio provinciale competente per il ritiro dei dispositivi.

La procedura d'iscrizione ha proprio il fine di personalizzare la token USB e la "black box" da assegnare ai soggetti richiedenti. Il decreto ministeriale ha individuato nelle Sezioni regionali dell'Albo Nazionale gestori Ambientali i soggetti deputati alla distribuzione dei dispositivi USB alle imprese di trasporto iscritte nel predetto Albo; nelle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura provinciali ha individuato i soggetti deputati alla distribuzione dei dispositivi USB a tutti gli altri soggetti.

Viene previsto l'obbligo (art 1 comma 5), per i gestori degli impianti di discarica, di installare, presso gli impianti medesimi, senza alcun costo, specifiche apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi. L'installazione e la manutenzione delle apparecchiature è effettuata dal personale del SISTRI, al quale è riservato in via esclusiva l'accesso ai suddetti apparati.

I dati acquisiti verranno inviati alla centrale operativa del SISTRI ed archiviati per il periodo previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Tale disposizione ha l'evidente finalità di garantire un effettivo controllo dei rifiuti conferiti nelle discariche, evitando conferimenti abusivi da parte di automezzi non in regola con la normativa vigente.

Individuazione delle officine autorizzate all'installazione delle black box

L'installazione delle black box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti può essere effettuata dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, sezione elettrauto. Tali officine devono altresì essere dotate di computer e collegamento ad internet, senza particolari requisiti di banda di trasmissione. Per essere autorizzati all'installazione delle black box, i soggetti di cui sopra devono presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, accedendo al sito www.sistri.it, e compilando l'apposita sezione.
I dati comunicati dalle officine saranno confrontati con quelli in possesso delle Camere di Commercio. Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inviterà i soggetti che avranno presentato la domanda di autorizzazione e che saranno risultati in possesso dei requisiti prescritti a partecipare a corsi di formazione gratuiti. I corsi, di carattere teorico/pratico, sono strutturati in un solo modulo della durata di 6 ore e si terranno nelle date pubblicate sul Portale SISTRI. L'attestazione di partecipazione al corso di formazione è requisito necessario per ottenere l'autorizzazione all'installazione delle black box. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla formazione dell'elenco delle officine autorizzate, che sarà pubblicato sul Portale SISTRI e sarà liberamente consultabile.

Attività propedeutiche all'installazione

Ciascun operatore che effettua l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di una black box per ciascun veicolo in dotazione all'azienda.
Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali curano la programmazione delle installazioni delle black box. A tal fine:

- unitamente al dispositivo USB, forniscono agli operatori la lista delle officine autorizzate, con l'indicazione del periodo temporale entro cui procedere all'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box;
- contattano le officine autorizzate indicate dagli operatori o, in caso di eccessivo carico di lavoro delle stesse, altra officina concordata con gli operatori medesimi, per richiedere l'appuntamento per l'installazione, che potrà essere fissato non prima di sette giorni dalla richiesta.

Il SISTRI provvederà a consegnare le black box direttamente alle officine autorizzate, previa indicazione da parte delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali competenti per territorio.

Per l'installazione dei dispositivi sarà inoltre necessario:

- acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico, per ciascuna black box da installare, il cui costo è a carico dell'operatore;
- inserire nel modulo per il ritiro delle black box, consegnato insieme alla lista delle officine, il nome dell'intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN, PUK, numero di telefono e intestatario della SIM. In alternativa, l'operatore può consegnare all'officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal gestore telefonico al momento dell'acquisto, contenente i dati sopra indicati.

La richiesta di installazione delle black box presso l'officina potrà essere effettuata dal legale rappresentante dell'operatore, che dovrà presentarsi munito di un proprio documento di identità in corso di validità. Qualora siano stati delegati soggetti diversi dal legale rappresentante, tali soggetti dovranno presentarsi muniti, oltre che di un proprio documento di riconoscimento, di delega scritta da parte del rappresentante legale dell'operatore, da redigere in carta semplice secondo il formato disponibile sul sito del Portale SISTRI e della copia dei documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega.

Installazione presso l'officina autorizzata

L'operatore dell'officina autorizzata:

- verifica i dati contenuti nel modulo per il ritiro e l'installazione della black box, accerta l'identità del richiedente e l'eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante al ritiro dei dispositivi;
- inserisce la SIM nella black box;
- installa la black box sul veicolo;
- al termine dell'installazione esegue il test di corretta installazione e configurazione;
- sigilla la black box;
- fa firmare al soggetto delegato al ritiro delle black box una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto, per conto dell'operatore, attesta l'esito positivo delle verifiche e il corretto funzionamento dei dispositivi installati e si impegna a custodire ed utilizzare correttamente i dispositivi installati;
- emette fattura relativa al servizio di installazione effettuato, il cui costo è a carico dell'impresa di trasporto.

Comunicazione al SISTRI dell'avvenuta installazione

Completata l'installazione, il responsabile dell'officina invia alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai fini del successivo inoltro al SISTRI, la dichiarazione di avvenuta installazione, contenente il numero seriale delle black box e i dati delle relative SIM abbinati alle targhe dei veicoli su cui i dispositivi sono stati installati, nonchè l'attestazione dell'esito positivo delle verifiche e la presa d'atto del corretto funzionamento dei dispositivi installati, controfirmata dal soggetto delegato al ritiro. Nel caso in cui, in fase di installazione, la black box risulti non funzionante dovrà essere restituita al SISTRI.

Qualora, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi previste dal Decreto, sorga l'obbligo di restituzione delle black box, gli operatori dovranno recarsi presso una delle officine autorizzate, in persona del legale rappresentante o previa delega di quest'ultimo. Il responsabile dell'officina autorizzata provvederà a disinstallare le

black box, che saranno restituite al SISTRI, e ad estrarre la scheda SIM, che sarà invece restituita all'operatore.

Al termine della procedura di disinstallazione, il responsabile dell'officina autorizzata comunicherà alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali l'avvenuta disinstallazione, controfirmata dall'operatore, precisando luogo e data e il numero seriale delle black box disinstallate per ciascun veicolo.

2.6 Sostituzione dei dispositivi elettronici e rete di assistenza

Il sistema **SISTRI** ha previsto una rete di assistenza in caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi dei dispositivi stessi. In tal caso gli operatori dovranno comunicare tempestivamente il malfunzionamento al **SISTRI** che provvederà, a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei dispositivi:

- entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software;
- entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware.

Il **SISTRI** provvede alla sostituzione gratuita dei dispositivi nel caso in cui il difetto sia imputabile a un vizio originale del prodotto. Viceversa, in caso di danni procurati dall'incuria dell'utente, i costi di sostituzione saranno a suo carico.

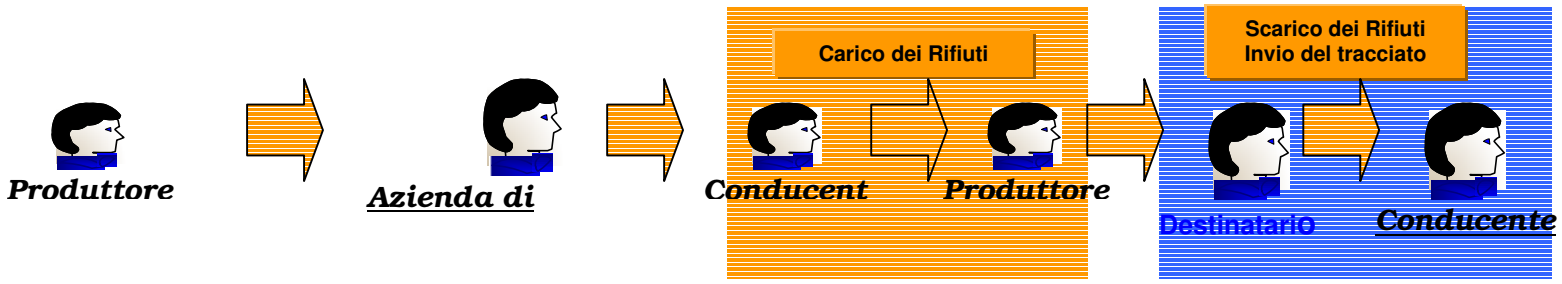
Gli operatori dovranno utilizzare i dispositivi solo per le finalità previste nel decreto e custodire i dispositivi medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento dei dispositivi stessi che ne impediscano l'utilizzo e che non siano dovuti a vizio di funzionamento dei dispositivi predetti.
Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi black box conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono installati, i costi per la sostituzione dei dispositivi sono a carico dei richiedenti e sono i seguenti:

COSTI DI SOSTITUZIONE		
Anno solare di sostituzione	**Dispositivo USB**	**Black Box**
2010	60	400
2011	50	350
2012	45	300
2013	40	250

In tutte le ipotesi sopra indicate, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI, entro 24 ore dall'evento, la perdita, la manomissione o il danneggiamento dei dispositivi e richiedere la sostituzione dei dispositivi stessi. Nel caso di perdita delle black box conseguente al furto dei veicoli sui quali erano installati, il richiedente dovrà anche sporgere tempestivamente denuncia alle autorità di pubblica sicurezza ed inviare a SISTRI, entro il termine sopra indicato, l'originale o la copia conforme di tale denuncia.

Il SISTRI provvederà a predisporre i dispositivi sostitutivi e a comunicare al richiedente la data e il luogo dove, previo pagamento dei costi sopra indicati, potrà provvedere al ritiro del dispositivo USB e l'elenco delle officine autorizzate presso cui sarà possibile richiedere l'installazione delle black box sostitutive.

Flusso Operativo



Il produttore inserisce il proprio token USB, si autentica e compila i campi dell'Area Movimentazione: n. colli, peso da verificarsi a destino, rifiuto sottoposto a trasporto ADR, certificato analitico[1], presenza intermediario, eventuale invio dei rifiuti verso l'estero, selezione del trasportatore e del destinatario	L'impresa di trasporto inserisce il proprio token USB, si autentica, richiama la Scheda aperta dal produttore e compila i propri campi: mezzo di trasporto, conducente, targa, rimorchio data e percorso, eventuale tratta intermodale	Il conducente arriva presso il produttore, inserisce il token USB associato al mezzo nel computer del produttore, si autentica e prende in carico i rifiuti.	Il produttore stampa una copia cartacea della Scheda SISTRI che sarà firmata dall'autista e dal produttore. Tale copia accompagna il trasporto del rifiuto.	L'impresa di destinazione inserisce il proprio token USB, si autentica, richiama la Scheda e compila i propri campi: spedizione accettata e quantitativo ricevuto.	Il conducente inserisce il token USB presso il destinatario, si autentica e invia i dati relativi al trasporto

2.7 Deroghe all'applicazione della procedura generale del sistema

Il Decreto prevede la disciplina di alcuni casi particolari, ai quali non è applicabile la procedura generale del sistema. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 sono relativi ai produttori di rifiuti per i quali l'adesione al SISTRI non è obbligatoria: in tali ipotesi i dati necessari per la compilazione della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, sono comunicati al delegato dell'impresa di trasporto, tenuto ad aderire al SISTRI; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. I produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa devono conservare per cinque anni con funzioni di registro una copia della scheda SISTRI, in conformità a quanto disposto all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che prevede tale modalità di tenuta del Registro di carico e scarico, alternativa rispetto al disposto di cui all'art. 190 del d.lgs. n. 152/2006. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del citato d.lgs. n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al SISTRI, continuano, invece, a tenere il Registro di carico e scarico di cui all'art. 190 d.lgs. n. 152/2006.

Anche le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006 che non aderiscono su base volontaria al SISTRI continuano ad accompagnare il trasporto con il Formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo e, qualora producano rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono il Registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 dello stesso decreto legislativo. Nei commi successivi del medesimo articolo 6 sono dettagliatamente disciplinate le procedure da seguire nei casi di spandimento dei fanghi in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di rifiuti prodotti in cantieri temporanei la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI e di rifiuti prodotti da attività di manutenzione. Sono, altresì, disciplinate le procedure da seguire nei casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento o non funzionamento del sistema.

Il comma 3 dell'articolo 7 del Decreto prevede che i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al Decreto tramite i gestori del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria. Viene disciplinato nel dettaglio il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione sino ai predetti centri di raccolta o piattaforme di conferimento. Viene, infine, specificato che in tale ipotesi la responsabilità del produttore iniziale dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico degli stessi da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.

I produttori restano tenuti all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, ad eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario, per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, i cui dati sono inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.

CAPITOLO III: Modulistica relativa all'iscrizione

Sono due i moduli utili ai fini dell'iscrizione al Sistri:

- un modulo di iscrizione contenente le informazioni necessarie ai fini dell'operatività dell'intero sistema;
- un modulo di autocertificazione delle informazioni fornite.

3.1 Modulo di iscrizione

MODULO D'ISCRIZIONE AL SISTRI N °1

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello in modo leggibile in ogni sua parte

SEZIONE 1 - DATI GENERALI

Questa Sezione va compilata in ogni sua parte con tutti i dati richiesti per l'Operatore che si iscrive al SISTRI.

1.1 DATI IDENTIFICATIVI

RAGIONE SOCIALE: |_____|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

1.2 SEDE LEGALE

INDIRIZZO: |_____|

NUMERO CIVICO |___|___|___|___|___| CAP: |___|___|___|___|___|

COMUNE: |_____|

PROVINCIA: |___|___| REGIONE: |_____|

1.3 RAPPRESENTANTE LEGALE

NOME: |_____|

COGNOME: |_____|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

1.4 MODALITA' E RECAPITI DELLA PERSONA DA CONTATTARE PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE

NOME: |_____|

COGNOME: |_____|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |_____|_____|

FAX: |_____|_____|

E MAIL: |_____| @ |_____|

1.5 NUMERO UNITA' LOCALI

In questa sezione va indicato il numero totale delle Unità Locali per le quali è richiesta l'iscrizione al sistema SISTRI, come descritto nel Decreto. Nel caso in cui la Sede Legale sia anche Sede Operativa va anch'essa conteggiata.

NUMERO DELLE UNITA' LOCALI: |___|___|___|

NOTA: La Sezione 1 deve essere compilata una sola volta da parte dell'Operatore che si iscrive al SISTRI.

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: |_____| CODICE FISCALE: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SEZIONE 2 - DATI GENERALI RELATIVI ALLA SEDE LEGALE/OPERATIVA OPPURE ALLE UNITA' LOCALI (ove esistenti)

Questa sezione va compilata per ciascuna Unità Locale. Questa sezione va compilata anche nel caso in cui la Sede Legale sia anche la Sede operativa.
Per le informazioni relative agli Operatori che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti la presente sezione è sostituita dalla sezione 3). I trasportatori in conto proprio (212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) devono compilare anche la sezione 3.
Nel caso in cui l'Operatore abbia indicato nella sottosezione 1.5 più Unità Locali, dovrà compilare più copie della Sezione in oggetto.

2.1 SEDE UNITA' LOCALE N°: |___|___|___| (indicare il numero progressivo dell'Unità Locale).

INDIRIZZO: |_____|

NUMERO CIVICO |___|___|___|___|___| CAP: |___|___|___|___|___|

COMUNE: |_____|

PROVINCIA: |___|___| REGIONE: |_____|

2.2 ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE (facoltativo)

NOME: |_____|

SEDE: |_____|

Per gli Operatori iscritti ad una delle Associazioni imprenditoriali che preferiscano ritirare i dispositivi presso le Associazioni stesse, indicare il nome e la sede di tale associazione.

2.3 ULTERIORI DATI PER UNITA' LOCALE

NUMERO UNITA' LAVORATIVE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Il numero di ULA (unità lavorative anno) di ciascuna unità locale è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno; mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai precedenti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento della comunicazione dei dati.

2.4 MODALITA' DI RICHIESTA DEI DISPOSITIVI USB

Specificare se i dispositivi USB sono richiesti (barrare una ed una sola delle possibilità):

☐ PER CATEGORIA DI ISORIZIONE SEDE DELL'UNITA' LOCALE/OPERATIVA

☐ PER CATEGORIA D'ISCRIZIONE DELL'UNITA' OPERATIVA
In questo caso indicare il numero di Unità Operative per cui si chiede il dispositivo Usb. Il numero di Unità Operative per i quali si chiede il dispositivo USB è: |___|___|___|

2.5 NUMERO DI DISPOSITIVI USB RICHIESTI PER UNITA' LOCALE

Nel caso in cui una Unità Locale oppure una Unità Operativa eserciti più attività di cui all'Allegato II, l'Operatore è tenuto ad iscrivere l'Unità Locale oppure l'Unità Operativa per ciascuna categoria. Nel caso in cui tali attività siano delegate ai medesimi soggetti, l'Operatore ha la possibilità di richiedere un dispositivo USB unico per tutte le attività oppure un dispositivo USB diverso per ciascuna attività esercitata nell'Unità Locale o Unità Operativa.

☐ DISPOSITIVO USB UNICO (Solo nel caso in cui siano indicati i medesimi delegati per Tutte le attività)

☐ UN DISPOSITIVO USB PER CIASCUNA CATEGORIA

NOTA: La Sezione 2 deve essere compilata in tutte le sue parti (tranne la sottosezione 2.2, facoltativa). La Sezione 2 deve essere compilata per ciascuna Unità Locale che viene iscritta al SISTRI, fotocopiando il presente modulo.

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: |_____| CODICE FISCALE: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SEZIONE 2A - DATI RELATIVI AL RILASCIO DEL DISPOSITIVO USB

Questa sezione deve essere compilata per ciascuna categoria esercitata dell'Unita Locale indicata nella sezione 2.1 oppure per ciascuna categoria di iscrizione dell'Unità Operativa che fa riferimento all'Unità Locale indicata nella sezione 2.1.
Nel caso di più categorie di iscrizione e di richiesta di più dispositivi USB, dovranno essere compilate più copie della sezione in oggetto, una per ciascuna categoria di iscrizione.

2A.1 INDICAZIONE DEL NUMERO PROGRESSIVO DELL'UNITA' LOCALE DI RIFERIMENTO (indicata nella sottosezione 2.1): |___|___|___|

Indicare il numero progressivo dell'Unità Locale indicata nella sezione 2.1

2A.2 INDICAZIONE DEL NOME IDENTIFICATIVO DELL'UNITA' OPERATIVA:

|_____|

(da indicare solo se nella sottosezione 2.4 è stato indicata la richiesta dei dispositivi USB per Unità Operativa)

Indicare un nome identificativo per l'Unità Operativa a cui si riferisce la Sezione 2A.

2A.3 CATEGORIE DI ISCRIZIONE:

Le Categorie d'Iscrizione sono quelle di cui all'Allegato II. Barrare una sola CATEGORIA.
Nel caso di più Categorie per Unità Locale compilare più copie della Sezione 2A.

CATEGORIA: PRODUTTORI / DETENTORI

☐ PRODUTTORI / DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI

TIPOLOGIA RIFIUTI PRODOTTI

NUMERO DI ADDETTI PER UNITA' LOCALE

		<10	DA 11 A 50	DA 51 A 250	DA 251 A 500	>500
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CATEGORIA: SMALTITORI / RECUPERATORI

☐ DISCARICHE (D1,D5,D12)
☐ DEMOLITORI / ROTTAMATORI
☐ FRANTUMATORI
☐ INCENERITORI (D10)
☐ IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1)
☐ IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R5, R7, R8, R9)
☐ ATTIVITA' DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13) E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D15)
☐ IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9)
☐ IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTIONE ANAEROBICA (R3)

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: |_____| CODICE FISCALE: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

TIPOLOGIA RIFIUTI GESTITI

QUANTITA' IN TONNELLATE / ANNO

		<1.000	tra 1.001 e 5.000	tra 5.001 e 20.000	tra 20.001 e 50.000	tra 50.001 e 100.000	tra 100.001 e 250.000	tra 250.001 e 1.000.000	>1.000.000
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
INERTI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RIFIUTI URBANI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CATEGORIA: ALTRO

CONSORZI	☐	INTERMEDIARI	☐	CENTRO RACCOLTA/ PIATTAFORMA	☐	TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI	☐	ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI O LORO SOCIETA' DI SERVIZI	☐

CATEGORIA: RIFIUTI SOLIDI REGIONE CAMPANIA

ABITANTI

		fino a 5.000	tra 5.001 e 20.000	tra 20.001 e 50.000	tra 50.001 e 100.000	tra 100.001 e 500.000	>500.000
COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

2A.4 DELEGATI DELL'UNITA' LOCALE ASSOCIATI AL DISPOSITIVO ELETTRONICO

Delegato/i (Indicare fino ad un massimo di tre Delegati da associare al dispositivo elettronico).

NOME: |_____|

COGNOME: |_____|

CODICE FISCALE: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |_____|_____|

FAX: |_____|_____|

E MAIL: |_____| @ |_____|

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore.
Riportare il numero progressivo dell'Unità Locale di riferimento così come indicato nella sottosezione 2.1 |_____|_____|_____|

Riportare il nome identificativo dell'Unità Operativa così come indicato nella sottosezione 2A.2

|_____|

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: _____ CODICE FISCALE: _____

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

Indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: _____

FAX: _____

E MAIL: _____ @ _____

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

Indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: _____

FAX: _____

E MAIL: _____ @ _____

NOTA: La Sezione 2A deve essere compilata in tutte le sue parti. La Sezione 2A deve essere compilata per ciascuna categoria di iscrizione nell'Unita Locale oppure Unità Operativa che fa riferimento all'Unità Locale indicata nella sezione 2.1.
Nel caso in cui si sia indicato solo nella sottosezione 2.5 UN DISPOSITIVO USB UNICO, i delegati devono essere gli STESSI per tutte le attività.

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore.
Riportare il numero progressivo dell'Unità Locale di riferimento così come indicato nella sottosezione 2.1 _____

Riportare il nome identificativo dell'Unità Operativa così come indicato nella sottosezione 2A.2

_____

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: |_____| CODICE FISCALE: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SEZIONE 3 - ATTIVITA' DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

La presente sezione va compilata solo dagli Operatori che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti che dovranno dotarsi di un solo dispositivo USB indipendentemente dal numero di Unità Locali dell'Impresa e di tanti dispositivi USB e Black Box quanti sono i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.

3.1 CATEGORIE D'ISCRIZIONE:

CATEGORIA

TRASPORTATORI	☐	TRASPORTATORI CONTO PROPRIO (Iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.L.gs. 152/2006)	☐

TIPOLOGIA RIFIUTI TRASPORTATI — **QUANTITA' AUTORIZZATA (t/anno)**

		fino a 3.000	fino a 6.000	fino a 15.000	fino a 60.000	fino a 200.000	oltre 200.000
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CATEGORIA — **Popolazione complessivamente servita autorizzata**

		fino a 5.000	tra 5.001 e 20.000	tra 20.001 e 50.000	tra 50.001 e 100.000	tra 100.001 e 500.000	>500.000
TRASPORTATORI RIFIUTI SOLIDI URBANI REGIONE CAMPANIA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

3.2 DELEGATI ASSOCIATI AL DISPOSITIVO ELETTRONICO DELLA SEDE LEGALE

Delegato/i (indicare fino ad un massimo di tre Delegati da associare al dispositivo elettronico)

NOME: |_____|

COGNOME: |_____|

CODICE FISCALE: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |_____|_____|

FAX: |_____|_____|

E MAIL: |_____| @ |_____|

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: _____ CODICE FISCALE: _____

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: _____

FAX: _____

E MAIL: _____ @ _____

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: _____

FAX: _____

E MAIL: _____ @ _____

3.3 NUMERO DI DISPOSITIVI USB PER I VEICOLI DI TRASPORTO

NUMERO DI DISPOSITIVI USB PER I VEICOLI: _____

L'Operatore dovrà dotarsi di un dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto dei rifiuti iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

NOTA: La Sezione 3 deve essere compilata in tutte le sue parti.

3.2 Modulo di autocertificazione

MODULO D'ISCRIZIONE AL SISTRI N°2

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello in modo leggibile in ogni sua parte

SEZIONE 1 - DATI GENERALI

Questo modulo contiene Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo Unico sulla documentazione amministrativa.
Il sottoscrittore è consapevole delle Sanzioni Penali e Amministrative previste dall'art. 76 del Testo Unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che i dati predetti saranno sottoposti ai controlli previsti dall'art. 71 del Testo Unico.

1.1 DATI IDENTIFICATIVI

RAGIONE SOCIALE: |_____|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

1.2 SEDE LEGALE

INDIRIZZO: |_____|

NUMERO CIVICO |___|___|___|___|___| CAP: |___|___|___|___|___|

COMUNE: |_____|

PROVINCIA: |___|___| REGIONE: |_____|

1.3 RAPPRESENTANTE LEGALE

NOME: |_____|

COGNOME: |_____|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

1.4 MODALITA' E RECAPITI DELLA PERSONA DA CONTATTARE PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE

NOME: |_____|

COGNOME: |_____|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |_____|_____|

FAX: |_____|_____|

E MAIL: |_____| @ |_____|

1.5 NUMERO UNITA' LOCALI

In questa sezione va indicato il numero totale delle Unità Locali per le quali è richiesta l'iscrizione al sistema SISTRI, come descritto nel Decreto. Nel caso in cui la Sede Legale sia anche Sede Operativa va anch'essa conteggiata.

NUMERO DELLE UNITA' LOCALI: |___|___|___|

NOTA: La Sezione 1 deve essere compilata una sola volta da parte dell'Operatore che si iscrive al SISTRI.

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: |_____| CODICE FISCALE: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SEZIONE 2 - DATI GENERALI RELATIVI ALLA SEDE LEGALE/OPERATIVA OPPURE ALLE UNITA' LOCALI (ove esistenti)

Questa sezione va compilata per ciascuna Unità Locale. Questa sezione va compilata anche nel caso in cui la Sede Legale sia anche la Sede operativa.
Per le informazioni relative agli Operatori che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti la presente sezione è sostituita dalla sezione 3). I trasportatori in conto proprio (212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) devono compilare anche la sezione 3.
Nel caso in cui l'Operatore abbia indicato nella sottosezione 1.5 più Unità Locali, dovrà compilare più copie della Sezione in oggetto.

2.1 SEDE UNITA' LOCALE N°: |___|___|___| (indicare il numero progressivo dell'Unità Locale).

INDIRIZZO: |_____|

NUMERO CIVICO |___|___|___|___|___| CAP: |___|___|___|___|___|

COMUNE: |_____|

PROVINCIA: |___|___| REGIONE: |_____|

2.2 ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE (facoltativo)

NOME: |_____|

SEDE: |_____|

Per gli Operatori iscritti ad una delle Associazioni imprenditoriali che preferiscano ritirare i dispositivi presso le Associazioni stesse, indicare il nome e la sede di tale associazione.

2.3 ULTERIORI DATI PER UNITA' LOCALE

NUMERO UNITA' LAVORATIVE: |___|___|___|___|___|___|___|___|

Il numero di ULA (unità lavorative anno) di ciascuna unità locale è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno; mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai precedenti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento della comunicazione dei dati.

2.4 MODALITA' DI RICHIESTA DEI DISPOSITIVI USB

Specificare se i dispositivi USB sono richiesti (barrare una ed una sola delle possibilità):

☐ PER CATEGORIA DI ISCRIZIONE SEDE DELL'UNITA' LOCALE/OPERATIVA

☐ PER CATEGORIA D'ISCRIZIONE DELL'UNITA' OPERATIVA
In questo caso indicare il numero di Unità Operative per cui si chiede il dispositivo Usb. Il numero di Unità Operative per i quali si chiede il dispositivo USB è: |___|___|___|

2.5 NUMERO DI DISPOSITIVI USB RICHIESTI PER UNITA' LOCALE

Nel caso in cui una Unità Locale oppure una Unità Operativa eserciti più attività di cui all'Allegato II, l'Operatore è tenuto ad iscrivere l'Unità Locale oppure l'Unità Operativa per ciascuna categoria. Nel caso in cui tali attività siano delegate ai medesimi soggetti, l'Operatore ha la possibilità di richiedere un dispositivo USB unico per tutte le attività oppure un dispositivo USB diverso per ciascuna attività esercitata nell'Unità Locale o Unità Operativa.

☐ DISPOSITIVO USB UNICO (Solo nel caso in cui siano indicati i medesimi delegati per Tutte le attività)

☐ UN DISPOSITIVO USB PER CIASCUNA CATEGORIA

NOTA: La Sezione 2 deve essere compilata in tutte le sue parti (tranne la sottosezione 2.2, facoltativa). La Sezione 2 deve essere compilata per ciascuna Unità Locale che viene iscritta al SISTRI, fotocopiando il presente modulo.

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: |_____| CODICE FISCALE: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SEZIONE 2A - DATI RELATIVI AL RILASCIO DEL DISPOSITIVO USB

Questa sezione deve essere compilata per ciascuna categoria esercitata dall'Unita Locale indicata nella sezione 2.1 oppure per ciascuna categoria di iscrizione dell'Unità Operativa che fa riferimento all'Unità Locale indicata nella sezione 2.1.
Nel caso di più categorie di iscrizione e di richiesta di più dispositivi USB, dovranno essere compilate più copie della sezione in oggetto, una per ciascuna categoria di iscrizione.

2A.1 INDICAZIONE DEL NUMERO PROGRESSIVO DELL'UNITA' LOCALE DI RIFERIMENTO (indicata nella sottosezione 2.1): |___|___|___|

Indicare il numero progressivo dell'Unità Locale indicata nella sezione 2.1

2A.2 INDICAZIONE DEL NOME IDENTIFICATIVO DELL'UNITA' OPERATIVA:

|_____|

(da indicare solo se nella sottosezione 2.4 è stato indicata la richiesta dei dispositivi USB per Unità Operativa)

Indicare un nome identificativo per l'Unità Operativa a cui si riferisce la Sezione 2A.

2A.3 CATEGORIE DI ISCRIZIONE:

Le Categorie d'Iscrizione sono quelle di cui all'Allegato II. Barrare una sola CATEGORIA.
Nel caso di più Categorie per Unità Locale compilare più copie della Sezione 2A.

CATEGORIA: PRODUTTORI / DETENTORI

☐ PRODUTTORI / DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI

TIPOLOGIA RIFIUTI PRODOTTI

NUMERO DI ADDETTI PER UNITA' LOCALE

		<10	DA 11 A 50	DA 51 A 250	DA 251 A 500	>500
☐ RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐ RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CATEGORIA: SMALTITORI / RECUPERATORI

☐ DISCARICHE (D1,D5,D12) ☐ DEMOLITORI / ROTTAMATORI ☐ FRANTUMATORI ☐ INCENERITORI (D10) ☐ IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1) ☐

☐ IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R5, R7, R8, R9) ☐ ATTIVITA' DI RECUPERO (R3, R10, R11, R12, R13) E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D15) ☐ IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9) ☐

☐ IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTIONE ANAEROBICA (R3)

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: _____ CODICE FISCALE: _____

TIPOLOGIA RIFIUTI GESTITI

QUANTITA' IN TONNELLATE / ANNO

		<1000	tra 1001 e 5000	tra 5.001 e 20.000	tra 20.001 e 50.000	tra 50.001 e 100.000	tra 100.001 e 250.000	tra 250.001 e 1.000.000	>1.000.000
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
INERTI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RIFIUTI URBANI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CATEGORIA: ALTRO

CONSORZI	☐	INTERMEDIARI	☐	CENTRO RACCOLTA/ PIATTAFORMA	☐	TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI	☐	ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI O LORO SOCIETA' DI SERVIZI	☐

CATEGORIA: RIFIUTI SOLIDI REGIONE CAMPANIA

ABITANTI

		fino a 5.000	tra 5.001 e 20.000	tra 20.001 e 50.000	tra 50.001 e 100.000	tra 100.001 e 500.000	>500.000
COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

2A.4 DELEGATI DELL'UNITA' LOCALE ASSOCIATI AL DISPOSITIVO ELETTRONICO

Delegato/i (Indicare fino ad un massimo di tre Delegati da associare al dispositivo elettronico).

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: _____

FAX: _____

E MAIL: _____ @ _____

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore.
Riportare il numero progressivo dell'Unità Locale di riferimento così come indicato nella sottosezione 2.1 _____

Riportare il nome identificativo dell'Unità Operativa così come indicato nella sottosezione 2A.2

_____

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: |_____| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOME: |_____|

COGNOME: |_____|

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |_____|_____|

FAX: |_____|_____|

E MAIL: |_____| @ |_____|

NOME: |_____|

COGNOME: |_____|

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |_____|_____|

FAX: |_____|_____|

E MAIL: |_____| @ |_____|

NOTA: La Sezione 2A deve essere compilata in tutte le sue parti. La Sezione 2A deve essere compilata per ciascuna categoria di iscrizione nell'Unita Locale oppure Unità Operativa che fa riferimento all'Unità Locale indicata nella sezione 2.1.
Nel caso in cui si sia indicato solo nella sottosezione 2.5 UN DISPOSITIVO USB UNICO, i delegati devono essere gli STESSI per tutte le attività.

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore.
Riportare il numero progressivo dell'Unità Locale di riferimento così come indicato nella sottosezione 2.1 |_____|_____|_____|

Riportare il nome identificativo dell'Unità Operativa così come indicato nella sottosezione 2A.2

|_____|

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: _____ CODICE FISCALE: _____

SEZIONE 3 - ATTIVITA' DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

La presente sezione va compilata solo dagli Operatori che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti che dovranno dotarsi di un solo dispositivo USB indipendentemente dal numero di Unità Locali dell'Impresa e di tanti dispositivi USB e Black Box quanti sono i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.

3.1 CATEGORIE D'ISCRIZIONE:

CATEGORIA

TRASPORTATORI	☐	TRASPORTATORI CONTO PROPRIO (Iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.L.gs. 152/2006)	☐

TIPOLOGIA RIFIUTI TRASPORTATI — **QUANTITA' AUTORIZZATA (t/anno)**

		fino a 3.000	fino a 6.000	fino a 15.000	fino a 60.000	fino a 200.000	oltre 200.000
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CATEGORIA — **Popolazione complessivamente servita autorizzata**

		fino a 5.000	tra 5.001 e 20.000	tra 20.001 e 50.000	tra 50.001 e 100.000	tra 100.001 e 500.000	>500.000
TRASPORTATORI RIFIUTI SOLIDI URBANI REGIONE CAMPANIA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

3.2 DELEGATI ASSOCIATI AL DISPOSITIVO ELETTRONICO DELLA SEDE LEGALE

Delegato/i (Indicare fino ad un massimo di tre Delegati da associare al dispositivo elettronico)

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: _____

FAX: _____

E MAIL: _____ @ _____

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: _____ CODICE FISCALE: _____

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

Indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: _____

FAX: _____

E MAIL: _____ @ _____

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

Indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: _____

FAX: _____

E MAIL: _____ @ _____

3.3 NUMERO DI DISPOSITIVI USB PER I VEICOLI DI TRASPORTO

NUMERO DI DISPOSITIVI USB PER I VEICOLI: _____

L'Operatore dovrà dotarsi di un dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto dei rifiuti iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

NOTA: La Sezione 3 deve essere compilata in tutte le sue parti.

DATA _____ FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE: _____

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi del art. 38 D.P.R. - n.445/2000.

CAPITOLO IV: Il ruolo delle Camere di Commercio e delle Associazioni imprenditoriali

Introduzione

L'operatività dell'intero sistema Sistri è determinata e definita dal decreto ministeriale e da due protocolli di intesa:

- quello tra Unioncamere ed il Ministero dell'Ambiente;
- quello tra Unioncamere e le Associazioni imprenditoriali.

4.1 Le Camere di Commercio

L'accordo di programma stipulato tra Unioncamere e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo quanto indicato dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009 prevede che:
le Camere di Commercio provvedono alla consegna dei dispositivi USB ai seguenti soggetti:

- imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, esclusi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152/2006;
- commercianti e intermediari;
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

La consegna avviene presso la sede della Camera di Commercio della provincia dove è ubicata la sede legale dell'operatore o nel caso in cui l'operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.

le camere di commercio competenti per territorio svolgano, per quanto riguarda il rilascio dei dispositivi ai produttori, le seguenti attività:

- verificare i dati anagrafici, previsti dal DM, comunicati al momento dell'iscrizione dagli operatori, tramite confronto con il registro delle imprese;
- pianificare le consegne dei dispositivi USB agli utenti, sulla base dell'elenco dei soggetti iscritti, e comunicare il calendario dei ritiri agli operatori via fax o mail e alle organizzazioni rappresentative delle singole imprese delegate;
- effettuare in sede di consegna dei dispositivi le operazioni di identificazione degli operatori, di verifica della correttezza e della completezza della documentazione prodotta e dell'effettuazione e della correttezza dei pagamenti dei contributi versati al Ministero così come previsto dal Dm e dei diritti di segreteria;
- consegnare agli operatori i dispositivi USB e l'ulteriore documentazione prevista dal DM;

- archiviare la documentazione prodotta dall'impresa e trasmetterla al Ministero.

4.2 Le Associazioni imprenditoriali

Per l'espletamento delle attività previste le Camere di Commercio si avvalgono, previa stipula di apposita Convenzione, delle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali o delle società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 7 prevede la possibilità, per i soggetti ivi indicati, previa iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, di adempiere agli obblighi stabiliti dal Decreto tramite delega alle Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate, o società di servizi di loro diretta emanazione. In tale ipotesi le citate Associazioni, o loro società di servizi, sono tenute ad iscriversi al SISTRI e provvedono alla compilazione del Registro Cronologico e delle singole schede SISTRI.

La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI rimane, comunque, a carico del soggetto delegante.

Il comma 2 prevede la procedura per la movimentazione dei rifiuti in caso di delega all'Associazione imprenditoriale per i produttori che non dispongano di un computer e, pertanto, non possano seguire la procedura ordinaria, che implica l'inserimento della USB del trasportatore nel computer del produttore.

Le parti del Protocollo di intesa tra Unioncamere ed Associazioni imprenditoriali si impegnano a consultarsi periodicamente circa l'avanzamento delle attività e ad evidenziare eventuali criticità che Unioncamere potrà riportare all'interno del Gruppo di lavoro tecnico previsto dall'articolo 10 del protocollo di intesa Ministero-Unioncamere.

Non rientrano nell'oggetto del Protocollo di Intesa tra Unioncamere ed Associazioni imprenditoriali la distribuzione dei dispositivi USB e delle Black box alle imprese di trasporto iscritte all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali.

Il Protocollo di intesa, in particolare, si sostanzia nei seguenti punti:

Sistemi informativi

La Camera di Commercio mette a disposizione delle Associazioni un sistema informativo che consente le seguenti attività:

- gestione del calendario delle consegne;
- verifica e riscontro del materiale da controllare al momento della raccolta della documentazione;
- inserimento dell'indicazione dell'avvenuta consegna;
- stampa della ricevuta.

L'accesso al sistema avverrà via telematica, entro 5 giorni dalla stipula della Convenzione previa comunicazione, da parte dell'associazione, dei nominativi ai quali vanno intestate le credenziali di accesso. La Camera di Commercio renderà disponibile un manuale e una casella postale dedicata per la risoluzione di problemi di natura tecnica.

Attività di controllo

La Camera di Commercio:

- riceve dal SISTRI l'elenco delle imprese che hanno presentato la domanda di iscrizione;
- controlla i dati comunicati al SISTRI dall'Unità locale, ed in particolare, tramite l'interoperabilità con il registro delle imprese verifica che:
  - il codice fiscale sia presente nel Registro delle imprese;
  - che il codice fiscale corrisponda alla ragione sociale dell'impresa;
  - che l'indirizzo della sede legale dell'impresa sia corretto;
  - il soggetto indicato al momento dell'iscrizione come legale rappresentante sia iscritto al registro delle imprese tra i titolari di cariche o qualifiche per quell'impresa;
  - le unità locali indicate siano regolarmente costituite presso il registro imprese della provincia;
  - le unità locali siano registrate all'indirizzo indicato all'iscrizione.

- restituisce al SISTRI l'elenco degli iscritti associato ai dati originali, le informazioni verificate così come risultanti dal registro delle imprese. Qualora non fosse possibile identificare correttamente l'unità locale che ha presentato domanda di iscrizione, segnala l'evento a SISTRI. Sarà compito del SISTRI interagire con gli operatori per chiedere eventuali chiarimenti o integrazioni necessari per il buon esito delle richieste di iscrizione.

Attività di prenotazione dei dispositivi elettronici

La Camera di Commercio:

- riceve i dispositivi elettronici configurati e li immagazzina in apposito sito;
- consulta l'elenco delle unità locali che:
  - hanno presentato la domanda di iscrizione al Sistri;
  - hanno superato il controllo sulla correttezza dei dati;
  - hanno dichiarato, nel modulo di iscrizione al SISTRI, di volersi avvalere per il rilascio del dispositivo elettronico di associazioni imprenditoriali firmatarie di accordi a livello territoriale;
  - sono state segnalate dal SISTRI per l'avvenuta spedizione dei dispositivi elettronici.

- comunica alle singole Associazioni firmatarie della Convenzione con la Camera di Commercio l'elenco delle unità locali che hanno dichiarato di avvalersi dell'Associazione, estratto dal proprio sistema informativo.

Qualora l'elenco comprenda imprese che hanno indicato erroneamente il nominativo dell'associazione, provvede a contattarle separatamente.

Attività di consegna dei dispositivi elettronici

La Camera di Commercio:

- concorda con l'Associazione la data per la consegna dei dispositivi elettronici;
- verifica l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria alla Camera di commercio;
- riceve e verifica la completezza della documentazione, relativa ad ogni singola impresa, già verificata dall'Associazione che si assume la responsabilità della conformità del materiale consegnato;
- consegna all'associazione i dispositivi USB relativi alle unità locali per le quali l'associazione ha presentato la documentazione alla Camera di Commercio;
- comunica al SISTRI l'avvenuta consegna dei dispositivi alle imprese, una volta ricevutane l'informazione dall'associazione, tramite il sistema messo a disposizione dalle Camere di Commercio;
- archivia e trasmette al Ministero la documentazione raccolta.

Compiti dell'Associazione imprenditoriale

Le imprese possono delegare alle Associazioni che hanno sottoscritto gli accordi con le Camere di Commercio a livello territoriale, l'iscrizione al SISTRI.
L'associazione, per ogni produttore che ha iscritto al SISTRI, svolge le seguenti attività, anche avvalendosi del sistema informatico reso disponibile dalle Camere di Commercio:

- ritira gli attestai di versamento comprovanti l'avvenuto pagamento del contributo al SISTRI e ne verifica la congruenza per quanto riguarda gli importi e le modalità;
- ritira gli attestati di versamento comprovanti l'avvenuto pagamento del diritto di segreteria alla CCIAA e ne verifica la congruità per quanto riguarda gli importi o in alternativa versa gli importi previsti via Telemaco Pay;
- ritira il modulo di autocertificazione sottoscritta ai sensi degli articolo 46 e 47 del DPR 445/2000 riportante i dati dell'Unità locale al fine di verificarne la corrispondenza con i dati risultanti dalla verifica eseguita da parte delle Camere;
- verifica il documento di identità del legale rappresentante allegato all'autocertificazione, acquisendone copia;
- ritira la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati, firmata dal legale rappresentante dell'impresa;
- ritira la dichiarazione di impegno all'uso corretto dei dispositivi, firmata dal legale rappresentante dell'impresa;
- verifica che il richiedente, se diverso dal legale rappresentane, disponga di delega del legale rappresentante formulata secondo quanto previsto dal decreto di riferimento.

Inoltre l'associazione per quanto riguarda la consegna della documentazione alla Camera di Commercio:

costituisce per ogni produttore un fascicolo contenente i seguenti documenti:

- ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI previsto nell'Allegato II relativo alla/alle categorie di appartenenza;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione come risultanti dall'espletamento delle procedure di controllo di cui all'articolo 3 punto c);
- fotocopia leggibile di un documento di identità del rappresentante legale dell'azienda in corso di validità;
- qualora siano stati individuati uno o più delegati, fotocopia leggibile del/i documenti di identità del/i delegato/i;
- delega conferita al soggetto che effettua il ritiro;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati;
- dichiarazione di impegno all'uso corretto dei dispositivi.
- consegna i fascicoli alla Camera di Commercio, entro 20 giorni dalla data di iscrizione al SISTRI dell'impresa;
- riceve dalla CCIAA i dispositivi USB.

Per quanto riguarda, invece, la consegna dei dispositivi alle imprese:

- fissa la data di consegna alle imprese, tempestivamente e comunque entro 10 giorni dall'effettuazione del ritiro presso le Camere di Commercio, il plico contenete il dispositivo elettronico e la busta contenente la password;
- sottopone alla firma dell'impresa una ricevuta di avvenuta consegna; a tal fine può utilizzare il sistema informativo messo a disposizione da parte della CCIAA;
- registra, utilizzando il sistema informatico messo a disposizione da parte della CCIAA, l'informazione dell'avvenuta consegna all'impresa.

Per ogni dispositivo rilasciato la Camera di Commercio corrisponde all'Associazione un importo.

Scheda riassuntiva: il ruolo delle Associazioni imprenditoriali

Ruolo delle associazioni imprenditoriali				
N.	**Categoria di impresa**	**Adesione al SISTRI**	**Aderiscono al SISTRI, usufruiscono delle agevolazioni e hanno un computer in azienda**	**Aderiscono al SiSTRI, usufruiscono delle agevolazioni ma non hanno un computer in azienda**
1	le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;	facoltativa	L'impresa delega l'Associazione alla compilazione del proprio Registro Cronologico e della scheda SISTRI – Area Movimentazione. L'Associazione accede al SISTRI e compila in base alle informazioni fornite dall'impresa il Registro Cronologico – Area Movimentazione della scheda SISTRI e lo firma elettronicamente. L'impresa può accedere successivamente al SISTRI e verificare i dati inseriti.	L'impresa delega l'Associazione alla compilazione del proprio Registro Cronologico e della scheda SISTRI – Area Movimentazione. L'Associazione accede al SISTRI e compila in base alle informazioni fornite dall'impresa, il Registro Cronologico – Area Movimentazione scheda SISTRI e lo firma elettronicamente. Nel caso di movimentazione del rifiuto, l'Associazione accede al SISTRI e compila in base alle informazioni fornite dall'impresa, la scheda SISTRI – Area Movimentazione. L'Associazione contatta il trasportatore che accede al SISTRI e compila le proprie sezioni, e stampa due copie della scheda SISTRI – Area Movimentazione. Il conducente si reca presso il produttore, fa firmare le due copie al produttore. Una copia rimane al produttore e l'altra accompagna il trasporto. Al rientro del mezzo in azienda il trasportatore accede al SISTRI ed inserisce data e ora di presa in carico del rifiuto da parte del conducente, Per quanto riguarda il destinatario, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto.
2	le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006;	facoltativa		
3	gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila che producono rifiuti pericolosi;	obbligatoria		
4	gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila che producono rifiuti non pericolosi;	facoltativa		

5	gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a euro ottomila che producono rifiuti non pericolosi;	facoltativa		
6	Le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 30 kg o 1t al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, DLgs n.152/2006	obbligatoria		
7	I soggetti la cui produzione non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi	obbligatoria se non rientrano nelle categorie 1, 4 e 5		
8	I soggetti la cui produzione non eccede le due tonnellate di rifiuti pericolosi	obbligatoria		

All'Associazione imprenditoriale è assegnato un dispositivo elettronico che le consente l'accesso al sistema e la compilazione della documentazione prevista per conto di tutte le imprese deleganti.

PARTE II: SCHEDE OPERATIVE DI ISCRIZIONE

Introduzione

La scheda SISTRI del rifiuto è un documento elettronico, che si compone di due diverse sezioni:

- Area Registro Cronologico
- Area Movimentazione Rifiuto

Tali sezioni devono essere compilate da ciascun soggetto coinvolto nel processo di gestione del rifiuto in momenti distinti, sulla base delle diverse responsabilità.
Alcune sezioni devono essere compilate dai diversi soggetti coinvolti nel processo di gestione del rifiuto (azienda di produzione del rifiuto, azienda di trasporto, azienda di destinazione del rifiuto, etc.) al momento della produzione o della movimentazione del rifiuto.
Altre sezioni ("Registro Cronologico") sono compilate dal SISTRI sulla base delle informazioni inserite dagli utenti al completamento delle singole fasi di gestione del rifiuto.

L'utente può accedere alla sezione relativa al "Registro Cronologico" per visualizzare le movimentazioni effettuate e stamparne le copie necessarie.

Le schede SISTRI presenti nell'Allegato III del Decreto sono le seguenti:

- SCHEDA SISTRI PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI SPECIALI;
- SCHEDA SISTRI – COMUNE REGIONE CAMPANIA;
- SCHEDA SISTRI TRASPORTATORE RIFIUTI SPECIALI;
- SCHEDA SISTRI TRASPORTATORE RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE CAMPANIA;
- SCHEDA PRODUTTORE/TRASPORTATORE IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI
- SPECIALI PERICOLOSI FINO AD UN MASSIMO DI TRENTA CHILI/TRENTA LITRI AL GIORNO E DI RIFIUTI NON PERICOLOSI;
- SCHEDA CONCESSIONARIO/GESTORE CASE COSTRUTTRICI/AUTOMERCATO;
- SCHEDA SISTRI GESTORI:
- SCHEDA IMPIANTO DI DISCARICA RIFIUTI PERICOLOSI/NON PERICOLOSI/INERTI;
- SCHEDA IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE MOBILE;
- SCHEDA IMPIANTO DI INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO;
- SCHEDA GESTORE RAEE;
- SCHEDA GESTORE IMPIANTO DI DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO;
- SCHEDA GESTORE IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE VEICOLI FUORI USO;
- SCHEDA SISTRI GESTORE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI;
- SCHEDA SISTRI COMMERCIANTE/INTERMEDIARIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE;
- SCHEDA SISTRI CONSORZI ISTITUITI PER IL RECUPERO ED IL RICICLAGGIO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI.

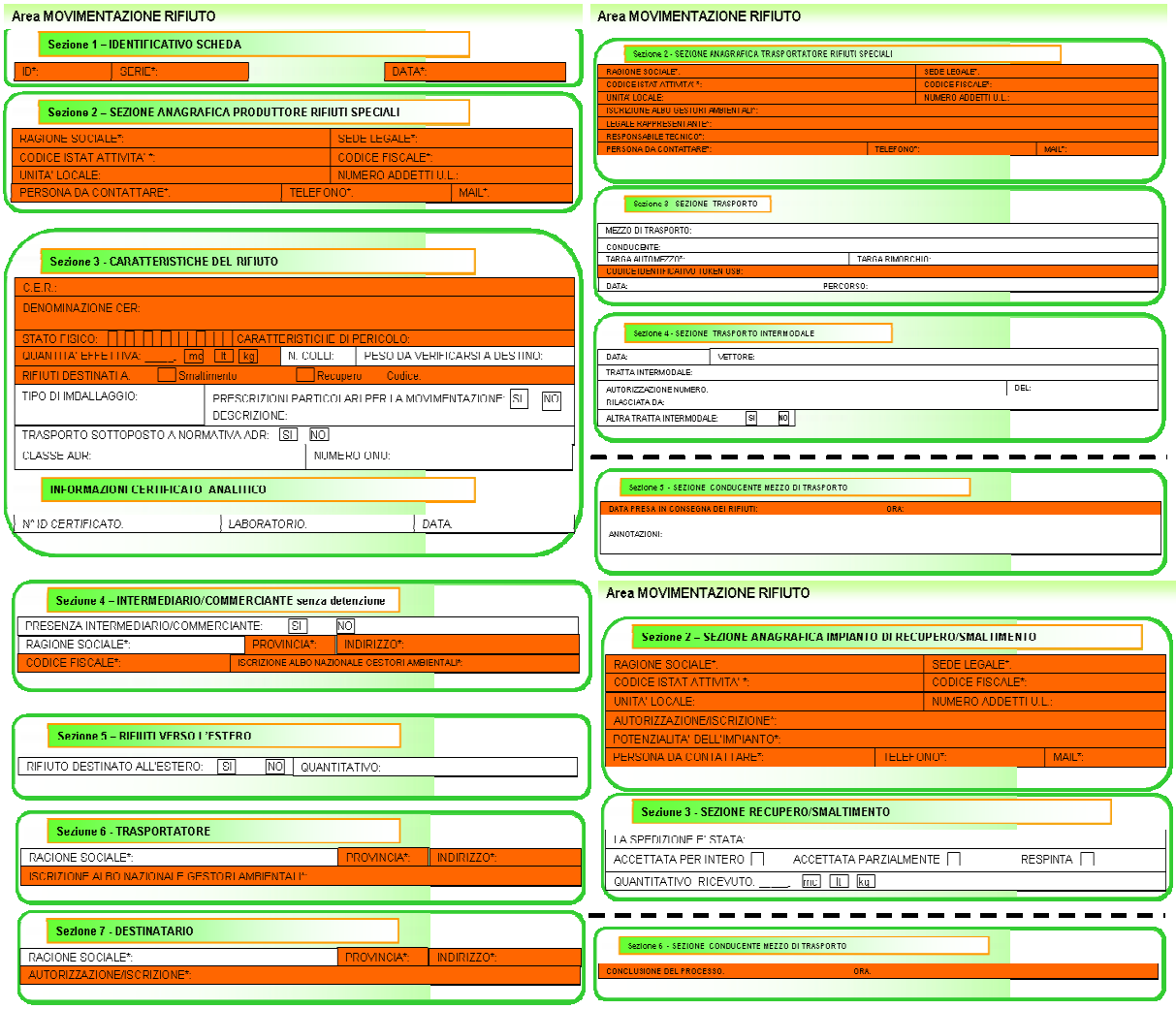
Viene riportata di seguito l'illustrazione del Registro Cronologico e la descrizione del flusso operativo di base della scheda SISTRI – Area Movimentazione rifiuto.

Area REGISTRO CRONOLOGICO

REGISTRO CRONOLOGICO

CODICE OPERAZIONE	DATA	TIPOLOGIA OPERAZIONE	RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO	CER	DENOMINAZIONE CER	QUANTITA'	UNITA' DI MISURA	STATO FISICO	CARATTERISTICHE DI PERICOLO	PAESE DESTINATARIO	NOME E INDIRIZZO DELL'IMPIANTO	COD.REG.1013/2006 ICE	N. NOTIFICA	N. SERIE SPEDIZIONE	RIFIUTO DESTINATO A: RECUPERO/SMALTIMENTO (ALL.I E II Dir.2000/90/CE)	ID SCHEDA SISTRI	PESO VERIFICATO A DESTINO	ANNOTAZIONI

Tale sezione viene compilata dal produttore/detentore dei rifiuti entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto e contiene le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto. Il SISTRI a seguito della movimentazione dei rifiuti (dall'impianto di produzione all'impianto di destinazione) compila automaticamente la riga dell'Area Registro Cronologico, corrispondente alla movimentazione effettuata, per quanto riguarda il Registro Cronologico di tutte le altre figure presenti nell'attività di gestione del rifiuto.



Quando il produttore decide di movimentare un rifiuto accede al SISTRI, si autentica tramite le credenziali di accesso al sistema che gli sono state consegnate in sede di iscrizione e seleziona nella scheda SISTRI – Area Registro Cronologico il codice CER con il corrispondente quantitativo.
Terminata questa operazione, in automatico il SISTRI genera una scheda SISTRI – Area Movimentazione, contenente tutte le informazioni inserite precedentemente dall'utente nel suo Registro ed avente uno specifico codice identificativo che accompagnerà il rifiuto durante tutto il suo percorso.

A questo punto per il produttore non rimane che compilare gli ultimi campi previsti quali: numero colli, se il rifiuto è soggetto a procedura ADR, l'eventuale presenza di un intermediario, l'indicazione dell'impianto di destinazione e il caricamento del certificato analitico qualora previsto. Compilata la parte di scheda di competenza del produttore, il delegato dell'azienda di trasporto coinvolto nella movimentazione accede al SISTRI, si autentica tramite le credenziali che gli sono state consegnate in fase di iscrizione e compila la scheda SISTRI – Area Movimentazione, precedentemente aperta dal produttore, per la parte di sua competenza. I campi che il delegato dell'azienda di trasporto deve compilare sono: mezzo utilizzato, conducente, targa, data della movimentazione, percorso ed eventuale tratta intermodale. In questa fase del processo interviene il conducente del mezzo che, partito dalla sua azienda con l'autoveicolo dotato della corrispondente black box, del relativo dispositivo USB e di

una copia della scheda SISTRI – Area Movimentazione, si reca dal produttore per prendere in carico i rifiuti oggetto della movimentazione. Terminato il carico dei rifiuti sul mezzo di trasporto, il conducente inserisce il dispositivo USB nel computer del produttore per dare il via al tracciamento del percorso. Giunto presso l'impianto di destinazione, dopo le verifiche da parte del gestore dell'impianto di destinazione, il delegato dell'azienda accede al SISTRI, si autentica tramite le credenziali che gli sono state consegnate in fase di iscrizione e compila la scheda SISTRI – Area Movimentazione, precedentemente aperta dal trasportatore, per la parte di sua competenza. I campi del delegato dell'azienda di destinazione risultano essere: spedizione accettata e quantitativo ricevuto.
Una volta eseguita la precedente operazione il SISTRI genera automaticamente per l'azienda di trasporto la riga di scarico del Registro Cronologico e compila automaticamente per il gestore dell'impianto di destinazione la riga di presa in carico dei rifiuti. Il ciclo di gestione dei rifiuti si conclude con l'inserimento del dispositivo USB da parte del conducente del mezzo nel computer del destinatario per l'invio al SISTRI dei dati memorizzati dalla black box durante il percorso.

I campi in rosso vengono inseriti automaticamente dal sistema SISTRI sulla base del Registro Cronologico e dei dati (ad es. Anagrafica) inseriti in precedenza

Il sistema SISTRI esegue un controllo su eventuali errori di inserimento da parte dell'utente nella fase di compilazione.

CAPITOLO I: Produttori/detentori

1.1 Scheda produttore/detentore rifiuti speciali

AREA REGISTRO CRONOLOGICO

Produttore/detentore Rifiuti speciali

Area Registro Cronologico

Codice operazione	Data	Tipologia operazione	Riferimento operazione carico	CER	Denominazione Cer	Quantità	Unità di misura	Stato fisico	Caratteristiche pericolo	Paese destinatario	Conferito a: ragione sociale ed indirizzo

Cod Reg 1013/2006/CE	N. Notifica	N. serie spedizione	Rifiuto destinato a recupero/Smaltimento (All I E II Dir. 2008/98/CE	ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni
FIRMA						

Area Movimentazione Rifiuto

Sezione I - Identificativo Scheda		
ID*	SERIE*	Data*

Sezione II - Sezione Anagrafica Produttore/Detentore rifiuti speciali														
Ragione Sociale*														
Rappresentante Legale*								Sede Legale*						
Indirizzo*							N*	Provincia*			Comune*		CAP*	
Codice Istat Attività *							Codice Fiscale*							
Unità locale														
Indirizzo*			N*			Provincia*			Comune*			CAP*		
Numero addetti U.L.														
Persona da contattare*				Telefono*						Mail*				
Sezione III - Caratteristiche del rifiuto														
CER														
Denominazione CER														
Descrizione														
Stato Fisico	1	2	3	4	5	6	7	Caratteristiche di pericolo						
Quantità effettiva____Kg	N. Colli							Peso da verificarsi a destino						
Rifiuti destinati a: Smaltimento: Quantità_____Kg Recupero Quantità:_____Kg Codice:														
Tipo di imballaggio:								Prescrizioni particolari per la movimentazione: si no Descrizione:						
Trasporto sottoposto a normativa ADR: Si No														
Classe ADR:								Numero ONU:						
INFORMAZIONI CERTIFICATO ANALITICO														
N ID Certificato				Laboratorio						Data				
Allega Documento														

Sezione IV - Intermediario/Commerciante senza detenzione

Presenza Intermediario/Commerciante: Si No				
Ragione Sociale *:				
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice Fiscale*:	Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali*			

Sezione V - Consorzio per il riciclaggio ed ilr recupero di particolari tipologie di rifiuti				
Presenza Consorzio: Si No				
Ragione Sociale *:				
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice Fiscale*:				

Sezione VI - Rifiuti verso l'estero				
Rifiuto destinato all'estero: Si No		Quantitativo:		
Codice Reg. 1013/2006/CE:				
Rifiuti destinati a: Smaltimento: Quantità_____Kg Recupero Quantità:_____Kg Codice:				
Paese di destinazione:				
Nome e indirizzo dell'impianto:				
Numero di notifica:				
N. Serie Spedizione:				
Allega Documento				

Sezione VII - Trasportatore				
Ragione Sociale *:				
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice Fiscale*:	Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali*			

Sezione VIII - Destinatario				
Ragione Sociale *:				
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice Fiscale*:	Autorizzazione/Iscrizione/Ordinanza*			

FIRMA

IMPORTANTE: con il simbolo * sono indicati i dati che vengono compilati automaticamente dal sistema SISTRI.

IMPORTANTE: nella sezione 5 è inserita l'area Consorzio che sarà compilata dall'utente solo quando si avvalga di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come itnermediario

Descrizione Tecnica Scheda Sistri – Produttore/Detentore Rifiuti Speciali

Area Registro Cronologico

Il produttore/detentore dei rifiuti speciali deve annotare nell'Area registro Cronologico della Scheda Sistri entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.
Il sistema Sistri a seguito delle movimentazione dei rifiuti compila automaticamente la riga dell'Area registro cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata.

Registro Cronologico Produttore/Detentore rifiuti Speciali

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (carico/scarico) alla quale si riferisce la registrazione;
RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: i numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in Kg;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto;
CONFERITO A: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO dell'impianto di destinazione;
COD.REG:1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità europea;
NUMEORO DI NOTIFICA: estremi del n. di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg. 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'All. I B del Regolamento 1013/2006;
RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

Al termine della compilazione della riga del Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB,

per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Area Movimentazione Rifiuto

Il produttore/detentore, nel momento di movimentare un rifiuto precedentemente caricato sul Registro Cronologico, deve aprire una nuova Area Movimentazione della Scheda SISTRI, compilando le specifiche sezioni.

Sezione I – Identificativo Scheda

Nella sezione I sono riportati i seguenti campi:

ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI;
DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI.

Sezione II – Sezione Anagrafica Produttore/Detentore Rifiuti Speciali

Nella Sezione II sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa produttrice del rifiuto
RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del legale rappresentante;
SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
CODICE ISTAT ATTIVITÀ: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale
CODICE FISCALE: del soggetto dichiarante
UNITA? LOCALE: sede presso la quale il dichiarante ha prodotto i rifiuti
INDIRIZZO, N., COMUNE e CAP: indirizzo completo dell'Unità locale
NUMERO ADDETTI UNITA? LOCALE: personale che opera a qualsiasi titolo e qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità locale del dichiarante
PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email della persona da contattare

Sezione III – Caratteristiche del RIFITUO

Nella sezione III sono riportati i seguenti campi:

CER: codice CER del rifiuto prodotto

DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto
DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto prodotto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto prodotto;
QUANTITÀ EFFETTIVA: quantità dei rifiuti che il produttore invia all'impianto di destinazione e unità di misura corrispondente espresso in Kg
NUMERO COLLI: numero dei colli da inviare all'impianto di recupero/smaltimento
PESO DA VERIFICARSI A DESTINO: indicare la scelta prevista (SI/NO)
RIFIUTI DESTINATI A: operazione di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE. Qualora un rifiuto (identificato dal medesimo CER) venga affidato ad un trasportatore con destinazioni diverse (recupero o smaltimento, o diverse operazioni di recupero o smaltimento) deve essere indicata la quantità avviata a ciascuna operazione e il relativo codice)
TIPO DI IMBALLAGGIO: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAIZONE: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico-fisiche deve essere soggetto a normativa ADR (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) Nel caso affermativo si devono compilare i campi:
Classe ADR: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
Numero ONU: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

Informazioni Certificato Analitico (se richiesto)

N.ID CERTIFICATO: numero identificativo del certificato di laboratorio che descrive le caratteristiche del rifiuto
LABORATORIO: nome del laboratorio che ha eseguito le analisi sul rifiuto
DATA: data del certificato
ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il certificato analitico in formato pdf se richiesto

Sezione IV – Intermediario/Commerciante senza detenzione

Nella Sezione IV sono riportati i seguenti campi:

PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione;
RAGION ESOCIALE: ragione sociale dell'impresa;

INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'intermediario/commerciante di rifiuti senza detenzione
CODICE FISCALE: dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione
ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile tale categoria Intermediario/commerciante presso L'albo Nazione Gestori Ambientali)

Sezione V – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

Nella Sezione V sono riportati i seguenti campi:

PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come Intermediario;
RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio;
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
CODICE FISCALE: del Consorzio

IMPORTANTE: tale sezione sarà compilata dall'utente solo quando si avvale di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

Sezione VI – Rifiuti verso l'estero

Nella Sezione VI sono riportati i seguenti campi:

RIFIUTO DESTINATO ALL'ESTERO: indicare se il rifiuto viene inviato all'estero;
QUANTITATIVO: quantità del rifiuto prodotto da inviare all'estero espresso in Kg;
COD.REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea
RIFIUTI DESATINATI A: operazione di gestione tra quelle previste negli Allegati I e II della Direttiva 2008/98/CE. Qualora un rifiuto (identificato dal medesimo CER) venga affidato ad un trasportatore con destinazioni diverse (recupero o smaltimento, o diverse operazioni di recupero o smaltimento) deve essere indicata la quantità avviata a ciascuna operazione e il relativo codice);
PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto
NOME ED INDIRIZZO DELL'IMPIANTO: indicazione del nome dell'impianto e dell'indirizzo completo dell'impianto di destinazione
NUMERO NOTIFICA: estremi del n. di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg 1013/2006
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'ALL I B del Regolamento 1013/2006
ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti restituito dall'impianto di destinazione

Sezione VII – Trasportatore

Nella Sezione VII sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa;
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'azienda di trasporto
ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciato dalla competente Sezione regionale dell'Albo gestori ambientali

IMPORTANTE: nel caso di trasporto transfrontaliero il produttore indica unicamente il Paese di appartenenza dell'impresa di trasporto estera di cui si avvale nella casella INDIRIZZO

Sezione VIII – Destinatario

Nella Sezione VIII sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa di destinazione;
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'azienda di destinazione
AUTORIZZAZIONE/ISCRIZIONE/ORDINANZA: estremi di autorizzazione, di iscrizione o ordinanza dell'impianto di destinazione

Al termine della compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Movimentazione Rifiuto della Scheda SISTRI. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

1.2 Scheda comuni della regione Campania

AREA REGISTRO CRONOLOGICO

Produttore/detentore Rifiuti speciali

Area Registro Cronologico

Codice operazione	Data	Tipologia operazione	Riferimento operazione carico	CER	Denominazione Cer	Quantità	Unità di misura	Stato fisico	Caratteristiche pericolo	Paese destinatario

Conferito a: ragione sociale ed indirizzo	Cod Reg 1013/2006/CE	N. Notifica	N. serie spedizione	Rifiuto destinato a recupero/Smaltimento (All I E II Dir. 2008/98/CE	ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni
FIRMA							

Area Movimentazione Rifiuto

Sezione I - Identificativo Scheda		
ID*	SERIE*	Data*

Sezione II - Sezione Anagrafica Comune Regione Campania										
Comune*										
Indirizzo*							N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Fax*			Telefono*				Email*		Web*	
Codice Fiscale*										
Sezione III - Caratteristiche del rifiuto										
CER										
Denominazione CER										
Descrizione										
Stato Fisico	1	2	3	4	5	6	7	Caratteristiche di pericolo		
Quantità effettiva___Kg	N. Colli							Peso da verificarsi a destino		
Rifiuti destinati a: Smaltimento: Quantità_____Kg Recupero Quantità:_____Kg Codice:										
Tipo di imballaggio:								Prescrizioni particolari per la movimentazione: si no Descrizione:		
Trasporto sottoposto a normativa ADR: Si No										
Classe ADR:								Numero ONU:		
INFORMAZIONI CERTIFICATO ANALITICO										
N ID Certificato							Laboratorio		Data	
Allega Documento										

Sezione IV - Eventuale raccolta multimateriale		
Quantità totale rifiuti con codice CER 15.06.01:___ Kg		
Quantità codice CER 15.01.01___Kg	Quantità codice CER 15.01.02:___Kg	Quantità Codice CER 15.01.03;___Kg
Quantità codice CER 15.01.04___Kg	Quantità codice CER 15.01.07:___Kg	Quantità Codice CER 15.01.09;___Kg
Quantità codice CER 20.01.01___Kg		

Sezione V - Intermediario/Commerciante senza detenzione				
Presenza Intermediario/Commerciante: Si No				
Ragione Sociale *:				
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice Fiscale*:	Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali*			

Sezione VI - Rifiuti verso l'estero				
Rifiuto destinato all'estero: Si No		Quantitativo:		
Codice Reg. 1013/2006/CE:				
Rifiuti destinati a: Smaltimento: Quantità_____Kg Recupero Quantità:_____Kg Codice:				
Paese di destinazione:				
Nome e indirizzo dell'impianto:				
Numero di notifica:				
N. Serie Spedizione:				
Allega Documento				

Sezione VII - Trasportatore				
Ragione Sociale *:				
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice Fiscale*:	Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali*			

Sezione VIII - Destinatario				
Ragione Sociale *:				
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*

Codice Fiscale*:	Autorizzazione/Iscrizione/Ordinanza*

FIRMA

IMPORTANTE: con il simbolo * sono indicati i dati che vengono compilati automaticamente dal sistema SISTRI.

Descrizione Tecnica Scheda Sistri – Comune Regione Campania

Area Registro Cronologico

Il Comune deve annotare nell'Area registro Cronologico della Scheda Sistri entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.
Il sistema Sistri a seguito delle movimentazione dei rifiuti compila automaticamente la riga dell'Area registro cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata.

Registro Cronologico Produttore/Detentore rifiuti Speciali

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (carico/scarico) alla quale si riferisce la registrazione;
RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: i numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in Kg;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto;
CONFERITO A: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO dell'impianto di destinazione;
COD.REG:1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità europea;
NUMEORO DI NOTIFICA: estremi del n. di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg. 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'All. I B del Regolamento 1013/2006;
RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

Al termine della compilazione della riga del Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB,

per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Area Movimentazione Rifiuto

Il Comune deve aprire una nuova Area Movimentazione della Scheda SISTRI, compilando le specifiche sezioni.

Sezione I – Identificativo Scheda

Nella sezione I sono riportati i seguenti campi:

ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI;
DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI.

Sezione II – Sezione Anagrafica Produttore/Detentore Rifiuti Speciali

Nella Sezione II sono riportati i seguenti campi:

COMUNE: indicazione del Comune
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede
FAX, TELEFONO, EMAIL, WEB: numero di fax, telefono, indirizzo di posta elettronica, sito web del Comune
CODICE FISCALE: del Comune

Sezione III – Caratteristiche del RIFITUO

Nella sezione III sono riportati i seguenti campi:

CER: codice CER del rifiuto prodotto
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto
DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto prodotto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto prodotto;
QUANTITÀ EFFETTIVA: quantità dei rifiuti che il produttore invia all'impianto di destinazione e unità di misura corrispondente espresso in Kg
NUMERO COLLI: numero dei colli da inviare all'impianto di recupero/smaltimento
PESO DA VERIFICARSI A DESTINO: indicare la scelta prevista (SI/NO)

RIFIUTI DESTINATI A: operazione di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE. Qualora un rifiuto (identificato dal medesimo CER) venga affidato ad un trasportatore con destinazioni diverse (recupero o smaltimento, o diverse operazioni di recupero o smaltimento) deve essere indicata la quantità avviata a ciascuna operazione e il relativo codice)
TIPO DI IMBALLAGGIO: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAIZONE: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico-fisiche deve essere soggetto a normativa ADR (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) Nel caso affermativo si devono compilare i campi:
Classe ADR: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
Numero ONU: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

Informazioni Certificato Analitico (se richiesto)

N.ID CERTIFICATO: numero identificativo del certificato di laboratorio che descrive le caratteristiche del rifiuto
LABORATORIO: nome del laboratorio che ha eseguito le analisi sul rifiuto
DATA: data del certificato
ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il certificato analitico in formato pdf se richiesto

Sezione IV – Raccolta Multimateriale

Nella Sezione IV, raccolta multimateriale, deve essere suddivisa la quantità totale di rifiuti, identificata dal codice CER 15.01.06, nelle diverse frazioni merceologiche. I campi sono:

QUANTITÀ TOTALE CODICE CER 15.01.06: quantità totale del rifiuto con codice CER 15.01.06;
QUANTITÀ CODICE CER 15.01.01: quantità del rifiuto con codice CER 15.01.01;
QUANTITÀ CODICE CER 15.01.02: quantità del rifiuto con codice CER 15.01.02;
QUANTITÀ CODICE CER 15.01.03: quantità del rifiuto con codice CER 15.01.03;
QUANTITÀ CODICE CER 15.01.04: quantità del rifiuto con codice CER 15.01.04;
QUANTITÀ CODICE CER 15.01.07: quantità del rifiuto con codice CER 15.01.07;
QUANTITÀ CODICE CER 15.01.09: quantità del rifiuto con codice CER 15.01.09;
QUANTITÀ CODICE CER 20.01.01: quantità del rifiuto con codice CER 20.01.01;

Sezione V – Intermediario/Commerciante senza detenzione

Nella Sezione IV sono riportati i seguenti campi:

PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione;
RAGION ESOCIALE: ragione sociale dell'impresa;
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'intermediario/commerciante di rifiuti senza detenzione
CODICE FISCALE: dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione
ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile tale categoria Intermediario/commerciante presso L'albo Nazione Gestori Ambientali)

Sezione VI – Rifiuti verso l'estero

Nella Sezione VI sono riportati i seguenti campi:

RIFIUTO DESTINATO ALL'ESTERO: indicare se il rifiuto viene inviato all'estero;
QUANTITATIVO: quantità del rifiuto prodotto da inviare all'estero espresso in Kg;
COD.REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea
RIFIUTI DESATINATI A: operazione di gestione tra quelle previste negli Allegati I e II della Direttiva 2008/98/CE. Qualora un rifiuto (identificato dal medesimo CER) venga affidato ad un trasportatore con destinazioni diverse (recupero o smaltimento, o diverse operazioni di recupero o smaltimento) deve essere indicata la quantità avviata a ciascuna operazione e il relativo codice);
PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto
NOME ED INDIRIZZO DELL'IMPIANTO: indicazione del nome dell'impianto e dell'indirizzo completo dell'impianto di destinazione
NUMERO NOTIFICA: estremi del n. di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg 1013/2006
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'ALL I B del Regolamento 1013/2006
ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti restituito dall'impianto di destinazione

Sezione VII – Trasportatore

Nella Sezione VII sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa;
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'azienda di trasporto
ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciato dalla competente Sezione regionale dell'Albo gestori ambientali

IMPORTANTE: nel caso di trasporto transfrontaliero il produttore indica unicamente il Paese di appartenenza dell'impresa di trasporto estera di cui si avvale nella casella INDIRIZZO

Sezione VIII – Destinatario

Nella Sezione VIII sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa di destinazione;
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'azienda di destinazione
AUTORIZZAZIONE/ISCRIZIONE/ORDINANZA: estremi di autorizzazione, di iscrizione o ordinanza dell'impianto di destinazione

Al termine della compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Movimentazione Rifiuto della Scheda SISTRI. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

CAPITOLO II: Trasportatori

2.1 Scheda trasportatori rifiuti speciali

AREA REGISTRO CRONOLOGICO

Trasportatore Rifiuti speciali

Area Registro Cronologico

Codice operazione	Data	Tipologia operazione	Riferimento operazione carico	CER	Denominazione Cer	Descrizione	Veicoli DLGS 209/2003	Veicoli art 231 DLGS 152/2006	Quantità (Kg)	Stato fisico	Caratteristiche pericolo

Paese destinatario	Origine del rifiuto: ragione sociale ed indirizzo	Cod Reg 1013/2006/CE	N. Notifica	N. serie spedizione	Rifiuto destinato a recupero/Smaltimento (All I E II Dir. 2008/98/CE	ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni
FIRMA								

Area Movimentazione Rifiuto

Sezione I - Identificativo Scheda		
ID*	SERIE*	Data*

Sezione II - Sezione Anagrafica Trasportatore rifiuti speciali					
Ragione Sociale*					
Sede Legale*					
Indirizzo*		N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice Istat Attività *		Codice Fiscale*			
Unità locale					
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*	
Numero addetti U.L.					
Iscrizione Albo Gestori Ambientali*: numero_____ categoria_____ classe_____					
Legale rappresentante*					
Responsabile tecnico*					
Persona da contattare*	Telefono*	Fax*	Mail*		

Sezione III - Sezione Trasporto	
Mezzi di trasporto:	
Conducente:	
Targa automezzo*	Targa rimorchio*
Codice dispositivo USB:	
Data	Percorso
Annotazioni	

Sezione IV - Sezione Trasporto Intermodale					
È presente una tratta intermodale: Si No					
Ragione Sociale *:					
Legale rappresentante*					
Sede legale*	Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice ISTAT attività*	Codice fiscale*				
Unità operativa	Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Eventuale iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali*					
Responsabile tecnico*					
Persona da contattare*	Telefono*	Fax*	Mail*		
Sezione relativa ai dati del trasporto intemrodale					
Capo gestione:*					
Data:	Vettore:	N.Identificativo vettore:	N.Identificativo carro:		
Descrizione tratta intermodale:		N. Tratta*:			
Annotazioni					
È presente un operatore logistico: Si No					
Ragione Sociale *:					
Legale rappresentante*					
Sede legale*	Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice ISTAT attività*	Codice fiscale*				
Unità locale*	Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Eventuale iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali*					
Persona da contattare*	Telefono*	Fax*	Mail*		
Annotazioni					
È presente una ulteriore tratta intermodale: Si No					
Se nel caso di un vettore su gomma					

Mezzo di trasporto:	
Conducente:	
Targa automezzo*	Targa rimorchio*
Codice dispositivo USB:	
Data	Percorso
Annotazioni	
FIRMA	

Sezione V - Sezione conducente mezzo di trasporto	
Data presa in consegna dei rifiuti:	Ora:
Annotazioni	

Sezione VI - Sezione conducente mezzo di trasporto	
Conclusione del processo:	Data:
Annotazioni	

IMPORTANTE: con il simbolo * sono indicati i dati che vengono compilati automaticamente dal sistema SISTRI.

IMPORTANTE: nel caso in cui il trasporto coinvolga veicoli di cui al D.Lgs 209/2003 o veicoli di cui all'art. 231 D.Lgs 152/2006 nel Registro cronologico del trasportatore verranno registrati automaticamente dal sistema la presenza di queste categorie di rifiuti

IMPORTANTE: nel caso di trasporto intermodale, la sezione IV deve essere firmata da parte di ciascun soggetto che vi accede ed inserisce i dati

Descrizione Tecnica Scheda Sistri – Trasportatore Rifiuti Speciali

Area Registro Cronologico

Il registro Cronologico del trasportatore rifiuti speciali è automaticamente compilato dal sistema SISTRI nel seguente modo:
Fase "carico" nel momento in cui il conducente del mezzo, all'arrivo all'impianto di produzione del rifiuto, inserisce il suo dispositivo USB nel computer del produttore;
Fase "scarico" nel momento in cui il delegato dell'azienda di destinazione gestore prende in carico il rifiuto.
Nel caso in cui siano sopraggiunti degli eventi esterni durante la movimentazione del rifiuto che abbiano comportato variazioni (ad es. variazioni di peso a destino, accettazione parziale, carico respinto dal destinatario), il delegato dell'azienda di trasporto all'arrivo del conducente del mezzo deve accedere al Portale identificandosi con il suo identificativo utente e la sua password ed inserire nel campo annotazioni del registro Cronologico la nota relativa alla variazione intervenuta.

Registro Cronologico Trasportatore rifiuti Speciali

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (carico/scarico) alla quale si riferisce la registrazione;
RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: i numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
VEICOLI D.LGS 209/2003: rifiuti disciplinati dal D.Lgs 209/2003 (solo nel caso di trasporto di questa particolare tipologia di rifiuti)
VEICOLI D.LGS 152/2006: rifiuti disciplinati dal D.Lgs 152/2006 (solo nel caso di trasporto di questa particolare tipologia di rifiuti)
QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in Kg;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto;
ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto;
COD.REG:1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità europea;

NUMEORO DI NOTIFICA: estremi del n. di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg. 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'All. I B del Regolamento 1013/2006;
RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

Al termine della compilazione della riga del Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Area Movimentazione Rifiuto

Il delegato dell'azienda di trasporto continua la compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI, aperta dal produttore del rifiuto.

Sezione I – Identificativo Scheda

Nella sezione I sono riportati i seguenti campi:

ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI;
DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI.

Sezione II – Sezione Anagrafica Trasportatore Rifiuti Speciali

Nella Sezione II sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa produttrice del rifiuto
SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
CODICE ISTAT ATTIVITÀ: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale
CODICE FISCALE: del soggetto dichiarante
UNITÀ LOCALE: sede presso la quale il trasportatore ha i mezzi;
INDIRIZZO, N., COMUNE e CAP: indirizzo completo dell'Unità locale

NUMERO ADDETTI UNITÀ LOCALE: personale che opera a qualsiasi titolo e qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità locale del dichiarante;
ISCRIZIONE ALBONAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero, categoria e classe di iscrizione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del legale rappresentante;
RESPONSABILE TECNICO: nome e cognome del responsabile tecnico;
PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email della persona da contattare

Sezione III – Sezione Trasporto

Nella sezione III sono riportati i seguenti campi:

MEZZO DI TRASPORTO: il mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto;
CONDUCENTE: conducente che è responsabile del trasporto;
TARGA AUTOMEZZO: targa del veicolo che viene utilizzato per il trasporto
TARGA RIMORCHIO: targa dell'eventuale rimorchio che viene utilizzato nel trasporto
CODICE IDENTIFICATIVO DISPOSITIVO USB: codice identificativo del dispositivo elettronico USB associato allo specifico mezzo utilizzato per il trasporto
DATA: data in cui inizia il trasporto del rifiuto
PERCORSO: percorso pianificato per il trasporto del rifiuto
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

Sezione IV – Sezione trasporto intermodale

Nel caso di trasporto intermodale, il delegato di trasporto intermodale deve compilare questa sezione, indicando la tratta intermodale coinvolta ed il corrispondente vettore utilizzato epr il trasporto rifiuti.

Nella Sezione IV sono riportati i seguenti campi:

È PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE : indicazione dell'eventuale presenza di una tratta intermodale;

Nel caso di presenza di una tratta intermodale vengono visualizzati i campi seguenti (devono essere ripetuti per ciascuna nuova tratta intermodale inserita)

Sezione anagrafica relativa all'impresa intermodale:

RAGION ESOCIALE: ragione sociale dell'impresa di trasporto intermodale;
LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del legale rappresentante;
SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa;
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
CODICE ISTAT ATTIVITÀ: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale;
CODICE FISCALE: dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

UNITÀ OPERATIVA: indicazione dell'unità operativa coinvolta nel trasporto intermodale;
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'unità operativa
Eventuale ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (se richiesta)
RESPONSABILE TECNICO: indicazione del responsabile tecnico
PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email della persona da contattare

Sezione relativa ai dati del trasporto intermodale:

CAPOGESTIONE: nome e cognome del capo gestione;
DATA: data del trasporto intermodale;
VETTORE: tipologia di trasporto utilizzato;
N.IDENTIFICATIVO VETTORE: numero identificativo del vettore utilizzato
N.IDENTIFICATIVO CARRO: numero identificativo del carro (nel caso di trasporto ferroviario);
DESCRIZIONE TRATTA INTERMODALE: indicazione del percorso del tratto intermodale
N. TRATTA: numero sequenziale della tratta;
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

Solo nel caso in cui sia presente un operatore logistico:

È PRESENTE UN OPERATORE LOGISTICO: indicazione dell'eventuale presenza di un operatore logistico;
RAGION ESOCIALE: ragione sociale dell'impresa;
LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del legale rappresentante;
SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa;
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
CODICE ISTAT ATTIVITÀ: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale;
UNITÀ LOCALE: indicazione dell'unità operativa coinvolta nel trasporto intermodale;
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'unità operativa
PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email della persona da contattare
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

È PRESENTE UN'ULTERIORE TRATTA INTERMODALE: indicazione dell'eventuale presenza di una nuova tratta intermodale. In caso di presenza di un'ulteriore

tratta tutti i dati descritti in precedenza devono essere compilati per descrivere la nuova tratta intermodale.

Solo nel caso di un vettore su gomma:

MEZZO DI TRASPORTO: il mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto;
CONDUCENTE: conducente che è responsabile del trasporto;
TARGA AUTOMEZZO: targa del veicolo che viene utilizzato per il trasporto
TARGA RIMORCHIO: targa dell'eventuale rimorchio che viene utilizzato nel trasporto
CODICE IDENTIFICATIVO DISPOSITIVO USB: codice identificativo del dispositivo elettronico USB associato allo specifico mezzo utilizzato per il trasporto
DATA: data in cui inizia il trasporto del rifiuto
PERCORSO: percorso pianificato per il trasporto del rifiuto
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

Al termine della compilazione della Sezione IV ed ogni volta che un soggetto inserisce una nuova tratta l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Movimentazione Rifiuto della Scheda SISTRI. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Al termine della compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Movimentazione Rifiuto della Scheda SISTRI. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Sezione V – Sezione Conducente Mezzo di Trasporto

Questa sezione viene compilata automaticamente dal sistema SISTRI nel momento in cui il conducente del mezzo di trasporto arriva presso l'azienda di produzione del rifiuto e si collega al sistema SISTRI attraverso l'inserimento del dispositivo USB associato al mezzo all'interno del computer dell'azienda di produzione del rifiuto.
Nel caso in cui siano sopraggiunti degli eventi durante la movimentazione del rifiuto che abbiano comportato variazioni (ad es. fermo del mezzo, trasbordo parziale, imprevisto tecnico), il conducente deve inserire nel campo annotazioni del a copia cartacea che accompagna il rifiuto la nota relativa alla variazione

intervenuta. Il delegato dell'azienda di trasporto, al ritorno del conducente del mezzo in azienda, deve inserire nel sistema SISTRI la nota e firmare.

Nella Sezione V sono riportati i seguenti campi:

DATA PRESA IN CONSEGNA DEI RIFIUTI ED ORA: data ed ora in cui avviene la presa in consegna dei rifiuti;
ANNOTAZIONI: spazio che può essere utilizzato dal conducente per scrivere sulla copia cartacea dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI del rifiuto utilizzata durante il trasporto eventuali variazioni avvenuti durante il percorso.

Sezione VI – Sezione Conducente Mezzo di Trasporto

Questa sezione viene compilata automaticamente dal sistema SISTRI nel momento in cui il delegato dell'azienda di destinazione stessa prende in carico il rifiuto.

Nella Sezione VI sono riportati i seguenti campi:

CONCLUSIONE DEL PROCESSO ED ORA: data ed ora in cui si conclude la movimentazione del rifiuto;
ANNOTAZIONI: spazio che può essere utilizzato dal conducente per scrivere sulla copia cartacea dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI del rifiuto utilizzata durante il trasporto eventuali variazioni avvenuti durante il percorso.

2.2 Scheda trasportatori rifiuti urbani regione Campania

AREA REGISTRO CRONOLOGICO

Trasportatore Rifiuti urbani regione Campania

Area Registro Cronologico

Codice operazione	Data	Tipologia operazione	Riferimento operazione carico	CER	Denominazione Cer	Descrizione	Veicoli DLGS 209/2003	Veicoli art 231 DLGS 152/2006	Quantità (Kg)	Stato fisico	Caratteristiche pericolo

Paese destinatario	Origine del rifiuto: ragione sociale ed indirizzo	Cod Reg 1013/2006/CE	N. Notifica	N. serie spedizione	Rifiuto destinato a recupero/Smaltimento (All I E II Dir. 2008/98/CE	ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni
FIRMA								

Area Movimentazione Rifiuto

Sezione I - Identificativo Scheda		
ID*	SERIE*	Data*

Sezione II - Sezione Anagrafica Trasportatore rifiuti urbani					
Ragione Sociale*					
Sede Legale*					
Indirizzo*		N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice Istat Attività *		Codice Fiscale*			
Unità locale					
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*	
Numero addetti U.L.					
Iscrizione Albo Gestori Ambientali*: numero_____ categoria_____ classe_____					
Legale rappresentante*					
Responsabile tecnico*					
Persona da contattare*	Telefono*	Fax*	Mail*		

Sezione III - Caratteristiche del rifiuto – Regione Campania
C.E.R:
Denominazione CER:
Quantità effettiva:____Kg
Rifiuti destinati a: Smaltimento: Quantità_____Kg Recupero Quantità:_____Kg Codice:

Sezione IV - Rifiuti verso l'estero			
Rifiuto destinato all'estero:	Si	No	Quantitativo:
Codice Reg. 1013/2006/CE:			
Rifiuti destinati a: Smaltimento: Quantità_____Kg Recupero Quantità:_____Kg Codice:			
Paese di destinazione:			
Nome e indirizzo dell'impianto:			
Numero di notifica:			
N. Serie Spedizione:			
Allega Documento			

Sezione V - Sezione Trasporto	
Mezzi di trasporto:	
Conducente:	
Targa automezzo*	Targa rimorchio*
Codice dispositivo USB:	
Data	Percorso
Annotazioni	

Sezione VI - Destinatario				
Ragione Sociale *:				
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice Fiscale*:	Autorizzazione/Iscrizione/Ordinanza*			

FIRMA

Descrizione Tecnica Scheda Sistri – Trasportatore Rifiuti Urbani Regione Campania

Area Registro Cronologico

Il registro Cronologico del trasportatore rifiuti speciali è automaticamente compilato dal sistema SISTRI nel seguente modo:
Fase "carico" nel momento in cui il conducente del mezzo, all'arrivo all'impianto di produzione del rifiuto, inserisce il suo dispositivo USB nel computer del produttore;
Fase "scarico" nel momento in cui il delegato dell'azienda di destinazione gestore prende in carico il rifiuto.
Nel caso in cui siano sopraggiunti degli eventi esterni durante la movimentazione del rifiuto che abbiano comportato variazioni (ad es. variazioni di peso a destino, accettazione parziale, carico respinto dal destinatario), il delegato dell'azienda di trasporto all'arrivo del conducente del mezzo deve accedere al Portale identificandosi con il suo identificativo utente e la sua password ed inserire nel campo annotazioni del registro Cronologico la nota relativa alla variazione intervenuta.

Registro Cronologico Trasportatore rifiuti urbani

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (carico/scarico) alla quale si riferisce la registrazione;
RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: i numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
VEICOLI D.LGS 209/2003: rifiuti disciplinati dal D.Lgs 209/2003 (solo nel caso di trasporto di questa particolare tipologia di rifiuti)
VEICOLI D.LGS 152/2006: rifiuti disciplinati dal D.Lgs 152/2006 (solo nel caso di trasporto di questa particolare tipologia di rifiuti)
QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in Kg;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto;
ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto;

COD.REG:1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità europea;
NUMEORO DI NOTIFICA: estremi del n. di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg. 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'All. I B del Regolamento 1013/2006;
RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

Al termine della compilazione della riga del Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Area Movimentazione Rifiuto

Il delegato dell'azienda di trasporto continua la compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI, aperta dal produttore del rifiuto.

Sezione I – Identificativo Scheda

Nella sezione I sono riportati i seguenti campi:

ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI;
DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI.

Sezione II – Sezione Anagrafica Trasportatore Rifiuti urbani

Nella Sezione II sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa produttrice del rifiuto
SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
CODICE ISTAT ATTIVITÀ: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale
CODICE FISCALE: del soggetto dichiarante
UNITÀ LOCALE: sede presso la quale il trasportatore ha i mezzi;

INDIRIZZO, N., COMUNE e CAP: indirizzo completo dell'Unità locale
NUMERO ADDETTI UNITÀ LOCALE: personale che opera a qualsiasi titolo e qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità locale del dichiarante;
ISCRIZIONE ALBONAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero, categoria e classe di iscrizione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del legale rappresentante;
RESPONSABILE TECNICO: nome e cognome del responsabile tecnico;
PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email della persona da contattare

Sezione III – Caratteristiche del RIFITUO

Nella sezione III sono riportati i seguenti campi:

CER: codice CER del rifiuto prodotto
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto
QUANTITÀ EFFETTIVA: quantità dei rifiuti che il produttore invia all'impianto di destinazione e unità di misura corrispondente espresso in Kg
RIFIUTI DESTINATI A: operazione di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE. Qualora un rifiuto (identificato dal medesimo CER) venga affidato ad un trasportatore con destinazioni diverse (recupero o smaltimento, o diverse operazioni di recupero o smaltimento) deve essere indicata la quantità avviata a ciascuna operazione e il relativo codice)

Sezione IV – Rifiuti verso l'estero

Nella Sezione VI sono riportati i seguenti campi:

RIFIUTO DESTINATO ALL'ESTERO: indicare se il rifiuto viene inviato all'estero;
QUANTITATIVO: quantità del rifiuto prodotto da inviare all'estero espresso in Kg;
COD.REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea
RIFIUTI DESATINATI A: operazione di gestione tra quelle previste negli Allegati I e II della Direttiva 2008/98/CE. Qualora un rifiuto (identificato dal medesimo CER) venga affidato ad un trasportatore con destinazioni diverse (recupero o smaltimento, o diverse operazioni di recupero o smaltimento) deve essere indicata la quantità avviata a ciascuna operazione e il relativo codice);
PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto
NOME ED INDIRIZZO DELL'IMPIANTO: indicazione del nome dell'impianto e dell'indirizzo completo dell'impianto di destinazione
NUMERO NOTIFICA: estremi del n. di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg 1013/2006
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'ALL I B del Regolamento 1013/2006
ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti restituito dall'impianto di destinazione

Sezione V – Sezione Trasporto

Nella sezione III sono riportati i seguenti campi:

MEZZO DI TRASPORTO: il mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto;
CONDUCENTE: conducente che è responsabile del trasporto;
TARGA AUTOMEZZO: targa del veicolo che viene utilizzato per il trasporto
TARGA RIMORCHIO: targa dell'eventuale rimorchio che viene utilizzato nel trasporto
CODICE IDENTIFICATIVO DISPOSITIVO USB: codice identificativo del dispositivo elettronico USB associato allo specifico mezzo utilizzato per il trasporto
DATA: data in cui inizia il trasporto del rifiuto
PERCORSO: percorso pianificato per il trasporto del rifiuto
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

Sezione VI – Destinatario

Nella Sezione VIII sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa di destinazione;
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'azienda di destinazione
AUTORIZZAZIONE/ISCRIZIONE/ORDINANZA: estremi di autorizzazione, di iscrizione o ordinanza dell'impianto di destinazione

Al termine della compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Movimentazione Rifiuto della Scheda SISTRI. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

2.3 Scheda produttore/trasportatori in conto proprio rifiuti speciali pericolosi fino ad un massimo di 30 kg/1t al giorno e rifiuti non pericolosi

AREA REGISTRO CRONOLOGICO

PRODUTTORE/TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI FINO AD UN MASSIMO DI 30 Kg/It AL GIORNO E RIFIUTI NON PERICOLOSI

Area Registro Cronologico

Codice operazione	Data	Tipologia operazione	Riferimento operazione carico	CER	Denominazione Cer	Descrizione	Veicoli DLGS 209/2003	Veicoli art 231 DLGS 152/2006	Quantità (Kg)	Stato fisico	Caratteristiche pericolo

Paese destinatario	Origine del rifiuto: ragione sociale ed indirizzo	Cod Reg 1013/2006/CE	N. Notifica	N. serie spedizione	Rifiuto destinato a recupero/Smaltimento (All I E II Dir. 2008/98/CE	ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni
FIRMA								

Area Movimentazione Rifiuto

Sezione I - Identificativo Scheda		
ID*	SERIE*	Data*

Sezione II - Sezione Anagrafica					
Ragione Sociale*					
Sede Legale*					
Indirizzo*		N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice Istat Attività *		Codice Fiscale*			
Unità locale					
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*	
Numero addetti U.L.					
Iscrizione Albo Gestori Ambientali*: numero_____ categoria_____ classe_____					
Legale rappresentante*					
Responsabile tecnico*					
Persona da contattare*	Telefono*	Fax*	Mail*		

Sezione III - Caratteristiche del rifiuto								
CER								
Denominazione CER								
Descrizione								
Stato Fisico	1	2	3	4	5	6	7	Caratteristiche di pericolo
Quantità effettiva____Kg	N. Colli							Peso da verificarsi a destino
Rifiuti destinati a: Smaltimento: Quantità_____Kg					Recupero Quantità:_____Kg Codice:			
Tipo di imballaggio:					Prescrizioni particolari per la movimentazione: si no Descrizione:			
Trasporto sottoposto a normativa ADR: Si No								
Classe ADR:					Numero ONU:			
INFORMAZIONI CERTIFICATO ANALITICO								
N ID Certificato	Laboratorio			Data				
Allega Documento								

Sezione IV - Sezione Trasporto					
Mezzi di trasporto:					
Conducente:					
Targa automezzo*	Targa rimorchio*				
Codice dispositivo USB:					
Data	Percorso				
Annotazioni					

Sezione V - Destinatario				
Ragione Sociale *:				
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice Fiscale*:	Autorizzazione/Iscrizione/Ordinanza*			

FIRMA

Descrizione Tecnica Scheda Sistri – PRODUTTORE/TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI FINO AD UN MASSIMO DI 30 Kg/It AL GIORNO E RIFIUTI NON PERICOLOSI

Area Registro Cronologico

Il registro Cronologico del trasportatore rifiuti speciali è automaticamente compilato dal sistema SISTRI nel seguente modo:
Fase "carico" nel momento in cui il conducente del mezzo, all'arrivo all'impianto di produzione del rifiuto, inserisce il suo dispositivo USB nel computer del produttore;
Fase "scarico" nel momento in cui il delegato dell'azienda di destinazione gestore prende in carico il rifiuto.
Nel caso in cui siano sopraggiunti degli eventi esterni durante la movimentazione del rifiuto che abbiano comportato variazioni (ad es. variazioni di peso a destino, accettazione parziale, carico respinto dal destinatario), il delegato dell'azienda di trasporto all'arrivo del conducente del mezzo deve accedere al Portale identificandosi con il suo identificativo utente e la sua password ed inserire nel campo annotazioni del registro Cronologico la nota relativa alla variazione intervenuta.

Registro Cronologico

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (carico/scarico) alla quale si riferisce la registrazione;
RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: i numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza
VEICOLI D.LGS 209/2003: rifiuti disciplinati dal D.Lgs 209/2003 (solo nel caso di trasporto di questa particolare tipologia di rifiuti)
VEICOLI D.LGS 152/2006: rifiuti disciplinati dal D.Lgs 152/2006 (solo nel caso di trasporto di questa particolare tipologia di rifiuti)
QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in Kg;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto;
ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto;

COD.REG:1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità europea;
NUMEORO DI NOTIFICA: estremi del n. di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg. 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'All. I B del Regolamento 1013/2006;
RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

Al termine della compilazione della riga del Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Area Movimentazione Rifiuto

Il delegato dell'azienda di trasporto continua la compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI, aperta dal produttore del rifiuto.

Sezione I – Identificativo Scheda

Nella sezione I sono riportati i seguenti campi:

ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI;
DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI.

Sezione II – Sezione Anagrafica

Nella Sezione II sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa produttrice del rifiuto
SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
CODICE ISTAT ATTIVITÀ: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale
CODICE FISCALE: del soggetto dichiarante
UNITÀ LOCALE: sede presso la quale il trasportatore ha i mezzi;
INDIRIZZO, N., COMUNE e CAP: indirizzo completo dell'Unità locale

NUMERO ADDETTI UNITÀ LOCALE: personale che opera a qualsiasi titolo e qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità locale del dichiarante;
ISCRIZIONE ALBONAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero, categoria e classe di iscrizione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del legale rappresentante;
RESPONSABILE TECNICO: nome e cognome del responsabile tecnico;
PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email della persona da contattare

Sezione III – Caratteristiche del RIFITUO

Nella sezione III sono riportati i seguenti campi:

CER: codice CER del rifiuto prodotto
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto
DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto prodotto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto prodotto;
QUANTITÀ EFFETTIVA: quantità dei rifiuti che il produttore invia all'impianto di destinazione e unità di misura corrispondente espresso in Kg
NUMERO COLLI: numero dei colli da inviare all'impianto di recupero/smaltimento
PESO DA VERIFICARSI A DESTINO: indicare la scelta prevista (SI/NO)
RIFIUTI DESTINATI A: operazione di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE. Qualora un rifiuto (identificato dal medesimo CER) venga affidato ad un trasportatore con destinazioni diverse (recupero o smaltimento, o diverse operazioni di recupero o smaltimento) deve essere indicata la quantità avviata a ciascuna operazione e il relativo codice)
TIPO DI IMBALLAGGIO: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAIZONE: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico-fisiche deve essere soggetto a normativa ADR (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) Nel caso affermativo si devono compilare i campi:
Classe ADR: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
Numero ONU: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

Informazioni Certificato Analitico (se richiesto)

N.ID CERTIFICATO: numero identificativo del certificato di laboratorio che descrive le caratteristiche del rifiuto
LABORATORIO: nome del laboratorio che ha eseguito le analisi sul rifiuto
DATA: data del certificato
ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il certificato analitico in formato pdf se richiesto

Sezione IV – Sezione Trasporto

Nella sezione III sono riportati i seguenti campi:

MEZZO DI TRASPORTO: il mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto;
CONDUCENTE: conducente che è responsabile del trasporto;
TARGA AUTOMEZZO: targa del veicolo che viene utilizzato per il trasporto
TARGA RIMORCHIO: targa dell'eventuale rimorchio che viene utilizzato nel trasporto
CODICE IDENTIFICATIVO DISPOSITIVO USB: codice identificativo del dispositivo elettronico USB associato allo specifico mezzo utilizzato per il trasporto
DATA: data in cui inizia il trasporto del rifiuto
PERCORSO: percorso pianificato per il trasporto del rifiuto
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

Sezione V – Destinatario

Nella Sezione VIII sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa di destinazione;
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'azienda di destinazione
AUTORIZZAZIONE/ISCRIZIONE/ORDINANZA: estremi di autorizzazione, di iscrizione o ordinanza dell'impianto di destinazione

Al termine della compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Movimentazione Rifiuto della Scheda SISTRI. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

CAPITOLO III: Concessionario/gestore case costruttrici/automercato

3.1 Scheda concessionario/gestore case costruttrici/automercato

AREA REGISTRO CRONOLOGICO

CONCESSIONARIO/GESTORE CASE COSTRUTTRICI/AUTOMERCATO

Area Registro Cronologico

Codice operazione	Data	Tipologia operazione	Riferimento operazione carico	CER	Denominazione Cer	Quantità	Unità di misura	Stato fisico	Caratteristiche pericolo	Paese destinatario

Conferito a: ragione sociale ed indirizzo	Cod Reg 1013/2006/CE	N. Notifica	N. serie spedizione	Rifiuto destinato a recupero/Smaltimento (All I E II Dir. 2008/98/CE	ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni
FIRMA							

Area Movimentazione Rifiuto

Sezione I - Identificativo Scheda		
ID*	SERIE*	Data*

Sezione II - Sezione Anagrafica										
Comune*										
Indirizzo*							N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Fax*		Telefono*			Email*				Web*	
Codice Fiscale*										

Sezione III - Caratteristiche del rifiuto								
CER								
Denominazione CER								
Descrizione								
Stato Fisico	1	2	3	4	5	6	7	Caratteristiche di pericolo
Quantità effettiva____Kg	N. Colli							Peso da verificarsi a destino
Rifiuti destinati a: Smaltimento: Quantità_____Kg								Recupero Quantità:_____Kg Codice:
Tipo di imballaggio:								Prescrizioni particolari per la movimentazione: si no Descrizione:
Trasporto sottoposto a normativa ADR: Si No								
Classe ADR:								Numero ONU:

Sezione IV - Intermediario/Commerciante senza detenzione				
Presenza Intermediario/Commerciante: Si No				
Ragione Sociale *:				
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice Fiscale*:	Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali*			

Sezione V - Rifiuti verso l'estero	
Rifiuto destinato all'estero: Si No	Quantitativo:
Codice Reg. 1013/2006/CE:	
Rifiuti destinati a: Smaltimento: Quantità_____Kg	Recupero Quantità:_____Kg Codice:
Paese di destinazione:	
Nome e indirizzo dell'impianto:	

Numero di notifica:
N. Serie Spedizione:
Allega Documento

Sezione VI - Trasportatore				
Ragione Sociale *:				
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice Fiscale*:	Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali*			

Sezione VII - Destinatario				
Ragione Sociale *:				
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice Fiscale*:	Autorizzazione/Iscrizione/Ordinanza*			

FIRMA

Descrizione Tecnica Scheda Sistri – CONCESSIONARIO/GESTORE CASE COSTRUTTRICI/AUTOMERCATO

Area Registro Cronologico

Il Comune deve annotare nell'Area registro Cronologico della Scheda Sistri entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.
Il sistema Sistri a seguito delle movimentazione dei rifiuti compila automaticamente la riga dell'Area registro cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata.

Registro Cronologico

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (carico/scarico) alla quale si riferisce la registrazione;
RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: i numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in Kg;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto;
CONFERITO A: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO dell'impianto di destinazione;
COD.REG:1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità europea;
NUMEORO DI NOTIFICA: estremi del n. di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg. 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'All. I B del Regolamento 1013/2006;
RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

Al termine della compilazione della riga del Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Area Movimentazione Rifiuto

Il Comune deve aprire una nuova Area Movimentazione della Scheda SISTRI, compilando le specifiche sezioni.

Sezione I – Identificativo Scheda

Nella sezione I sono riportati i seguenti campi:

ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI;
DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI.

Sezione II – Sezione Anagrafica

Nella Sezione II sono riportati i seguenti campi:

COMUNE: indicazione del Comune
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede
FAX, TELEFONO, EMAIL, WEB: numero di fax, telefono, indirizzo di posta elettronica, sito web del Comune
CODICE FISCALE: del Comune

Sezione III – Caratteristiche del RIFITUO

Nella sezione III sono riportati i seguenti campi:

CER: codice CER del rifiuto prodotto
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto
DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto prodotto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto prodotto;
QUANTITÀ EFFETTIVA: quantità dei rifiuti che il produttore invia all'impianto di destinazione e unità di misura corrispondente espresso in Kg

NUMERO COLLI: numero dei colli da inviare all'impianto di recupero/smaltimento
PESO DA VERIFICARSI A DESTINO: indicare la scelta prevista (SI/NO)
RIFIUTI DESTINATI A: operazione di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE. Qualora un rifiuto (identificato dal medesimo CER) venga affidato ad un trasportatore con destinazioni diverse (recupero o smaltimento, o diverse operazioni di recupero o smaltimento) deve essere indicata la quantità avviata a ciascuna operazione e il relativo codice)
TIPO DI IMBALLAGGIO: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAIZONE: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico-fisiche deve essere soggetto a normativa ADR (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) Nel caso affermativo si devono compilare i campi:
Classe ADR: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
Numero ONU: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

Sezione IV – Intermediario/Commerciante senza detenzione

Nella Sezione IV sono riportati i seguenti campi:

PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione;
RAGION ESOCIALE: ragione sociale dell'impresa;
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'intermediario/commerciante di rifiuti senza detenzione
CODICE FISCALE: dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione
ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile tale categoria Intermediario/commerciante presso L'albo Nazione Gestori Ambientali)

Sezione V – Rifiuti verso l'estero

Nella Sezione VI sono riportati i seguenti campi:

RIFIUTO DESTINATO ALL'ESTERO: indicare se il rifiuto viene inviato all'estero;
QUANTITATIVO: quantità del rifiuto prodotto da inviare all'estero espresso in Kg;
COD.REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea
RIFIUTI DESATINATI A: operazione di gestione tra quelle previste negli Allegati I e II della Direttiva 2008/98/CE. Qualora un rifiuto (identificato dal medesimo CER)

venga affidato ad un trasportatore con destinazioni diverse (recupero o smaltimento, o diverse operazioni di recupero o smaltimento) deve essere indicata la quantità avviata a ciascuna operazione e il relativo codice);
PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto
NOME ED INDIRIZZO DELL'IMPIANTO: indicazione del nome dell'impianto e dell'indirizzo completo dell'impianto di destinazione
NUMERO NOTIFICA: estremi del n. di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg 1013/2006
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'ALL I B del Regolamento 1013/2006
ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti restituito dall'impianto di destinazione

Sezione VI – Trasportatore

Nella Sezione VII sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa;
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'azienda di trasporto
ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciato dalla competente Sezione regionale dell'Albo gestori ambientali

IMPORTANTE: nel caso di trasporto transfrontaliero il produttore indica unicamente il Paese di appartenenza dell'impresa di trasporto estera di cui si avvale nella casella INDIRIZZO

Sezione VII – Destinatario

Nella Sezione VIII sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa di destinazione;
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'azienda di destinazione
AUTORIZZAZIONE/ISCRIZIONE/ORDINANZA: estremi di autorizzazione, di iscrizione o ordinanza dell'impianto di destinazione

Al termine della compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Movimentazione Rifiuto della Scheda SISTRI. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

CAPITOLO IV: Gestori rifiuti

Presentazione scheda gestori

In base alla tipologia dell'impianto finale di destinazione del rifiuto, il delegato dell'azienda di destinazione deve compilare la scheda SISTRI relativa allo specifico impianto gestito:
IMPIANTO DI DISCARICA RIFIUTI PERICOLOSI/NON PERICOLOSI/INERTI;
IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO ANCHE MOBILI;
IMPIANTO DI INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO;
RAEE;
IMPIANTO DI DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO;
IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE VEICOLI FUORI USO;
GESTORE CENTRO DI RACCOLTA.

La scheda SISTRI – Gestori, è relativa all'attività di gestione di rifiuti prodotti da terzi. Nel caso in cui l'impresa di destinazione produca essa stessa dei rifiuti, ai fini del sistema SISTRI è considerata una impresa di produzione di rifiuti e quindi deve compilare la Scheda SISTRI – Produttore.

4.1 Scheda gestore impianto di discarica

AREA REGISTRO CRONOLOGICO

Area Registro Cronologico Impianto di Discarica

Codice operazione	Data	CER	Denominazione Cer	Descrizione	Quantità	Stato fisico	Caratteristiche pericolo	Origine del rifiuto: ragione sociale ed indirizzo	Rifiuto destinato a Smaltimento (All II Dir. 2008/98/CE)

ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni	

Area Registro Cronologico Transfrontalieri – dall'Estero

Codice operazione	Data	CER	Denominazione Cer	Descrizione	Quantità	Paese di provenienza	Origine del rifiuto: ragione sociale ed indirizzo	Rifiuto destinato a Smaltimento (All II Dir. 2008/98/CE)	Cod Reg 1013/2006/CE
N.Notifica	N.Serie spedizione	Peso verificato a destino							

FIRMA

Area Movimentazione Rifiuto

Sezione I - Identificativo Scheda		
ID*	SERIE*	Data*

Sezione II - Sezione Anagrafica Impianto di discarica					
Ragione Sociale*					
Rappresentante Legale*		Sede Legale*			
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*	
Codice Istat Attività *	Codice Fiscale*				
Unità locale					
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*	
Numero addetti U.L.					
Classificazione della discarica (art 4 DLgs 36/2003					
Rilascio autorizzazione/rinnovo (Dlgs 36/2003)*					
Volume autorizzato per singolo lotto (mc)					
Persona da contattare*	Telefono*	Mail*			

Sezione III - Consegna rifiuti			
La spedizione è stata:	accettata per intero	accettata parzialmente	respinta
Quantitativo ricevuto: ____Kg			
Lotto di abbancamento			

Sezione IV - Informazioni impianto
Quantitativo di biogas prodotto semestralmente:

Quantitativo di biogas recuperato semestralmente:
quantitativo di percolato prodotto
Trattamento percolato: in sito fuori sito
Capacità residua AL 30/06:_____mc AL 31/12:_____mc

IMPORTANTE: con il simbolo * sono indicati i dati che vengono compilati automaticamente dal sistema SISTRI.

Descrizione Tecnica Scheda Sistri – GESTORE IMPIANTO DI DISCARICA RIFIUTI PERICOLOSI/NON EPRICOLOSI/INERTI

Area Registro Cronologico

Il registro cronologico del gestore dell'impianto di discarica rifiuti è automaticamente compilato dal sistema SISTRI nel momento in cui il delegato dell'impianto di discarica prende inc arico i rifiuti.

Registro Cronologico impianto di discarica

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza;
QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in Kg;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO da cui ha origine il rifiuto;
RIFIUTO DESTINATO A: operazione di smaltimento in discarica prevista nell'allegato II della Direttiva 2008/98/CE;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

Registro Cronologico transfrontalieri – dall'Estero

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza;
QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in Kg;
PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto;
ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO da cui ha origine il rifiuto;
RIFIUTO DESTINATO A: operazione di smaltimento in discarica prevista nell'allegato II della Direttiva 2008/98/CE;

COD REG 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea;
NUMERO NOTIFICA: estremi di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'all. I B del Regolamento 1013/2006;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;

In caso di annotazioni nell'Area Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Area Movimentazione Rifiuto

Il delegato dell'impianto di discarica continua la compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto

Sezione I – Identificativo Scheda

Nella sezione I sono riportati i seguenti campi:

ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI;
DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI.

Sezione II – Sezione Anagrafica Impianto di discarica

Nella Sezione II sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa produttrice del rifiuto
RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del rappresentante legale
SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
CODICE ISTAT ATTIVITÀ: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale
CODICE FISCALE: del soggetto dichiarante
UNITÀ LOCALE: sede presso la quale il trasportatore ha i mezzi;
INDIRIZZO, N., COMUNE e CAP: indirizzo completo dell'Unità locale
NUMERO ADDETTI UNITÀ LOCALE: personale che opera a qualsiasi titolo e qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità locale del dichiarante;
CLASSIFICAIZONE DELLA DISCARICA (art 4 D.Lgs 36/2003): classificazione della discarica in base all'art 4 del Dlgs 36/2003;
RILASCIO AUTORIZZAZIONE/RINNOVO (ai sensi DLSG 36/2003): estremi dell'autorizzazione/rinnovo rilasciata dall'Ente competente
VOLUME AUOTIRZZATO EPR SINGOLO LOTTO: volume autorizzato per il conferimento dei rifiuti espresso in mc
PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email della persona da contattare

Sezione III – Consegna rifiuti

Nella sezione III sono riportati i seguenti campi:

LA SPEDIZIONE E' STATA: indicazione se la spedizione è stata: accettata per intero, accettata parzialmente o respinta;
QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato (espresso in Kg);
LOTTO DI ABBANCAMENTO: lotto di abbancamento del contenitore del rifiuto pericoloso (solo nel caso di rifiuti pericolosi).

Al termine della compilazione dell'Area Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Sezione IV – informazioni impianto

Nella sezione IV sono riportati i seguenti campi:

QUANTITATIVO DI BIOGAS PRODOTTO SEMESTRALMENTE:quantitativo di biogas prodotto annualmente;
QUANTITATIVO DI BIOGAS RECUPERATO SEMESTRALMENTE:: quantitativo di biogas recuperato annualmente;
QUANTITATIVO DI PERCOLATO PRODOTTO: quantitativo di percolato che viene prodotto dall'impianto di discarica. Il campo viene automaticamente dal sistema SISTRI in base ai dati inseriti dal gestore nel Registro Cronologico quando accede in veste di produttore del rifiuto;
TRATTAMENTO PERCOLATO: in sito/fuori sito;
CAPACITÀ RESIDUA: capacità residua in mc al 30/06 e al 31/12

4.2 Scheda gestore impianto di recupero/smaltimento anche mobile

AREA REGISTRO CRONOLOGICO

Area Registro Cronologico

Codice operazione	Data	CER	Denominazione Cer	Descrizione	Quantità	Stato fisico	Caratteristiche pericolo	Origine del rifiuto: ragione sociale ed indirizzo	Rifiuto destinato a Recupero/Smaltimento (All I e II Dir. 2008/98/CE)

ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni	

Area Registro Cronologico Transfrontalieri – dall'Estero

Codice operazione	Data	CER	Denominazione Cer	Descrizione	Quantità	Paese di provenienza	Origine del rifiuto: ragione sociale ed indirizzo	Rifiuto destinato a Recupero/Smaltimento (All I e II Dir. 2008/98/CE)	Cod Reg 1013/2006/CE
N.Notifica	N.Serie spedizione	Peso verificato a destino							

FIRMA

Area Movimentazione Rifiuto

Sezione I - Identificativo Scheda		
ID*	SERIE*	Data*

Sezione II - Sezione Anagrafica Impianto di discarica					
Ragione Sociale*					
Rappresentante Legale*		Sede Legale*			
Indirizzo*	N*	Provincia*		Comune*	CAP*
Codice Istat Attività *	Codice Fiscale*				
Unità locale					
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*	
Numero addetti U.L.					
Autorizzazione iscrizione*					
Potenzialità dell'impianto per singola linea di trattamento (Kg/anno)*					
Numero di linee*					
Persona da contattare*	Telefono*	Mail*			

Sezione III - Recupero/Smaltimento			
La spedizione è stata:	accettata per intero	accettata parzialmente	respinta
Quantitativo ricevuto: ____Kg			

FIRMA

Sezione IV - Informazioni impianto
Giacenza al 31/12:___Kg

IMPORTANTE: con il simbolo * sono indicati i dati che vengono compilati automaticamente dal sistema SISTRI.

Descrizione Tecnica Scheda Sistri – Impianto di Recupero/Smaltimento anche mobile

Area Registro Cronologico

Il registro cronologico del gestore dell'impianto di recupero/smaltimento anche mobile di rifiuti è automaticamente compilato dal sistema SISTRI nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico i rifiuti.

Registro Cronologico impianto di discarica

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza;
QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in Kg;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO da cui ha origine il rifiuto;
RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste dagli allegati I e II della Direttiva 2008/98/CE;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

Registro Cronologico transfrontalieri – dall'Estero

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza;
QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in Kg;
PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto;
ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO da cui ha origine il rifiuto;
RIFIUTO DESTINATO A: operazione di smaltimento in discarica prevista nell'allegato II della Direttiva 2008/98/CE;

COD REG 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea;
NUMERO NOTIFICA: estremi di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'all. I B del Regolamento 1013/2006;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;

In caso di annotazioni nell'Area Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Area Movimentazione Rifiuto

Il delegato dell'impianto continua la compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto

Sezione I – Identificativo Scheda

Nella sezione I sono riportati i seguenti campi:

ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI;
DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI.

Sezione II – Sezione Anagrafica Impianto di discarica

Nella Sezione II sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa produttrice del rifiuto
RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del rappresentante legale
SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
CODICE ISTAT ATTIVITÀ: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale
CODICE FISCALE: del soggetto dichiarante
UNITÀ LOCALE: sede presso la quale il trasportatore ha i mezzi;
INDIRIZZO, N., COMUNE e CAP: indirizzo completo dell'Unità locale
NUMERO ADDETTI UNITÀ LOCALE: personale che opera a qualsiasi titolo e qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità locale del dichiarante;
AUTORIZZAZIONE/ISCRIZIONE (DLgs 152/2006 o Dlgs 59/2005): estremi autorizzazione o iscrizione dell'impianto
POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO PER SINGOLA LINEA DI TRATTAMENTO (KG/ANNO): quantità di rifiuti che l'impianto può recuperare/smaltire in un anno
NUMERO DI LINEE: numero di linee
PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email della persona da contattare

Sezione III – Recupero/Smaltimento

Nella sezione III sono riportati i seguenti campi:

LA SPEDIZIONE E' STATA: indicazione se la spedizione è stata: accettata per intero, accettata parzialmente o respinta;
QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato (espresso in Kg);

Al termine della compilazione dell'Area Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Sezione IV – informazioni impianto

Nella sezione IV sono riportati i seguenti campi:

GIACENZA AL 31/12: quantità di rifiuti in giacenza al 31/12 in Kg

4.3 Scheda gestore impianto di incenerimento e coincenerimento

AREA REGISTRO CRONOLOGICO

Area Registro Cronologico

Codice operazione	Data	CER	Denominazione Cer	Descrizione	Quantità	Stato fisico	Caratteristiche pericolo	Origine del rifiuto: ragione sociale ed indirizzo	Rifiuto destinato a Recupero/Smaltimento (All I e II Dir. 2008/98/CE)

ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni	

Area Registro Cronologico Transfrontalieri – dall'Estero

Codice operazione	Data	CER	Denominazione Cer	Descrizione	Quantità	Paese di provenienza	Origine del rifiuto: ragione sociale ed indirizzo	Rifiuto destinato a Recupero/Smaltimento (All I e II Dir. 2008/98/CE)	Cod Reg 1013/2006/CE
N.Notifica	N.Serie spedizione	Peso verificato a destino							

FIRMA

Area Movimentazione Rifiuto

Sezione I - Identificativo Scheda		
ID*	SERIE*	Data*

Sezione II - Sezione Anagrafica Impianto					
Ragione Sociale*					
Rappresentante Legale*		Sede Legale*			
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*	
Codice Istat Attività *	Codice Fiscale*				
Unità locale					
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*	
Numero addetti U.L.					
Autorizzazione/iscrizione*					
Potenzialità autorizzata (Kg/anno)*					
Persona da contattare*	Telefono*	Mail*			

Sezione III - Incenerimento/coincenerimento			
La spedizione è stata ricevuta dall'impianto di:	incenerimento	coincenerimento	
La spedizione è stata:	accettata per intero	accettata parzialmente	respinta
Quantitativo ricevuto: ____Kg			
Operazione di incenerimento/coincenerimento			

FIRMA

Sezione IV - Informazioni impianto
Capacità nominale (t/anno) dell'impianto*:

Numero di linee di trattamento*:
Potenzialità (Kg(anno)* + -
P.C.I dei rifiuti pericolosi trattati:
Recupero energetico, elettrico e termico (MW):
Giacenza al 31/12:____Kg

IMPORTANTE: con il simbolo * sono indicati i dati che vengono compilati automaticamente dal sistema SISTRI.

Descrizione Tecnica Scheda Sistri – Impianto di incenerimento/coincenerimento

Area Registro Cronologico

Il registro cronologico del gestore dell'impianto è automaticamente compilato dal sistema SISTRI nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico i rifiuti.

Registro Cronologico impianto di discarica

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza;
QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in Kg;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO da cui ha origine il rifiuto;
RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste dagli allegati I e II della Direttiva 2008/98/CE;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

Registro Cronologico transfrontalieri – dall'Estero

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza;
QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in Kg;
PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto;
ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO da cui ha origine il rifiuto;
RIFIUTO DESTINATO A: operazione di smaltimento in discarica prevista nell'allegato II della Direttiva 2008/98/CE;

COD REG 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea;
NUMERO NOTIFICA: estremi di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'all. I B del Regolamento 1013/2006;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;

In caso di annotazioni nell'Area Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Area Movimentazione Rifiuto

Il delegato dell'impianto continua la compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto

Sezione I – Identificativo Scheda

Nella sezione I sono riportati i seguenti campi:

ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI;
DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI.

Sezione II – Sezione Anagrafica Impianto

Nella Sezione II sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa produttrice del rifiuto
RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del rappresentante legale
SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
CODICE ISTAT ATTIVITÀ: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale
CODICE FISCALE: del soggetto dichiarante
UNITÀ LOCALE: sede presso la quale il trasportatore ha i mezzi;
INDIRIZZO, N., COMUNE e CAP: indirizzo completo dell'Unità locale
NUMERO ADDETTI UNITÀ LOCALE: personale che opera a qualsiasi titolo e qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità locale del dichiarante;
AUTORIZZAZIONE/ISCRIZIONE (DLgs 152/2006 o Dlgs 59/2005): estremi autorizzazione o iscrizione dell'impianto
POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO (KG/ANNO): quantità di rifiuti che l'impianto può gestire in un anno
PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email della persona da contattare

Sezione III – Incenerimento/coincenerimento

Nella sezione III sono riportati i seguenti campi:

LA SPEDIZIONE E' STATA RICEVUTA DALL'IMPIANTO: indicazione se la spedizione è stata ricevuta da un impianto di incenerimento o di coincenerimento;
LA SPEDIZIONE E' STATA: indicazione se la spedizione è stata: accettata per intero, accettata parzialmente o respinta;
QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato (espresso in Kg);
OPERAZIONE DI INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO: indicazione dell'operazione effettuata

Al termine della compilazione dell'Area Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Sezione IV – informazioni impianto

Nella sezione IV sono riportati i seguenti campi:

CAPACITÀ NOMINALE DELL'IMPIANTO (KG/ANNO): capacità nominale dell'impianto (Kg/anno) di incenerimento/coincenerimento
NUMERO DI LINEE DI TRATTAMENTO E POTENZIALITÀ DELLA STESSA (KG/ANNO): numero di linee di trattamento e potenzialità per linea
PCI DEI RIFIUTI PERICOLOSI TRATTATI: PCI dei rifiuti trattati
TIPOLOGIA RECUPERO ENERGETICO: indicare la tipologia di recupero (elettrico, termico o termo/elettrico)
GIACENZA AL 31/12: quantità di rifiuti in giacenza al 31/12 in Kg

4.4 Scheda gestore Raee

AREA REGISTRO CRONOLOGICO

Area Registro Cronologico RAEE

Codice operazione	Data	Categoria RAEE	Tipologia RAEE	CER	Denominazione Cer	Quantità	Stato fisico	Caratteristiche pericolo	Origine del rifiuto: ragione sociale ed indirizzo	Riutilizzo apparecchiatura intera	Operazione di recupero

Smaltimento	Paese destinatario	Nome ed indirizzo dell'Impianto	Cod Reg 1013/2006/CE	N.Notifica	N.Serie spedizione	ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni

Area Registro Cronologico altri rifiuti

Codice operazione	Data	Tipologia operazione	CER	Denominazione Cer	Quantità	Stato fisico	Caratteristiche pericolo	Rifiuto destinato a: ragione sociale ed indirizzo	Riutilizzo apparecchiatura intera	Operazione di recupero

Paese di provenienza	Origine del rifiuto	Cod Reg 1013/2006/CE	N.Notifica	N.Serie spedizione	ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni

FIRMA

Area Movimentazione Rifiuto

Sezione I - Identificativo Scheda		
ID*	SERIE*	Data*

Sezione II - Sezione Anagrafica					
Ragione Sociale*					
Rappresentante Legale*		Sede Legale*			
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*	
Codice Istat Attività *	Codice Fiscale*				
Unità locale					
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*	
Numero addetti U.L.					
Persona da contattare*	Telefono*	Mail*			
Autorizzazione/iscrizione*					
Registrazione EMAS/ISO*					
Potenzialità dell'impianto per singola linea di trattamento (Kg/anno)*:					
Numero di linee di trattamento*:					

Sezione III - spedizione

La spedizione è stata:	accettata per intero	accettata parzialmente	respinta
Quantitativo ricevuto: ____Kg			

FIRMA

Sezione IV - Informazioni impianto
Giacenza al 31/12:____Kg

IMPORTANTE: con il simbolo * sono indicati i dati che vengono compilati automaticamente dal sistema SISTRI.

Descrizione Tecnica Scheda Sistri – Gestore RAEE

Area Registro Cronologico

Il registro cronologico del gestore RAEE è relativa a impianti di trattamento/recupero di RAEE e anche di altre tipologie di rifiuti.
Nel caso in cui l'impresa di destinazione produca essa stessa dei rifiuti, ai fini del sistema SISTRI è considerata un'impresa di produzione di rifiuti e quindi deve compilare la scheda SISTRI – Produttore.
Il registro cronologico del gestore RAEE deve essere compilato manualmente dal delegato dell'impianto al momento della presa in carico di un rifiuto.

Registro Cronologico Raee

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
CATEGORIA RAEE: categoria RAEE in riferimento alla classificazione di cui all'allegato I del Dlgs 151/2005;
TIPOLOGIA RAEE: indicazione della tipologia trattata (RAEE domestici/RAEE professionali);
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in Kg;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO da cui ha origine il rifiuto;
RIUTILIZZO APPARECCHIATURA INTERA: indicazione se c'è riutilizzo dell'apparecchiatura intera;
OPERAZIONE DI RECUPERO: indicare se si tratta di operazioni di recupero materia o energia;
SMALTIMENTO: operazioni di gestione tra quelle previste nell'allegato I della Direttiva 2008/98/CE;
PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto;
NOME ED INDIRIZZO DELL'IMPIANTO: indicazione del nome dell'impianto e dell'indirizzo completo dell'impianto di destinazione;
COD REG 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea;
NUMERO NOTIFICA: estremi di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'all. I B del Regolamento 1013/2006;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;

PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

Registro Cronologico Altri rifiuti

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (carico) alla quale si riferisce la registrazione;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in Kg;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
RIFIUTO DESTINATO A: operazioni di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE;
PAESE DI RPOVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto;
ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione del nome e indirizzo del soggetto da cui ha origine il rifiuto;
COD REG 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea;
NUMERO NOTIFICA: estremi di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'all. I B del Regolamento 1013/2006;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

In caso di annotazioni nell'Area Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Area Movimentazione Rifiuto

Il gestore dei RAEE continua la compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto

Sezione I – Identificativo Scheda

Nella sezione I sono riportati i seguenti campi:

ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI;
DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI.

Sezione II – Sezione Anagrafica Impianto

Nella Sezione II sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa produttrice del rifiuto
RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del rappresentante legale
SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
CODICE ISTAT ATTIVITÀ: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale
CODICE FISCALE: del soggetto dichiarante
UNITÀ LOCALE: sede presso la quale il trasportatore ha i mezzi;
INDIRIZZO, N., COMUNE e CAP: indirizzo completo dell'Unità locale
NUMERO ADDETTI UNITÀ LOCALE: personale che opera a qualsiasi titolo e qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità locale del dichiarante;
AUTORIZZAZIONE/ISCRIZIONE (DLgs 152/2006 o Dlgs 59/2005): estremi autorizzazione o iscrizione dell'impianto;
REGISTRAZIONE EMAS/ISO: registrazione EMAS o ISO;
POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO PER SINGOLA LINEA DI TRATTAMENTO(KG/ANNO): quantità di rifiuti che l'impianto può gestire in un anno;
PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email della persona da contattare;
NUMERO DI LINEE DI TRATTAMENTO: numero di linee di trattamento.

Sezione III – Incenerimento/coincenerimento

Nella sezione III sono riportati i seguenti campi:

LA SPEDIZIONE E' STATA: indicazione se la spedizione è stata: accettata per intero, accettata parzialmente o respinta;
QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato (espresso in Kg);

Al termine della compilazione dell'Area Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Sezione IV – informazioni impianto

Nella sezione IV sono riportati i seguenti campi:

GIACENZA AL 31/12: quantità di rifiuti in giacenza al 31/12 in Kg

4.5 Scheda gestore impianto di demolizione e rottamazione veicoli fuori uso

AREA REGISTRO CRONOLOGICO

Area Registro Cronologico

Codice operazione	Data	Veicoli Dlgs 209/2003	Veicoli art.231 Dlgs 152/2006	Numero	Peso	Tipologia operazione	Riferimento operazione di carico	CER	Denominazione Cer	Stato fisico	Caratteristiche pericolo	Rifiuto destinato a	Conferito da	Paese di provenienza

Origine del rifiuto:	Cod Reg 1013/2006/CE	N.Notifica	N.Serie spedizione	ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni

Area Registro Cronologico altri rifiuti

Codice operazione	Data	Tipologia operazione	CER	Denominazione Cer	Quantità	Stato fisico	Caratteristiche pericolo	Rifiuto destinato a:

Paese di provenienza	Origine del rifiuto	Cod Reg 1013/2006/CE	N.Notifica	N.Serie spedizione	ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni

FIRMA

Area Movimentazione Rifiuto

Sezione I - Identificativo Scheda		
ID*	SERIE*	Data*

Sezione II - Sezione Anagrafica					
Ragione Sociale*					
Rappresentante Legale*			Sede Legale*		
Indirizzo*	N*	Provincia*		Comune*	CAP*
Codice Istat Attività *	Codice Fiscale*				
Unità locale					
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*	
Numero addetti U.L.					
Persona da contattare*	Telefono*		Mail*		
Autorizzazione/iscrizione*					
Potenzialità dell'impianto (Kg/anno)*:					
Registrazione EMAS/ISO*:					

Sezione III - spedizione			
La spedizione è stata:	accettata per intero	accettata parzialmente	respinta
Quantitativo ricevuto: ____Kg			

FIRMA

Sezione IV - Informazioni impianto
Giacenza al 31/12:____Kg
Messa in riserva al 31/12:___Kg
Quantità al reimpiego al 31/12:___Kg

IMPORTANTE: con il simbolo * sono indicati i dati che vengono compilati automaticamente dal sistema SISTRI.

Descrizione Tecnica Scheda Sistri – Gestore impianto di demolizione e rottamazione veicoli fuori uso

Area Registro Cronologico

Nel caso di conferimento di veicoli fuori uso da parte di privati, il gestore dell'impianto deve compilare manualmente entro 10 giorni la sezione Privati dell'Area registro Cronologico.
Nel caso di conferimento di veicoli fuori uso per i quali è già stata aperta una Area Movimentazione Rifiuto Scheda SISTRI, il Registro Cronologico è compilato automaticamente dal sistema SISTRI.

Registro Cronologico

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
VEICOLI DLGS 209/2003: rifiuti disciplinati dal Dlgs 209/2003;
VEICOLI ART 231 DLGS 152/2006: rifiuti disciplinati dall'art.231 del Dlgs 152/2006;
NUMERO: quantità di veicoli conferiti;
PESO: peso complessivo dei veicoli conferiti in kg;
TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (carico) alla quale si riferisce la registrazione;
RIFERIMENTO OEPRAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazionid ic arico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di carico con i carichi che si vogliono movimentare;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
RIFIUTO DESTINATO A: operazioni di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE;
CONFERITO DA: soggetto che ha conferito il rifiuto (privato/azienda);
PAESE DI PROVENIENZA: Paese di provenienza del rifiuto;
ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della ragione sociale e indirizzo del soggetto da cui ha origine il rifiuto;
COD REG 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea;
NUMERO NOTIFICA: estremi di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'all. I B del Regolamento 1013/2006;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;

ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

Registro Cronologico Altri rifiuti

Il registro cronologico è relativo ai rifiuti speciali gestiti, diversi dai veicoli fuori uso. È automaticamente compialto dal sistem SISTRI nel momneto inc ui il delegato dell'impianto prende inc arico un rifiuto.

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (carico) alla quale si riferisce la registrazione;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
DESCRIZIONE: indicazione delll'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifuto con il massimo grado di accuratezza;
QUANTITà: quantità del rifiuto preso in carico in Kg;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
RIFIUTO DESTINATO A: operazioni di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE;
PAESE DI RPOVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto;
ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione del nome e indirizzo del soggetto da cui ha origine il rifiuto;
COD REG 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea;
NUMERO NOTIFICA: estremi di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'all. I B del Regolamento 1013/2006;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

In caso di annotazioni nell'Area Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Area Movimentazione Rifiuto

Il gestore continua la compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto

Sezione I – Identificativo Scheda

Nella sezione I sono riportati i seguenti campi:

ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI;
DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI.

Sezione II – Sezione Anagrafica Impianto

Nella Sezione II sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa produttrice del rifiuto
RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del rappresentante legale
SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
CODICE ISTAT ATTIVITÀ: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale
CODICE FISCALE: del soggetto dichiarante
UNITÀ LOCALE: sede presso la quale il trasportatore ha i mezzi;
INDIRIZZO, N., COMUNE e CAP: indirizzo completo dell'Unità locale
NUMERO ADDETTI UNITÀ LOCALE: personale che opera a qualsiasi titolo e qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità locale del dichiarante;
AUTORIZZAZIONE/ISCRIZIONE: estremi autorizzazione o iscrizione dell'impianto;
PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email della persona da contattare;
POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO (KG/ANNO): quantità di rifiuti che l'impianto può gestire in un anno;
REGISTRAZIONE EMAS/ISO: registrazione EMAS o ISO.

Sezione III – spedizione

Nella sezione III sono riportati i seguenti campi:

LA SPEDIZIONE E' STATA: indicazione se la spedizione è stata: accettata per intero, accettata parzialmente o respinta;
QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato (espresso in Kg);

Al termine della compilazione dell'Area Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Sezione IV – informazioni impianto

Nella sezione IV sono riportati i seguenti campi:

GIACENZA AL 31/12: quantità di rifiuti in giacenza al 31/12 in Kg;
MESSA IN RISERVA: indicazione della quantità di rifiuti che al 31/12 di ogni anno sono stati sottoposti all'operazione di messa in sicurezza ma non sono stati ancora avviati al successivo trattamento;
QUANTITÀ AL REIMPIEGO: quantità cumulativa per tutti i materiali e componenti derivanti dai rifiuti da rottamazione avviata a reimpiego.

4.6 Scheda gestore impianto di frantumazione veicoli fuori uso

AREA REGISTRO CRONOLOGICO

Area Registro Cronologico

Codice operazione	Data	Veicoli Dlgs 209/2003	Veicoli art.231 Dlgs 152/2006	Numero	Peso	Tipologia operazione	Riferimento operazione di carico	CER	Denominazione Cer	Stato fisico	Caratteristiche pericolo	Rifiuto destinato a	Conferito da	Paese di provenienza

Origine del rifiuto:	Cod Reg 1013/2006/CE	N.Notifica	N.Serie spedizione	ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni

Area Registro Cronologico altri rifiuti

Codice operazione	Data	Tipologia operazione	CER	Denominazione Cer	Quantità	Stato fisico	Caratteristiche pericolo	Rifiuto destinato a:

Paese di provenienza	Origine del rifiuto	Cod Reg 1013/2006/CE	N.Notifica	N.Serie spedizione	ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni

FIRMA

Area Movimentazione Rifiuto

Sezione I - Identificativo Scheda		
ID*	SERIE*	Data*

Sezione II - Sezione Anagrafica					
Ragione Sociale*					
Rappresentante Legale*			Sede Legale*		
Indirizzo*	N*	Provincia*		Comune*	CAP*
Codice Istat Attività *		Codice Fiscale*			
Unità locale					
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*	
Numero addetti U.L.					
Persona da contattare*	Telefono*		Mail*		
Autorizzazione/iscrizione*					
Potenzialità dell'impianto (Kg/anno)*:					
Registrazione EMAS/ISO*:					

Sezione III - spedizione			
La spedizione è stata:	accettata per intero	accettata parzialmente	respinta
Quantitativo ricevuto: ____Kg			

FIRMA

Sezione IV - Informazioni impianto
Giacenza al 31/12:____Kg
Proler prodotto annualmente:___Kg
Destinazione del Proler: ragione sociale_____codice fiscale:_____

IMPORTANTE: con il simbolo * sono indicati i dati che vengono compilati automaticamente dal sistema SISTRI.

Descrizione Tecnica Scheda Sistri – Gestore impianto di frantumazione veicoli fuori uso

Area Registro Cronologico

Nel caso di conferimento di veicoli fuori uso da parte di privati, il gestore dell'impianto deve compilare manualmente entro 10 giorni la sezione Privati dell'Area registro Cronologico.
Nel caso di conferimento di veicoli fuori uso per i quali è già stata aperta una Area Movimentazione Rifiuto Scheda SISTRI, il Registro Cronologico è compilato automaticamente dal sistema SISTRI.

Registro Cronologico

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
VEICOLI DLGS 209/2003: rifiuti disciplinati dal Dlgs 209/2003;
VEICOLI ART 231 DLGS 152/2006: rifiuti disciplinati dall'art.231 del Dlgs 152/2006;
NUMERO: quantità di veicoli conferiti;
PESO: peso complessivo dei veicoli conferiti in kg;
TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (carico) alla quale si riferisce la registrazione;
RIFERIMENTO OEPRAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di carico con i carichi che si vogliono movimentare;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
RIFIUTO DESTINATO A: operazioni di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE;
CONFERITO DA: soggetto che ha conferito il rifiuto (privato/azienda);
PAESE DI PROVENIENZA: Paese di provenienza del rifiuto;
ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della ragione sociale e indirizzo del soggetto da cui ha origine il rifiuto;
COD REG 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea;
NUMERO NOTIFICA: estremi di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'all. I B del Regolamento 1013/2006;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;

ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

Registro Cronologico Altri rifiuti

Il registro cronologico è relativo ai rifiuti speciali gestiti, diversi dai veicoli fuori uso. È automaticamente compilato dal sistema SISTRI nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico un rifiuto.

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (carico) alla quale si riferisce la registrazione;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza;
QUANTITà: quantità del rifiuto preso in carico in Kg;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
RIFIUTO DESTINATO A: operazioni di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE;
PAESE DI RPOVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto;
ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione del nome e indirizzo del soggetto da cui ha origine il rifiuto;
COD REG 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea;
NUMERO NOTIFICA: estremi di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'all. I B del Regolamento 1013/2006;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

In caso di annotazioni nell'Area Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Area Movimentazione Rifiuto

Il gestore continua la compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto

Sezione I – Identificativo Scheda

Nella sezione I sono riportati i seguenti campi:

ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI;
DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI.

Sezione II – Sezione Anagrafica Impianto

Nella Sezione II sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa produttrice del rifiuto
RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del rappresentante legale
SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
CODICE ISTAT ATTIVITÀ: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale
CODICE FISCALE: del soggetto dichiarante
UNITÀ LOCALE: sede presso la quale il trasportatore ha i mezzi;
INDIRIZZO, N., COMUNE e CAP: indirizzo completo dell'Unità locale
NUMERO ADDETTI UNITÀ LOCALE: personale che opera a qualsiasi titolo e qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità locale del dichiarante;
AUTORIZZAZIONE/ISCRIZIONE: estremi autorizzazione o iscrizione dell'impianto;
PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email della persona da contattare;
POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO (KG/ANNO): quantità di rifiuti che l'impianto può gestire in un anno;
REGISTRAZIONE EMAS/ISO: registrazione EMAS o ISO.

Sezione III – spedizione

Nella sezione III sono riportati i seguenti campi:

LA SPEDIZIONE E' STATA: indicazione se la spedizione è stata: accettata per intero, accettata parzialmente o respinta;
QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato (espresso in Kg);

Sezione IV – informazioni impianto

Nella sezione IV sono riportati i seguenti campi:

GIACENZA AL 31/12: quantità di rifiuti in giacenza al 31/12 in Kg;
PROLER PRODOTTO ANNUALMENTE: Proler prodotto annualmente in Kg;
DESTINAZIONE DEL PROLER: ragione sociale del destinatario del Proler e codice fiscale del Proler

Al termine della compilazione della Scheda Sistri l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

4.7 Scheda gestore centro di raccolta rifiuti speciali

AREA REGISTRO CRONOLOGICO

Rifiuti speciali

Area Registro Cronologico

Codice operazione	Data	Tipologia operazione	Riferimento operazione carico	CER	Denominazione Cer	RAEE professionali (categoria allegato IA)	Quantità (Kg)	Stato fisico	Caratteristiche pericolo

Paese destinatario	Origine del rifiuto: ragione sociale ed indirizzo	Cod Reg 1013/2006/CE	N. Notifica	N. serie spedizione	Rifiuto destinato a recupero/Smaltimento (All I E II Dir. 2008/98/CE	ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni
FIRMA								

Area Movimentazione Rifiuto

Sezione I - Identificativo Scheda		
ID*	SERIE*	Data*

Sezione II - Sezione Anagrafica					
Ragione Sociale*					
Sede Legale*					
Indirizzo*		N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice Istat Attività *		Codice Fiscale*			
Unità locale					
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*	
Numero addetti U.L.					
Eventuale Autorizzazione/iscrizione*:\					
Potenzialità (Kg/anno):					

Sezione III - Sezione recupero/smaltimento			
La spedizione è stata:	accettata per intero	accettata parzialmente	respinta
Quantitativo ricevuto: Kg_____			
Operazione di incenerimento/coincenerimento:			

Sezione IV - Destinatario				
Ragione Sociale*				
Sede Legale*				
Indirizzo*	N*	Provincia*	Comune*	CAP*
Codice fiscale*:	Autorizzazione/iscrizione/ordinanza*:			
	FIRMA			
IMPORTANTE: con il simbolo * sono indicati i dati che vengono compilati automaticamente dal sistema SISTRI.				

Descrizione Tecnica Scheda Sistri – Centro di raccolta rifiuti speciali

Area Registro Cronologico

Il centro di raccolta dei rifiuti speciali deve annotare nell'area registro cronologico della scheda SISTRi entro 10 giorni dal conferimento del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.
Il sistema SISTRI a seguito della movimentazione dei rifiuti compila automaticamente la riga dell'Area Registro Cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata.

Registro Cronologico

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (carico/scarico) alla quale si riferisce la registrazione;
RIFERIMENTO OEPRAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di carico con i carichi che si vogliono movimentare;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza;
RAEE PROFESIONALI (CATEGORIA ALLEGATO IA): indicazione della categoria di RAEE professionali secondo l'allegato I A del Dlgs 151/2005;
QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in Kg;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto;
ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della ragione sociale e indirizzo del soggetto da cui ha origine il rifiuto;
COD REG 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea;
NUMERO NOTIFICA: estremi di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'all. I B del Regolamento 1013/2006;
RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

Al termine della compilazione dell'Area Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Area Movimentazione Rifiuto

Il delegato del centro di raccolta rifiuti speciali continua la compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto

Sezione I – Identificativo Scheda

Nella sezione I sono riportati i seguenti campi:

ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI;
DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI.

Sezione II – Sezione Anagrafica Impianto

Nella Sezione II sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa produttrice del rifiuto
RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del rappresentante legale
SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
CODICE ISTAT ATTIVITÀ: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale
CODICE FISCALE: del soggetto dichiarante
UNITÀ LOCALE: sede presso la quale il trasportatore ha i mezzi;
INDIRIZZO, N., COMUNE e CAP: indirizzo completo dell'Unità locale
NUMERO ADDETTI UNITÀ LOCALE: personale che opera a qualsiasi titolo e qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità locale del dichiarante;
AUTORIZZAZIONE/ISCRIZIONE: estremi autorizzazione o iscrizione dell'impianto;
POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO (KG/ANNO): quantità di rifiuti che l'impianto può gestire in un anno;

Sezione III – consegna rifiuti

Nella sezione III sono riportati i seguenti campi:

LA SPEDIZIONE E' STATA RICEVUTA: indicazione se la spedizione è stata: accettata per intero, accettata parzialmente o respinta;
QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato (espresso in Kg);
OPERAZIONE DI INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO: indicare la tipologia di operazione eseguita

Sezione IV – Destinatario

Nella sezione IV sono riportati i seguenti campi:

RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa produttrice del rifiuto
INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale
AUTORIZZAZIONE/ISCRIZIONE/ORDINANZA: estremi autorizzazione, iscrizione o ordinanza dell'impianto;

Al termine della compilazione della Scheda Sistri l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

CAPITOLO V: Concessionario/gestore case costruttrici/automercato

5.1 Scheda commerciante/intermediario di rifiuti senza detenzione

AREA REGISTRO CRONOLOGICO

COMMERCIANTE/INTERMEDIARIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE

Area Registro Cronologico

Codice operazione	Data	Tipologia operazione	Riferimento operazione carico	CER	Denominazione Cer	Quantità	Unità di misura	Stato fisico	Caratteristiche pericolo	Paese destinatario	Nome ed indirizzo dell'impianto

Cod Reg 1013/2006/CE	N. Notifica	N. serie spedizione	Rifiuto destinato a recupero/Smaltimento (All I E II Dir. 2008/98/CE	ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni
FIRMA						

Descrizione Tecnica Scheda Sistri – Commerciante/intermediario di rifiuti senza detenzione

Area Registro Cronologico

Il commerciante/intermediario di rifiuti senza detenzione deve annotare nell'Area registro Cronologico della Scheda Sistri entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.
Il sistema Sistri a seguito delle movimentazione dei rifiuti ed ogni qualvolta sia inserita la presenza dell'intermediario/commerciante di rifiuti senza detenzione compila automaticamente la riga dell'Area registro cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata.

Registro Cronologico Produttore/Detentore rifiuti Speciali

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (carico/scarico) alla quale si riferisce la registrazione;
RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: i numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in Kg;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto;
NOME ED INDIRIZZO DELL'IMPIANTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO dell'impianto di destinazione;
COD.REG:1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità europea;
NUMEORO DI NOTIFICA: estremi del n. di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg. 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'All. I B del Regolamento 1013/2006;
RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

Al termine della compilazione della riga del Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Area Movimentazione Rifiuto

Nell'area movimentazione rifiuto il commerciante/intermediario di rifiuti speciali senza detenzione visualizza le schede SISTRI – area movimentazione nelle quali la movimentazione è stata terminata e in cui è stato indicato come "Intermediario/commerciante senza detenzione".

CAPITOLO VI: Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

6.1 Scheda consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

AREA REGISTRO CRONOLOGICO

COMMERCIANTE/INTERMEDIARIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE

Area Registro Cronologico

Codice operazione	Data	Tipologia operazione	Riferimento operazione carico	CER	Denominazione Cer	Quantità	Unità di misura	Stato fisico	Caratteristiche pericolo	Paese destinatario	Nome ed indirizzo dell'impianto

Cod Reg 1013/2006/CE	N. Notifica	N. serie spedizione	Rifiuto destinato a recupero/Smaltimento (All I E II Dir. 2008/98/CE	ID scheda Sistri	Peso verificato a destino	Annotazioni
FIRMA						

Descrizione Tecnica Scheda Sistri – Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Area Registro Cronologico

Il Consorzio deve annotare nell'Area registro Cronologico della Scheda Sistri entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.
Il sistema Sistri a seguito delle movimentazione dei rifiuti ed ogni qualvolta sia inserita la presenza del Consorzio compila automaticamente la riga dell'Area registro cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata.

Registro Cronologico Produttore/Detentore rifiuti Speciali

Nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri sono riportati i seguenti campi:
CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro cronologico;
DATA: data dell'operazione;
TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione (carico/scarico) alla quale si riferisce la registrazione;
RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: i numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare;
CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in Kg;
STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto;
NOME ED INDIRIZZO DELL'IMPIANTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO dell'impianto di destinazione;
COD.REG:1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità europea;
NUMEORO DI NOTIFICA: estremi del n. di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all.I B del Reg. 1013/2006;
NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'All. I B del Regolamento 1013/2006;
RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste nell'allegato I e II della Direttiva 2008/98/CE;
ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

Al termine della compilazione della riga del Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB,

per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

Area Movimentazione Rifiuto

Nell'area movimentazione rifiuto il Consorzio visualizza le schede SISTRI – area movimentazione nelle quali la movimentazione è stata terminata e in cui è stato indicato come "Consorzio".

PARTE III: Casi, quesiti e soluzioni

3.1 Aspetti generali

3.1.1 Che cos'è il SISTRI?

Il SISTRI è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che nasce su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.
Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

3.1.2 Quali i vantaggi per la collettività e le imprese?

I vantaggi per lo Stato, derivanti dall'applicazione del SISTRI, saranno molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione. Benefici ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole.

3.1.3 Quali sono le maggiori novità introdotte dal Sistri?

Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.

3.1.4 Qual è il quadro normativo di riferimento? Esiste una legge che ha delegato il Ministero ad avviare tale riforma?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento ordinario del 13 gennaio 2010, del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 nasce il SISTRI.
La realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, ai fini della prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti, è stata prevista con l'art. 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha disposto uno stanziamento non inferiore ai 5 milioni di euro.
Con il successivo d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, è stato stabilito l'obbligo, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dell'installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche per le categorie dei soggetti già obbligati alla predisposizione della documentazione cartacea in materia di rifiuti speciali.

Pertanto, per il legislatore del 2008, la realizzazione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti si sarebbe dovuta aggiungere al Formulario di identificazione dei rifiuti, al Registro di carico/scarico e al Modello unico di dichiarazione ambientale, prevedendosi solo "la loro realizzazione in formato elettronico".
Con l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, il legislatore ha razionalizzato il sistema disponendo, finalmente, che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso uno o più decreti, definisca per la costituzione ed il funzionamento del SISTRI, tempi e modalità di attivazione, data di operatività del sistema, informazioni da fornire, modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, modalità di elaborazione dei dati e l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati.
Lo stesso articolo ha previsto, altresì, l'emanazione di uno o più regolamenti con l'indicazione delle disposizioni da abrogare a decorrere dalla data di operatività del nuovo sistema.

3.1.5 Cosa si intende nel decreto per "operatore"?
Operatore/i sono gli enti e le imprese rientranti nelle categorie di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto ministeriale, che sono obbligati ad aderire al SISTRI entro le date indicate nel comma 1 dell'articolo 3 del medesimo Decreto, nonché i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 1 del Decreto che possono aderire al sistema su base volontaria;

3.1.6 Nel decreto viene spesso utilizzato il termine "delegato". Può spiegarmi a cosa si riferisce?
Delegato è il soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale. Qualora l'operatore non abbia indicato un delegato alla gestione dei rifiuti, per Delegato si intenderà il rappresentante legale dell'operatore.

3.1.7 Quali sono i "dispositivi" cui si fa riferimento nel decreto?
I dispositivi indicati all'articolo 3 del Decreto sono: il dispositivo per l'accesso in sicurezza al SISTRI (di seguito, "dispositivo USB"), il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto (di seguito, "black box") e i dispositivi di sorveglianza che saranno installati presso gli impianti di discarica.

3.1.8 Cos'è l'unità locale?
E' l'impianto o l'insieme delle unità operative ubicate in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento.

3.1.9 Cosa si intende per siti di distribuzione?
Sono le sedi provinciali delle Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB, nonché le Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, delegate, con apposita

convenzione, dalle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura presso le quali potranno essere ritirati i dispositivi; le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB e delle black box alle imprese che effettuano attività di trasporto iscritte al predetto Albo.

3.1.10 A chi è stata affidata la gestione del Sistri?

La gestione del SISTRI è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente che dovrà, altresì, garantire la messa a disposizione dei dati sulla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti.
Dal sistema sarà, così, possibile ricavare i flussi di informazione che consentiranno di adempiere agli obblighi informativi previsti dalla normativa comunitaria e di rispondere alle necessità derivanti dalle rispettive competenze di ciascuna Istituzione coinvolta.
In particolare, il SISTRI sarà interconnesso telematicamente con:

- l'Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – che fornirà, attraverso il Catasto Telematico, i dati sulla produzione e la gestione di rifiuti alle Agenzie Regionali e Provinciali di Protezione dell'Ambiente, che a loro volta provvederanno a fornire i medesimi dati alle competenti Province;
- l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, tramite il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ordine ai dati relativi al trasporto dei rifiuti.

3.1.11 Esistono disposizioni particolari per la gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania?

Al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Campania, l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito nella legge 30 dicembre 2008, n. 210, ha previsto la realizzazione del sistema di tracciabilità di tale tipologia di rifiuti, denominato SITRA.
Successivamente l'art. 14-bis della legge n. 102/2009, ha stabilito che il SISTRI sia interconnesso con altri sistemi informativi ed anche con il SITRA.
Di conseguenza, in analogia con quanto stabilito per i soggetti destinatari del SISTRI, è stato previsto che i Comuni, gli Enti e le Imprese, che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania, siano sottoposti agli obblighi stabiliti dal Decreto che disciplina il SISTRI, a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del Decreto stesso, compilando le apposite schede relative ai rifiuti urbani.
Si tratta della prima iniziativa di tracciabilità dei rifiuti urbani a livello nazionale.
Dall'esperienza operativa che emergerà potranno trarsi utili indicazioni per valutare, in una prospettiva futura, l'opportunità di estendere il modello di tracciabilità adottato anche ad altre realtà territoriali.

3.1.12 Può indicarmi quali sono i soggetti tenuti per legge ad aderire al nuovo sistema Sistri?

L'articolo 1 del Decreto ministeriale individua:

- le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della

loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
- le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.

In base al combinato disposto di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152/2006, a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 4/2008, vengono individuate le categorie di soggetti obbligati all'installazione ed utilizzo delle apparecchiature elettroniche che si identificano in quelle tenute alla comunicazione annuale del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.70.
Tali categorie di soggetti sono: *"Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art.184, comma 3, lettere c), d) e g), (...) sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti."*
È da tener presente però che il sistema prevede, per espresso disposto del comma 3-bis citato, la realizzazione in formato elettronico non solo del Modello unico di dichiarazione ambientale, ma anche di altri adempimenti di derivazione comunitaria, quali il Registro di carico/scarico di cui all'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 e il Formulario di identificazione dei rifiuti durante il trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. Pertanto, sono, comunque, tenuti, ai sensi dell'articolo 190, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, alla tenuta del Registro di carico e scarico e non del Modello unico di dichiarazione ambientale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006, gli imprenditori agricoli con un volume annuo di affari non superiore a ottomila euro che producano rifiuti speciali pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di cui alle lettere c), d) e g), dell'articolo 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, i produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g), dell'articolo 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 con non più di dieci dipendenti.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la direttiva comunitaria (direttiva 689/91/CEE, articolo 4, paragrafo 2) prevede l'obbligo di tenuta del Registro di carico/scarico per tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi, è stata prevista l'adesione obbligatoria al SISTRI degli imprenditori agricoli con un volume annuo di affari non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, mentre per gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi, per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e per i produttori di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g), dell'articolo 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti è stata prevista l'adesione facoltativa.
Inoltre, sono stati previsti, tra i soggetti tenuti ad aderire al sistema, in quanto parte integrante della filiera del trasporto in caso di trasporto intermodale, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della stessa legge, ai

quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in vista del successivo trasporto, nonché i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
Infine, anche se alla luce della vigente normativa le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, non sono tenuti alla dichiarazione del Modello unico di dichiarazione ambientale, né al Registro di carico e scarico, è stata prevista la possibilità, per tali soggetti, di aderire al SISTRI su base volontaria. La disposizione ha lo scopo di incoraggiare e anticipare, per quanto possibile, la nascita di un nuovo sistema che preveda la possibilità di seguire in tempo reale i movimenti di tutti i rifiuti a livello nazionale, qualunque sia il soggetto che li ha prodotti, realizzando così l'effettiva tracciabilità di tutti i flussi, con evidenti benefici a livello di prevenzione dei comportamenti illeciti e di tutela dell'ambiente.
In ordine ai soggetti tenuti ad aderire al sistema SISTRI, il Decreto disciplina, come si è già accennato, all'art. 5, anche i casi di trasporto intermodale.
Viene disposta l'adesione al SISTRI dei soggetti ai quali, negli scali marittimi e ferroviari, sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco e, all'arrivo, in attesa della presa in carico da parte dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Si tratta:

- per il trasporto marittimo, rispettivamente del terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 n. 84/1994 e dell'impresa portuale di cui all'articolo 16 della stessa legge;
- per il trasporto ferroviario, dei responsabili degli uffici di gestione merci e degli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci.

Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.
Viene, inoltre, disposto che, in caso di trasporto intermodale, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, entro quattro giorni.

3.1.13 Da quando diviene operativo il Sistri?

L'operatività del SISTRI è stata programmata nel rispetto del criterio di gradualità.
Il **primo gruppo di soggetti (art 1, comma 1, lett a)** sarà obbligato al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. a decorrere dal **180mo giorno** dalla data di entrata in vigore del Decreto. Fanno parte del primo gruppo:

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania;
- i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).

Il **secondo gruppo di soggetti (articolo 1, comma 1, lett b)** dovrà conformarsi alle nuove regole a decorrere dal **210mo giorno** dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Fanno parte del secondo gruppo:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, che hanno fino a cinquanta dipendenti;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

3.1.14 Esistono dei soggetti che possono non aderire al Sistri? Se si, quali sono?

Viene lasciata ad un **terzo gruppo di soggetti (articolo 1 comma 4)** la facoltà di aderire su base volontaria al SISTRI a partire dal **210mo giorno** dalla data di pubblicazione del Decreto.
**Art.184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento*
Fanno parte di questo gruppo:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006;
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.

3.1.15 Esistono dei casi particolari in cui la disciplina del Sistri non è applicabile?

Il Decreto prevede la disciplina di alcuni casi particolari, ai quali non è applicabile la procedura generale del sistema.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 sono relativi ai produttori di rifiuti per i quali l'adesione al SISTRI non è obbligatoria: in tali ipotesi i dati necessari per la compilazione della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, sono comunicati al delegato dell'impresa di trasporto, tenuto ad aderire al SISTRI; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. I produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa devono conservare per cinque anni con funzioni di registro una copia della scheda SISTRI, in conformità a quanto disposto all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che prevede tale modalità di tenuta del Registro di carico e scarico, alternativa rispetto al disposto di cui all'art. 190 del d.lgs. n. 152/2006. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del citato d.lgs. n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al SISTRI, continuano, invece, a tenere il Registro di carico e scarico di cui all'art. 190 d.lgs. n. 152/2006. Anche le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006 che non aderiscono su base volontaria al SISTRI continuano ad accompagnare il trasporto con il Formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo e, qualora producano rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono il Registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 dello stesso decreto legislativo. Nei commi successivi del medesimo articolo 6 sono dettagliatamente disciplinate le procedure da seguire nei casi di spandimento dei fanghi in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di rifiuti prodotti in cantieri temporanei la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI e di rifiuti prodotti da attività di manutenzione. Sono, altresì, disciplinate le procedure da seguire nei casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento o non funzionamento del sistema.

3.1.16 I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta come devono adempiere agli obblighi del Sistri?

Il comma 3 dell'articolo 7 del Decreto prevede che i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al Decreto tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria. Viene disciplinato nel dettaglio il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione sino ai predetti centri di raccolta o piattaforme di conferimento. Viene, infine, specificato che in tale ipotesi la responsabilità del produttore iniziale dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico degli stessi da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. I produttori restano tenuti all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, ad eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario, per quantitativi che

non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, i cui dati sono inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.

3.1.17 Ho saputo che anche le Associazioni imprenditoriali hanno un ruolo importante nella gestione del sistema Sistri. Può darmi delle indicazioni in proposito?

L'articolo 7 del Decreto disciplina, secondo quanto previsto dal citato articolo 14-bis del decreto-legge n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, le modalità operative semplificate di adesione al SISTRI da parte di alcuni soggetti espressamente indicati. Il comma 1 prevede la possibilità, per i soggetti ivi indicati, previa iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, di adempiere agli obblighi di cui al Decreto tramite delega alle Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate, o società di servizi di loro diretta emanazione. In tale ipotesi le citate Associazioni, o loro società di servizi, sono tenute ad iscriversi al SISTRI e provvedono alla compilazione del Registro Cronologico e delle singole schede SISTRI. La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI rimane, comunque, a carico del soggetto delegante. Il comma 2 prevede la procedura per la movimentazione dei rifiuti in caso di delega all'Associazione imprenditoriale per i produttori che non dispongano di un computer e, pertanto, non possano seguire la procedura ordinaria, che implica l'inserimento della USB del trasportatore nel computer del produttore.

3.1.18 Cos'è la scheda Sistri del rifiuto?

La scheda SISTRI del rifiuto è un documento elettronico, che si compone di diverse sezioni che devono essere compilate da ciascun soggetto coinvolto nel processo di gestione del rifiuto in momenti distinti, sulla base delle diverse responsabilità. Alcune sezioni devono essere compilate dai diversi soggetti coinvolti nel processo di gestione del rifiuto (azienda di produzione del rifiuto, azienda di trasporto, azienda di destinazione del rifiuto, etc.) al momento della produzione o della movimentazione del rifiuto. Altre sezioni ("Registro Cronologico") sono compilate dal SISTRI sulla base delle informazioni inserite dagli utenti al completamento delle singole fasi di gestione del rifiuto. L'utente può accedere alla sezione relativa al "Registro Cronologico" per visualizzare le movimentazioni effettuate e stamparne le copie necessarie.

3.1.19 Chi è tenuto a compilare la 1 Sezione relativa al registro cronologico?

Tale sezione viene compilata dal produttore/detentore dei rifiuti entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto e contiene le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.
Il SISTRI a seguito della movimentazione dei rifiuti (dall'impianto di produzione all'impianto di destinazione) compila automaticamente la riga dell'Area Registro Cronologico, corrispondente alla movimentazione effettuata, per quanto riguarda il Registro Cronologico di tutte le altre figure presenti nell'attività di gestione del rifiuto.

3.1.20 Cos'è la scheda Sistri "Area movimentazione"?

Quando il produttore decide di movimentare un rifiuto accede al SISTRI, si autentica tramite le credenziali di accesso al sistema che gli sono state

consegnate in sede di iscrizione e seleziona nella scheda SISTRI – Area Registro Cronologico il codice CER con il corrispondente quantitativo.
Terminata questa operazione, in automatico il SISTRI genera una scheda SISTRI – Area Movimentazione, contenente tutte le informazioni inserite precedentemente dall'utente nel suo Registro ed avente uno specifico codice identificativo che accompagnerà il rifiuto durante tutto il suo percorso.
A questo punto per il produttore non rimane che compilare gli ultimi campi previsti quali:

- numero colli, se il rifiuto è soggetto a procedura ADR, l'eventuale presenza di un intermediario,
- l'indicazione dell'impianto di destinazione e il caricamento del certificato analitico qualora previsto.

Compilata la parte di scheda di competenza del produttore, il delegato dell'azienda di trasporto coinvolto nella movimentazione accede al SISTRI, si autentica tramite le credenziali che gli sono state consegnate in fase di iscrizione e compila la scheda SISTRI – Area Movimentazione, precedentemente aperta dal produttore, per la parte di sua competenza. I campi che il delegato dell'azienda di trasporto deve compilare sono: mezzo utilizzato, conducente, targa, data della movimentazione, percorso ed eventuale tratta intermodale. In questa fase del processo interviene il conducente del mezzo che, partito dalla sua azienda con l'autoveicolo dotato della corrispondente black box, del relativo dispositivo USB e di una copia della scheda SISTRI – Area Movimentazione, si reca dal produttore per prendere in carico i rifiuti oggetto della movimentazione.
Terminato il carico dei rifiuti sul mezzo di trasporto, il conducente inserisce il dispositivo USB nel computer del produttore per dare il via al tracciamento del percorso. Giunto presso l'impianto di destinazione, dopo le verifiche da parte del gestore dell'impianto di destinazione, il delegato dell'azienda accede al SISTRI, si autentica tramite le credenziali che gli sono state consegnate in fase di iscrizione e compila la scheda SISTRI – Area Movimentazione, precedentemente aperta dal trasportatore, per la parte di sua competenza.
I campi del delegato dell'azienda di destinazione risultano essere: spedizione accettata e quantitativo ricevuto.
Una volta eseguita la precedente operazione il SISTRI genera automaticamente per l'azienda di trasporto la riga di scarico del Registro Cronologico e compila automaticamente per il gestore dell'impianto di destinazione la riga di presa in carico dei rifiuti. Il ciclo di gestione dei rifiuti si conclude con l'inserimento del dispositivo USB da parte del conducente del mezzo nel computer del destinatario per l'invio al SISTRI dei dati memorizzati dalla black box durante il percorso.

3.1.21 Gli impianti mobili di recupero dei rifiuti devono essere considerati come unità operative?

Se producono rifiuti devono essere considerati unità locale, in linea con quanto stabilito dal Decreto. Gli impianti mobili sono impianti di gestione dei rifiuti.

3.1.22 Cosa significa all'art 7 del decreto ministeriale la locuzione "società di servizi di diretta emanazione delle associazioni imprenditoriali"?

Che tali società devono essere partecipate dall'Associazione stessa.

3.1.23 Cosa si intende per produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa (art 6)?
Con tale locuzione non si intende il cittadino privato ma bensì il lavoratore autonomo come ad esempio un dentista, un veterinario etc…che può produrre rifiuti speciali.

3.1.24 E' possibile utilizzare una demo delle schede?
Per quanto riguarda la demo per la procedura di iscrizione è già possibile procedere nel Portale indicando una voce test per simulare l'iscrizione dell'utente.
Per quanto concerne la compilazione della scheda SISTRI sarà disponibile, successivamente all'iscrizione e prima dell'operatività del sistema, nella sezione dedicata del Portale SISTRI.

3.1.25 Quali sono i primi adempimenti del Sistri?

13 febbraio 2010	iscrizione per le officine (elettrauto) che intendono entrare nell'elenco delle imprese autorizzate ad installare le black box
1 marzo 2010	Iscrizione al Sistri per il primo gruppo di soggetti (articolo 1, comma 1, lett a)
Dal 13 febbraio al 30 marzo 2010	Iscrizione al Sistri per il secondo gruppo di soggetti articolo 1, comma 1, lett b)
Entro 30 giorni dall'avvio della fase operativa	Consegna dei dispositivi elettronici alle imprese (mediante CCIAA o , a scelta, mediante le associazioni imprenditoriali
13 luglio 2010	Operatività del Sistri per il primo gruppo di imprese obbligate (articolo 1, comma 1, lett a)
12 agosto 2010	Operatività del Sistri per il secondo gruppo di imprese obbligate

3.1.26 quali sono generalmente i campi presenti nella scheda Registro cronologico?
I campi inseriti in tale Registro risultano essere, in linea generale, i seguenti:

- CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico;
- DATA: data dell'operazione;
- TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione ("carico"/"scarico") alla quale si riferisce la registrazione;
- RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare;
- CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato;
- DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
- DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza;
- QUANTITÀ: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in chilogrammi;

- STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto;
- CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
- PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto;
- CONFERITO A: indicazione della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impianto di destinazione;
- COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea;
- NUMERO NOTIFICA: estremi del numero di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'Allegato I B del Reg. 1013/2006;
- NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'Allegato I B del Reg. 1013/2006;
- RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli Allegati I e II della Direttiva 2008/98/CE;
- ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;
- PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino;
- ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

3.1.27 Quali sono i compiti affidati ad Unioncamere in base al protocollo di intesa siglato con il Ministero dell'Ambiente?

Sarà compito di Unioncamere:

- sensibilizzare ed informare le Camere di Commercio circa gli adempimenti
- previsti dal presente Protocollo;
- elaborare, anche sulla base della documentazione fornita da SISTRI, le linee guida operative da trasmettere alle Camere di Commercio, affinché le stesse effettuino la distribuzione dei "dispositivi USB" secondo le modalità e le tempistiche previste nel Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009;
- predisporre, in accordo con le Organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, uno schema di convenzione che preveda la possibilità per le Camere di Commercio di delegare alle Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali lo svolgimento di parte delle attività di cui al presente Protocollo.

3.1.28 Dove vengono enunciati i compiti delle Camere di Commercio?

Nel Protocollo di Intesa tra Unioncamere e Ministero dell'Ambiente all'art.5 e nell'Allegato A al Protocollo stesso.

3.1.29 Chi deve provvedere all' integrazione o rettifica di eventuali dati mancanti o non corretti, sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese?

Alle Camere di Commercio che comunicheranno l'esito al SISTRI. Sarà compito del SISTRI interagire con gli operatori per chiedere eventuali chiarimenti o integrazioni necessari per il buon esito delle richieste di iscrizione.

3.1.30 Che funzione ha il software che la camera di Commercio mette a disposizione delle Associazioni imprenditoriali?
Come previsto dal modello di Convenzione tra Camera di Commercio ed Associazioni, l'art 2 prevede che tale sistema informatico consenta le seguenti attività:

- gestione del calendario delle consegne;
- verifica e riscontro del materiale da controllare al momento della raccolta della documentazione;
- inserimento dell'indicazione dell'avvenuta consegna;
- stampa della ricevuta.

3.1.31 L'associazione può accettare la delega per provvedere al rilascio dei dispositivi anche da imprese non iscritte all'Associazione stessa?
Si come prevede l'art3 del modello di Convenzione tra Camera di commercio ed Associazione.

3.1.32 Se l'impresa ha un'unica sede il concetto di impresa coincide con quello di Unità Locale?
Si perché il Sistri ragione sempre in termini di Unità Locali. L'Impresa singola sarà identificata, quindi, come un'Unità Locale.

3.1.33 È prevista un'integrazione tra la banca dati dell'Albo nazionale gestori ambientali e quella del Sistri?
No. Al momento non è possibile evitare una doppia procedura di registrazione per i soggetti già iscritti all'Albo. L'integrazione tra Sistri ed Albo consentirebbe, inoltre, che nel momento in cui un operatore, tramite il menù a tendina del SISTRI, sceglie un soggetto iscritto all'albo per i servizi regolamentati dallo stesso, l'operatore stesso possa considerarsi sollevato da qualsiasi responsabilità sulla veridicità ed effettiva sussistenza dei requisiti autorizza tori del fornitore del servizio, il quale, essendo iscritto all'Albo ha le proprie credenziali in regola. Avere quindi a disposizione automaticamente i dati dell'Albo nel sito del SISTRI sarebbe un importante passo avanti e un a semplificazione per evitare di procedere con verifiche individuali da parte delle aziende interessate anche sul sito dell'Albo.

3.1.34 è prevista un interfaccia tra il Sistri ed i sistemi gestionali operativi aziendali?
No. Sarebbe stato utile che il sistema SISTRI si fosse interfacciato con i sistemi già in uso in azienda e non si fosse sommato ad essi, per evitare duplicazioni di oneri amministrativo-gestionali per le aziende.

3.1.35 È previsto attualmente un sistema sanzionatorio?
No. Il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, di prossima emanazione, conterrà apposite sanzioni nei confronti di tutti coloro che violano gli obblighi di registrazione e comunicazione prevista dalla norma.

3.1.36 Qual è il significato dell'acronimo SISTRI?
Sistema di controllo della **t**racciabilità dei **ri**fiuti

3.1.37 Quali sono i principali aspetti innovativi del SISTRI?
Il SISTRI, grazie all'utilizzo di particolari dispositivi elettronici, presenta i seguenti aspetti innovativi rispetto alla precedente gestione cartacea del ciclo dei rifiuti:

- maggiore legalità nei processi;
- sostituzione del Formulario di identificazione dei rifiuti, del Registro di carico/scarico e del Modello unico di dichiarazione ambientale con dispositivi elettronici;
- riduzione dei costi che gravano sulle imprese;
- gestione informatica della documentazione;
- semplificazione adempimenti amministrativi/burocratici per le imprese;
- celerità negli adempimenti;
- verifica, in tempo reale, dei dati inseriti nella documentazione, con riduzione di errori;
- supporto costante e continuativo all'utente;
- conoscenza, in tempo reale, della movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale,
- anche per quelli che provengono da altri Paesi o che vengono trasportati verso altri Paesi;
- inserimento informatico nella scheda SISTRI dei certificati analitici, ove richiesto dalla vigente normativa.

3.1.38 La tracciabilità riguarderà anche il trasporto marittimo e ferroviario?
Si. Per garantire la tracciabilità dei rifiuti speciali, anche per quanto riguarda il trasporto marittimo e ferroviario, il SISTRI sarà interconnesso con i sistemi informativi della Guardia Costiera e delle Imprese ferroviarie. Una volta a regime, si verrà così a creare un sistema-rete che consentirà di conoscere la movimentazione completa dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale.

3.1.39 Al termine della compilazione del registro Cronologico cosa deve fare l'operatore?
Al termine della compilazione della riga del Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della scheda SISTRI. Se necessario l'utente può stamparne una copia.

3.2 Dispositivi elettronici

3.2.1 Esiste una procedura di verifica dei dati e di personalizzazione dei dispositivi?

I dati comunicati dagli operatori saranno confrontati con quelli contenuti nel Registro delle imprese gestito dalle Camere di Commercio e con quelli contenuti nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. A seguito della predetta verifica il SISTRI procederà alla personalizzazione dei dispositivi USB e alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione che sono:

- le Camere di Commercio;
- le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- le Associazioni imprenditoriali che hanno sottoscritto appositi accordi con le Camere di Commercio territorialmente competenti, o loro società di servizi.

Le Camere di Commercio, le Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio e le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali contatteranno gli operatori, con le modalità ed ai recapiti da questi precedentemente indicati, per comunicare luogo e data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi USB e, nel caso delle imprese di trasporto, anche luogo e data dell'appuntamento per l'installazione delle black box presso le officine autorizzate.

3.2.2 Quali sono i dispositivi elettronici che devono essere consegnati a seguito dell'adesione al sistri?

Agli utenti al SISTRI vengono consegnati:

- un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- per ciascun dispositivo *USB,* l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
- un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito *black box.* La consegna e l'installazione della *black box* avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo *USB* e disponibile sul Portale del SISTRI;
- apparecchiature idonee per monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti di discarica.

3.2.3 Una volta iscritto al Sistri, dovrei avere a disposizione i vari dispositivi. Come avviene la distribuzione?

La consegna dei dispositivi USB avverrà:

- per le imprese di trasporto iscritte all' Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell' Albo a cui sono iscritte;

- per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la sede legale dell'operatore, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi che hanno sottoscritto una apposita convenzione con le Camere di Commercio territorialmente competenti. Nel caso in cui l'operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.

3.2.4 Chi sono i soggetti competenti al ritiro dei dispositivi?
Il ritiro dei dispositivi USB dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'operatore che potrà delegare al ritiro un proprio incaricato.

3.2.5 Può indicarmi qual è la procedura per il ritiro dei dispositivi?
L'addetto del sito di distribuzione:
- verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel SISTRI con quelli indicati nell'autodichiarazione presentata dal richiedente;
- inserisce nel sistema gli estremi del soggetto che effettua il ritiro;
- verifica che i pagamenti siano stati effettuati correttamente per quanto riguarda gli importi e le modalità;
- verifica altresì la completezza dei documenti presentati dall'incaricato al ritiro, ivi inclusa l'eventuale delega al ritiro.

Nel caso in cui dall'esame effettuato risultino documenti mancanti o necessità di rettifiche/ integrazioni dei dati, l'addetto del sito di distribuzione concorda con l'operatore un nuovo appuntamento per il completamento della procedura.
L'addetto del sito di distribuzione competente alla consegna dei dispositivi USB, dopo aver terminato la verifica di cui al precedente punto, stampa dal SISTRI e fa firmare al soggetto incaricato al ritiro (per conto dell'operatore) i seguenti documenti:
- la dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di consenso al trattamento dei dati stessi;
- la dichiarazione di impegno all'uso corretto e alla custodia dei dispositivi USB.

Infine, l'addetto del sito di distribuzione consegna al soggetto incaricato al ritiro un plico contenente:
- il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
- la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al sistema, della password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
- nel caso in cui l'operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del Portale SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.

3.2.6 In caso di più unità locali è possibile avere più chiavette USB?
Ogni operatore richiede un dispositivo USB per ciascuna unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative, da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa. Se nell'unità locale è esercitata più di un'attività di gestione dei rifiuti per la quale è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, l'operatore dovrà dotarsi di un

dispositivo USB per ciascuna attività esercitata nell'unità locale. Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi Delegati per tutte le attività di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta unità locale, sarà possibile richiedere un solo dispositivo USB per tutte le attività attribuite a tali Delegati.

3.2.7 Quanti dispositivi potrà ricevere il soggetto che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti?
L'operatore che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti dovrà richiedere un dispositivo USB per la sola Sede Legale e un dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti sono associati all'impresa. Su ciascun veicolo che trasporta i rifiuti deve essere installato un dispositivo elettronico denominato black box.

3.2.8 Sono titolare di un cantiere temporaneo. Devo dotarmi anch'io di chiavetta USB?
Gli operatori titolari di "cantieri temporanei", salvo quanto previsto all'articolo 6 del Decreto, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun cantiere, individuando come "Delegato" il direttore del cantiere.

3.2.9 Anche i concessionari di aree portuali e i raccomandatari marittimi devono dotarsi dei dispositivi del Sistri?
Il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge, n. 84/1994 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della medesima legge, che detengono i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun porto in cui operano. I raccomandatari marittimi di cui alla legge n. 135/1977 devono dotarsi di un dispositivo USB per località nella quale sono abilitati a svolgere la propria attività.

3.2.10 In caso di uffici di gestione merci, il dispositivo USB è unico o ne occorre uno per ciascuna stazione?
Le imprese responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie o gli interporti devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna stazione o interporto in cui operano.

3.2.11 Sono il direttore di una Associazione imprenditoriale. Posso richiedere i dispositivi USB?
Ciascuna articolazione territoriale dell'Associazione imprenditoriale, o società di servizi, che abbia ricevuto delega ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto, richiede un dispositivo USB. Le Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, trasmettono al SISTRI l'elenco dei soggetti da cui hanno ricevuto delega, e la relativa documentazione. Il SISTRI, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, segnalerà all'Associazione, o società di servizi, l'avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all'operatività.

3.2.12 Cosa sono e come si possono individuare le officine autorizzate all'installazione delle black box?
L'installazione delle black box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti può essere effettuata dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, sezione elettrauto. Tali officine devono altresì essere dotate di computer e collegamento ad internet,

senza particolari requisiti di banda di trasmissione. Per essere autorizzati all'installazione delle black box, i soggetti di cui sopra devono presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, accedendo al sito www.sistri.it, e compilando l'apposita sezione. I dati comunicati dalle officine saranno confrontati con quelli in possesso delle Camere di Commercio.
Le domande devono essere presentate entro **30** giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inviterà i soggetti che avranno presentato la domanda di autorizzazione e che saranno risultati in possesso dei requisiti prescritti a partecipare a corsi di formazione gratuiti. I corsi, di carattere teorico/pratico, sono strutturati in un solo modulo della durata di 6 ore e si terranno nelle date pubblicate sul Portale SISTRI.

3.2.13 Quali sono le attività propedeutiche all'installazione delle black box?

Ciascun operatore che effettua l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di una black box per ciascun veicolo in dotazione all'azienda. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali curano la programmazione delle installazioni delle black box. A tal fine:

- unitamente al dispositivo USB, forniscono agli operatori la lista delle officine autorizzate, con l'indicazione del periodo temporale entro cui procedere all'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box;
- contattano le officine autorizzate indicate dagli operatori o, in caso di eccessivo carico di lavoro delle stesse, altra officina concordata con gli operatori medesimi, per richiedere l'appuntamento per l'installazione, che potrà essere fissato non prima di sette giorni dalla richiesta.

Il SISTRI provvederà a consegnare le black box direttamente alle officine autorizzate, previa indicazione da parte delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali competenti per territorio.
Per l'installazione dei dispositivi sarà inoltre necessario:

- acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico, per ciascuna black box da installare, il cui costo è a carico dell'operatore;
- inserire nel modulo per il ritiro delle black box, consegnato insieme alla lista delle officine, il nome dell'intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN, PUK, numero di telefono e intestatario della SIM. In alternativa, l'operatore può consegnare all'officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal gestore telefonico al momento dell'acquisto, contenente i dati sopra indicati.

La richiesta di installazione delle black box presso l'officina potrà essere effettuata dal legale rappresentante dell'operatore, che dovrà presentarsi munito di un proprio documento di identità in corso di validità. Qualora siano stati delegati soggetti diversi dal legale rappresentante, tali soggetti dovranno presentarsi muniti, oltre che di un proprio documento di riconoscimento, di delega scritta da parte del rappresentante legale dell'operatore, da redigere in carta semplice secondo il formato disponibile sul sito del Portale SISTRI e della copia dei documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega.

3.2.14 Come avviene l'installazione delle black box presso l'officina autorizzata?

L'operatore dell'officina autorizzata:

- verifica i dati contenuti nel modulo per il ritiro e l'installazione della black box, accerta l'identità del richiedente e l'eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante al ritiro dei dispositivi;
- inserisce la SIM nella black box;
- installa la black box sul veicolo;
- al termine dell'installazione esegue il test di corretta installazione e configurazione;
- sigilla la black box;
- fa firmare al soggetto delegato al ritiro delle black box una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto, per conto dell'operatore, attesta l'esito positivo delle verifiche e il corretto funzionamento dei dispositivi installati e si impegna a custodire ed utilizzare correttamente i dispositivi installati;
- emette fattura relativa al servizio di installazione effettuato, il cui costo è a carico dell'impresa di trasporto.

3.2.15 Cos'è la dichiarazione di avvenuta installazione?

Completata l'installazione, il responsabile dell'officina invia alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai fini del successivo inoltro al SISTRI, la dichiarazione di avvenuta installazione, contenente il numero seriale delle black box e i dati delle relative SIM abbinati alle targhe dei veicoli su cui i dispositivi sono stati installati, nonchè l'attestazione dell'esito positivo delle verifiche e la presa d'atto del corretto funzionamento dei dispositivi installati, controfirmata dal soggetto delegato al ritiro. Nel caso in cui, in fase di installazione, la black box risulti non funzionante dovrà essere restituita al SISTRI.

Qualora, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi previste dal Decreto, sorga l'obbligo di restituzione delle black box, gli operatori dovranno recarsi presso una delle officine autorizzate, in persona del legale rappresentante o previa delega di quest'ultimo. Il responsabile dell'officina autorizzata provvederà a disinstallare le black box, che saranno restituite al SISTRI, e ad estrarre la scheda SIM, che sarà invece restituita all'operatore.

Al termine della procedura di disinstallazione, il responsabile dell'officina autorizzata comunicherà alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali l'avvenuta disinstallazione, controfirmata dall'operatore, precisando luogo e data e il numero seriale delle black box disinstallate per ciascun veicolo.

3.2.16 Esistono delle procedure particolari per gli impianti di discarica?

Viene previsto l'obbligo, per i gestori degli impianti di discarica, di installare, presso gli impianti medesimi, senza alcun costo, specifiche apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi. L'installazione e la manutenzione delle apparecchiature è effettuata dal personale del SISTRI, al quale è riservato in via esclusiva l'accesso ai suddetti apparati.

I dati acquisiti verranno inviati alla centrale operativa del SISTRI ed archiviati per il periodo previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tale disposizione ha l'evidente finalità di garantire un effettivo controllo dei rifiuti conferiti nelle discariche, evitando conferimenti abusivi da parte di automezzi non in regola con la normativa vigente.

3.2.17 Esiste una rete di assistenza del Sistri?

Il SISTRI ha previsto una rete di assistenza in caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi dei dispositivi stessi. In tal caso gli operatori dovranno comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvederà, a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei dispositivi:

- entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software;
- entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware.

Per tutte le comunicazioni al SISTRI, sarà attiva un'apposita sezione dedicata del Portale SISTRI, un *call center* gratuito e un servizio di ricezione fax, i cui numeri saranno indicati nel medesimo Portale SISTRI. Il modello per le comunicazioni via fax sarà scaricabile dal Portale. Il *call center* per la comunicazione dei malfunzionamenti sarà operativo nei giorni feriali, da lunedì al venerdì, dalle h: 08.30 alle h: 17.30 e il sabato dalle h: 08.30 alle h: 12.30.

3.2.18 E' possibile la sostituzione dei dispositivi?

Gli operatori dovranno utilizzare i dispositivi solo per le finalità previste nel decreto e custodire i dispositivi medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento dei dispositivi stessi che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei dispositivi predetti. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi black box conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono installati, i costi per la sostituzione dei dispositivi sono a carico dei richiedenti e sono i seguenti:

3.2.19 Entro quando deve essere completata la distribuzione dei dispositivi elettronici?

La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l'avvio dell'operatività del sistema. Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e le Associazioni imprenditoriali comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.

3.2.20 Quale documentazione sarà necessaria per il ritiro dei dispositivi?

Per procedere al ritiro dei dispositivi USB sarà necessario presentare la seguente documentazione:

- copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI previsto nell'Allegato II relativo alla/alle categoria/e di appartenenza, per ciascuna unità locale;
- la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione, come risultanti dall'espletamento delle procedure di verifica di cui al precedente punto 2. Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la modalità "on line", il modulo di dichiarazione sarà generato automaticamente dal sistema; esso dovrà essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che

avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalità dovranno redigere l'autodichiarazione compilando l'apposito modulo;
- fotocopia leggibile di un documento di identità del rappresentante legale dell'azienda in corso di validità;
- qualora siano stati individuati uno o più delegati, occorre presentare anche fotocopia leggibile del/i documento/i di identità del/i delegato/i;
- numero di pratica assegnato dal Sistema;
- attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.

In caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, oltre ai documenti sopra indicati, l'incaricato al ritiro dovrà presentarsi munito:
- del proprio documento di riconoscimento;
- della delega per il ritiro, in carta semplice, secondo il formato disponibile sul sito del Portale SISTRI e firmata dal legale rappresentante.

3.2.21 Per le officine l'attestazione di partecipazione al corso di formazione è requisito necessario per ottenere l'autorizzazione all'installazione delle black box?
Si. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla formazione dell'elenco delle officine autorizzate, che sarà pubblicato sul Portale SISTRI e sarà liberamente consultabile.

3.2.22 Chi Consegnerà le black box?
Il SISTRI provvederà a consegnare le black box direttamente alle officine autorizzate, previa indicazione da parte delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali competenti per territorio.

3.2.23 La richiesta di installazione delle black box presso l'officina può essere effettuata dal legale rappresentante dell'operatore?
Si. Tale soggetto dovrà presentarsi munito di un proprio documento di identità in corso di validità.

3.2.24 Nel caso in cui la black box debba essere sostituita cosa avviene?
Qualora, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi previste dal Decreto, sorga l'obbligo di restituzione delle black box, gli operatori dovranno recarsi presso una delle officine autorizzate, in persona del legale rappresentante o previa delega di quest'ultimo.

3.2.25 Quali sono gli adempimenti in caso di disinstallazione della black box?
Al termine della procedura di disinstallazione, il responsabile dell'officina autorizzata comunicherà alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali l'avvenuta disinstallazione, controfirmata dall'operatore, precisando luogo e data e il numero seriale delle black box disinstallate per ciascun veicolo.

3.3 Costi e contributi

3.3.1 Quali sono i costi di sostituzione dei dispositivi?

costi di sostituzione		
Anno solare di sostituzione	**Dispositivo USB**	**Black Box**
2010	60	400
2011	50	350
2012	45	300
2013	40	250

In tutte le ipotesi sopra indicate, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI, entro 24 ore dall'evento, la perdita, la manomissione o il danneggiamento dei dispositivi e richiedere la sostituzione dei dispositivi stessi. Nel caso di perdita delle black box conseguente al furto dei veicoli sui quali erano installati, il richiedente dovrà anche sporgere tempestivamente denuncia alle autorità di pubblica sicurezza ed inviare a SISTRI, entro il termine sopra indicato, l'originale o la copia conforme di tale denuncia. Il SISTRI provvederà a predisporre i dispositivi sostitutivi e a comunicare al richiedente la data e il luogo dove, previo pagamento dei costi sopra indicati, potrà provvedere al ritiro del dispositivo USB e l'elenco delle officine autorizzate presso cui sarà possibile richiedere l'installazione delle black box sostitutive.

3.3.2 Esiste un costo per le imprese per l'adesione al Sistri? Se si, quali sono i contributi?

I soggetti destinatari del SISTRI aderiscono allo stesso mediante la procedura di iscrizione precedentemente descritta e tramite il versamento di un contributo. Tale contributo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI ed è versato per ciascuna attività di gestione dei rifiuti. Le imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto rifiuti.
Il livello dei contributi, per categoria di soggetti obbligati, risponde ai seguenti criteri:

- dimensione d'impresa;
- tipologia di rifiuti;
- quantità dei rifiuti prodotti, trasportati e gestiti.

Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza e negli anni successivi va versato entro il 31 gennaio dell'anno al quale i contributi si riferiscono.
Ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, i contributi sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato per riessere riassegnati, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3.3.3 Quali sono i contributi per i produttori di rifiuti?

ADDETTI per unità locale	CONTRIBUTO Pericolosi	CONTRIBUTO Non pericolosi
< 10	€120	*€ 60
da 11 a 50	€ 180	€ 90
da 51 a 250	€ 300	€ 150
da 251 a 500	€ 500	€ 250
>500	€ 800	€ 400

(*) I produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di addetti inferiore ai 10 dipendenti potranno scegliere se aderire o meno al SISTRI.
N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

3.3.4 Quali sono le modalità di pagamento dei contributi?

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto ministeriale, è previsto il pagamento da parte degli Operatori di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema.
A) per le Imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità
degli stessi, è dovuto in un'unica soluzione:

- per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti;
- per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale.

Per le Imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi.
Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano autonomamente rifiuti (è il caso, in genere, dei grandi gruppi industriali che dispongono di siti caratterizzati dalla presenza di più stabilimenti) e per le quali sono richiesti distinti dispositivi USB per ciascuna unità operativa, il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato per ciascuna di esse.
B) per le Imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
Per le Imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.
Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo è dovuto per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.

C) per le Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute al pagamento del contributo per ciascun veicolo
adibito al trasporto di rifiuti.
D) per i Comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli abitanti.
E) per le Imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita.
F) per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro società di servizi il contributo è unico ed è quello previsto nell'allegato II del Decreto ministeriale.
Il pagamento del contributo potrà essere effettuato presso qualsiasi Ufficio Postale, il proprio Istituto bancario o, se il pagamento viene effettuato in contanti, presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'Italia).
Ciascun Operatore, non appena si iscriverà al SISTRI, riceverà un numero di pratica e, successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.
Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:

- presso qualsiasi Ufficio Postale mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell'Operatore; il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;
- presso gli sportelli del proprio Istituto di credito: mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214. In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare: contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell'Operatore; il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;
- presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia): versando il contributo in contanti con la seguente causale di versamento: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell'Operatore; il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail collegandosi al sito www.sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:

- numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;
- l'importo del versamento;
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Per qualsiasi comunicazione è, in ogni caso, possibile contattare il SISTRI al seguente numero verde: 800 00 38 36.

A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gli Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio, dalle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi USB e delle black box. In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.

3.3.5 Quali saranno i costi di copertura dell'intero sistema?
I costi per la costituzione ed il funzionamento del sistema sono a carico dei soggetti obbligati che verseranno contributi annuali in misura differenziata a seconda dell'attività svolta. Il contributo riguarderà ogni unità produttiva, ogni veicolo e sarà riferito all'anno di competenza a prescindere dalla data di versamento.

3.3.6 Chiarire sempre nell'Allegato II se la quantità in tonnellate cui fa riferimento la scheda contributi si riferisce alla quantità autorizzata o a quelle gestite l'anno precedente.
Si riferisce alla quantità gestita l'anno precedente

3.3.7 Chi paga il contributo di gestione discarica? Il titolare dell'autorizzazione o il gestore fisico dell'impianto (se diverso dal titolare dell'autorizzazione)?
Il contributo va pagato dal soggetto titolare dell'autorizzazione.

3.3.8 Caso: produttore rifiuti che ha un impianto interno di recupero rifiuti (esempio recupero energetico) che ha un'unica USB perché i Delegati sono gli stessi. Come apre e chiude (carico/scarico come produttore e carico come recuperatore) il Registro Cronologico?
Il dispositivo USB viene personalizzato sulla base dei dati che vengono dichiarati dall'impresa in sede di iscrizione (nel caso in esame, l'operatore dovrebbe iscriversi come produttore (un dispositivo USB) e come recuperatore (un altro dispositivo USB)) e pertanto permetterà all'utente di accedere alle schede corrispondenti all'attività esercitata. Pertanto nel caso in questione il dispositivo USB riconoscerà i delegati a cui è abbinato e permetterà loro di compilare la parte di loro competenza. Il SISTRI, inoltre, a seconda del momento in cui l'utente entrerà nell'attività di gestione dei rifiuti compilerà in automatico i campi previsti.

3.3.9 Per aziende con più unità locali come si calcolano i dipendenti? Quindi il contributo? Lo moltiplico per il numero di unità locali?
Il contributo va versato per ciascuna unità locale.

3.3.10 Nel Registro vengono indicate le quantità solo in Kg come verranno gestite le incongruenze di peso tra il produttore e il destinatario?
L'unità di misura prevista nella scheda SISTRI è il chilogrammo. Le aziende che compileranno l'Area Registro Cronologico in sede di carico di rifiuti dovranno indicare il peso presunto nel caso in cui non posseggano una pesa e il peso registrato nel caso dispongano di una pesa in azienda. In fase di accettazione del rifiuti nell'impianto di destinazione verrà inserito nella scheda SISTRI il peso

verificato a destino. Tale registrazione comparirà in tutte le schede di tutti i soggetti presenti nella scheda stessa.

3.3.11 Quali saranno i diritti di segreteria che le imprese dovranno pagare alle CCIAA?
Per quanto riguarda i diritti di segreteria è in corso la predisposizione di un apposito D.m. del Ministero dello Sviluppo Economico di autorizzazione alla individuazione del diritto di segreteria. Tale diritto non dovrebbe comunque superare i 15 euro.

3.3.12 Contributi SISTRI per produttori: a quale periodo di produzione dei rifiuti occorre riferirsi per stabilire il contributo rifiuto pericolosi piuttosto che non pericolosi?E' bene riferirsi all'anno solare di competenza oppure, come indicato sul modulo per il conteggio degli addetti per unità locale all'anno relativo all'ultimo esercizio contabile approvato?
Se l'impresa è produttrice il pagamento dei contributi si riferisce al numero di addetti per unità locale

3.3.13 Cosa succede nel caso in cui l'impresa paga un contributo come produttore di rifiuti non pericolosi e poi produce nello stesso anno un rifiuto pericolosi? Deve integrare il contributo?
In questo caso l'utente dovrà variare la sua iscrizione al SISTRI al fine di procedere alla movimentazione dei rifiuti pericolosi prodotti, così come disciplinato dal Decreto.

3.3.14 Contributo SISTRI per trasportatori in conto proprio: deve intendersi che se ho 3 mezzi autorizzati, i primi due pagano 100 ed il terzo paga 150 euro?
La formulazione è corretta.

3.3.15 Può essere distribuito il dispositivo elettronico senza aver pagato il contributo previsto?
No. A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gli Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio, dalle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi USB e delle *black box*. **In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.**

3.3.16 Come può avvenire il pagamento dei contributi?
Il pagamento dei contributi può avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario i cui estremi saranno indicati nel Portale SISTRI, con le seguenti modalità:

- per il primo gruppo di utenti* il pagamento dovrà essere effettuato dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010;

- per il secondo gruppo di utenti* il pagamento dovrà esser eseguito dal 13 febbraio al 28 marzo 2010;
- per il terzo gruppo di utenti* il pagamento della quota di iscrizione potrà essere versato a decorrere dal 12 agosto 2010 in poi.

L'operatore dovrà quindi segnalare, con le modalità contenute nel Portale, l'avvenuto pagamento al SISTRI e successivamente presentare, alla Camera di Commercio competente o all'Associazione Imprenditoriale delegata, o alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le imprese che esercitano attività di trasporto, la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI.

3.4 Trasportatori

3.4.1 Il Decreto e i relativi allegati non forniscono alcuna indicazione sulle procedure da seguire in caso di importazione dei rifiuti. Come bisogna comportarsi?

Fermo restando i principi e l'ambito di applicazione stabiliti nel Regolamento CE del 14 giugno 2006, n. 1013 relativo alla spedizione di rifiuti, per quanto riguarda l'importazione dei rifiuti il SISTRI prevede che l'utente che accetta gli stessi proceda alla compilazione della scheda SISTRI - Registro Cronologico relativa alla presa in carico dei rifiuti ed allegando in formato pdf il documento di notifica che ha accompagnato il trasporto

3.4.2 Il Decreto prevede che il trasporto dei rifiuti non accettati deve essere accompagnato dalla copia cartacea scheda SISTRI rilasciata dall'impianto di destinazione. In che modo deve essere gestito il carico respinto? Eventualmente è compito del produttore farlo?

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, il carico di rifiuti respinto viene annotato nel campo annotazioni della riga corrispondente del Registro Cronologico del produttore. Verrà poi compilata dallo stesso produttore una successiva riga del Registro Cronologico riferita al quantitativo di rifiuti che sono stati respinti per movimentarli successivamente.

3.4.3 Quale è la responsabilità del trasportatore/destinatario nel caso in cui il produttore con più di 11 dipendenti compila il formulario di identificazione e non aderisce il SISTRI?

Nei casi previsti dal Decreto in cui il trasportatore compilerà i campi relativi al produttore, quest'ultimo avrà comunque l'obbligo di firmare la copia cartacea della scheda SISTRI – area Movimentazione in cui sono contenute le sue informazioni in modo tale da valicare i dati inseriti dal trasportatore.

3.4.4 Nel caso di trasporto promiscuo (da detentori che aderiscono al SISTRI e da altri esenti) quali sono gli obblighi del trasportare e del destinatario nei confronti del sistema SISTRI? Per quest'ultimi è prevista la restituzione della quarta copia come avvenuto smaltimento?

Per i soggetti che non hanno obbligo di iscrizione al SISTRI, i soggetti destinatari dei rifiuti hanno l'obbligo di inviare la scheda SISTRI – Area Movimentazione nel momento in cui accettano i rifiuti.

3.4.5 Data la recente equipollenza stabilita fra Formulario di identificazione dei rifiuti e scheda di trasporto, cosa accade con il black box previsto dal SISTRI?
L'art. 5, comma 8, del Decreto stabilisce l'equipollenza della copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione.

3.4.6 Quando il produttore sceglie il trasportatore, tramite il menù a tendina che dovrebbe elencare tutti i trasportatori iscritti nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, il produttore stesso al momento che ha scelto un trasportatore iscritto al SISTRI può considerarsi sollevato a livello di responsabilità da qualsiasi operazione di controllo sulla veridicità e sulla effettiva sussistenza dei requisiti del trasportatore?
Il SISTRI, a seguito dell'interconnessione con l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, segnala anomalie nel momento in cui il trasportatore assegna un trasporto ad un mezzo non abilitato a quello specifico CER.

3.4.7 Per imprese art. 212 comma 5 d. lgs. n. 152/06 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali si intendono esclusivamente le imprese iscritte all'Albo nelle categorie 2, 3, 4 e 5? La categoria 1 relativa ai rifiuti urbani è esclusa?
Si, la categoria n. 1 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali è esclusa.

3.4.8 In caso di trasporto via terra o più probabile di rifiuti proveniente dall'estero il terminalista come deve comportarsi relativamente al SISTRI?
Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alla spedizione di rifiuti, si applicano le stesse modalità previste per il trasporto intermodale all'art. 5 comma 12 e le altre disposizioni contenute nel Decreto ministeriale.

3.4.9 L'autista del mezzo provvisto di black box può cambiare?
Certo. Il dispositivo black box è abbinato alla targa del veicolo e non al singolo trasportatore.

3.4.10 Il conducente del mezzo nel momento che inserisce l'Usb nella black box deve autenticarsi?
No. L'USB del trasportatore, a differenza di quella del produttore, non ha validazione (user id e password) perché serve solo per il tracciamento. Può essere usata quindi da chiunque salga sul mezzo di trasporto per attivare la black box e quindi la tracciabilità del percorso.

3.5 Procedura di iscrizione

3.5.1 Può indicarmi qual è la tempistica per l'iscrizione al Sistri?
Il primo gruppo di utenti (art 1, comma 1, lett a) aderisce al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (1 marzo 2010)[2].

Il secondo gruppo di utenti (art 1, comma 1, lett b) aderisce al SISTRI dal 30mo giorno al 75mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto (dal 13 febbraio al 30 marzo 2010).
I soggetti, per i quali l'adesione al SISTRI è facoltativa utenti (art 1, comma 4) possono aderire a decorrere dal 210mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto (12 agosto 2010).

3.5.2 Qual è il criterio di calcolo del numero dei dipendenti articolo 1?
In merito al numero di dipendenti devono essere presi in considerazione quelli relativi all'anno di riferimento dell'iscrizione. Il numero complessivo si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno cui si riferisce l'iscrizione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori in cassa integrazione vanno computati.
Ai fini dell'iscrizione è necessario fare riferimento al numero totale di dipendenti dell'impresa o dell'ente. Qualora il soggetto obbligato ha più unità locali il contributo è dato dalla somma dei contributi dovuti da ciascuna unità locale e determinato in relazione al numero di dipendenti di ciascuna unità locale.
In merito al numero di dipendenti devono essere presi in considerazione quelli relativi all'anno di riferimento dell'iscrizione. Il numero complessivo si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno cui si riferisce l'iscrizione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori in cassa integrazione vanno computati.

3.5.3 Possono essere indicate più persone per i contatti?
Al momento non è prevista l'indicazione di più persone in quanto l'iscrizione avviene per impresa e non per unità locale.

3.5.4 Esclusa la Campania, le municipalizzate devono entrare nel SISTRI o possono farlo per i rifiuti speciali?
Le "municipalizzate" hanno l'obbligo d'iscrizione al SISTRI per la gestione dei rifiuti speciali, compresa la raccolta e il trasporto.

3.5.5 La quantità del rifiuto deve essere dichiarata all'origine oppure è ammesso l'invio di rifiuti con peso da verificarsi a destino?
L'utente che movimenta i rifiuti deve sempr4e indicare il peso presunto dei rifiuti stessi.

[2] Il termine previsto scade in realtà il 28 febbraio 2010, che però quest'anno cade di domenica.

3.5.6 Sono iscritto come produttore e prevedo di effettuare recupero in futuro: devo in modo preventivo già oggi iscrivermi come recuperatore? Oppure entro quali termini dalla data prevista per l'inizio dell'attività di recupero?
Si applica la disposizione contenuta nell'art. 3 comma 2 del Decreto ministeriale.

3.5.7 Quali conseguenze per le imprese che dovessero iscriversi in ritardo sulla scadenza o versare in ritardo il contributo?
Il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, di prossima emanazione, conterrà apposite sanzioni nei confronti di tutti coloro che violano gli obblighi di registrazione e comunicazione prevista dalla norma.
Per quanto riguarda il versamento in ritardo del contributo l'utente riceverà in ritardo il/i dispositivo/i USB. A riguardo si precisa che a seguito dell'avvenuta comunicazione al SISTRI dell'effettuato pagamento dei contributi stessi, avverrà la personalizzazione dei dispositivi USB e di conseguenza l'utente verrà contattato per prendere l'appuntamento per il successivo ritiro dei dispositivi stessi presso i siti di distribuzione.

3.5.8 Come funziona il SISTRI per le imprese edili?
L'impresa edile che nell'ambito della sua attività gestisce rifiuti è tenuta ad iscriversi al SISTRI ai sensi dell'art. 1. del Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, con le modalità previste dall'art. 3 e versando i contributi di cui all'art. 4 del medesimo Decreto. Per le imprese edili che hanno cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi si applica quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del Decreto. Infine per quanto riguarda la produzione di rifiuti prodotti da attività di manutenzione le previsioni sono quelle sancite dall'art. 6, comma, dello stesso Decreto.

3.5.9 Il Delegato nell'ambito dell'organizzazione: può essere un consulente esterno?
Il Decreto all'allegato IA definisce il delegato come il soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale. Inoltre l'art. 5 comma 2 stabilisce che il titolare della firma elettronica del dispositivo USB è il responsabile della veridicità dei dati inseriti nelle schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.

3.5.10 Nel caso d'azienda con più di 50 dipendenti che produca rifiuti pericolosi in modo discontinuo vale a dire una volta ogni 2 o 3 anni devono iscriversi considerandosi produttori di rifiuti pericolosi fin d'ora o cambieranno il proprio profilo nell'annualità in cui gestiranno concretamente tali rifiuti pericolosi?
Cambieranno il profilo nell'anno in cui gestiranno tale tipologia di rifiuti pericolosi.

3.5.11 Iscrizione e comunicazione annuale al Registro RAEE: come si relaziona con il nuovo sistema SISTRI?
I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche continuano ad ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui al d. lgs. n. 151/2005

attraverso la comunicazione MUD , I gestori di RAEE sono tenuti ad aderire al SISTRI e, pertanto, assolvono agli obblighi di comunicazione annuale attraverso il nuovo sistema.

3.5.12 Il modulo di iscrizione n. 2 è praticamente uguale al modulo di iscrizione n.1. (a parte la firma). Bisogna compilare entrambi? Non si può compilare il modulo n.2 sia per iscrizione che per consegna dispositivi?
Il modulo n. 2 contiene le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 – Testo Unico sulla documentazione amministrativa. I dati contenuti e relativi al modulo 1 dovranno essere sottoscritti dal rappresentante legale nel modulo n. 2. Tale modulo dovrà essere consegnato al sito di distribuzione dei dispositivi.

3.5.13 Una società con 10 dipendenti e una stampante che consuma un toner in un anno è unità operativa e quindi soggetto obbligato all'iscrizione?
E' obbligata ad iscriversi al SISTRI se il rifiuto è pericoloso, come unità locale (una unità locale con una unità operativa e' equivalente ad una unità locale.)

3.5.14 La casella di posta viene assegnata per unità locale o per sede legale del rappresentante legale dell'impresa?
Viene assegnata per impresa.

3.5.15 Sono previste sanzioni per chi non si iscrive al SISTRI?
Il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, di prossima emanazione, conterrà apposite sanzioni nei confronti di tutti coloro che violano gli obblighi di registrazione e comunicazione prevista dalla norma.

3.5.16 Il nominativo della persona da contattare risulta essere unico per l'Organizzazione. Nel caso di presenza di Unità locali (circa 100), per la consegna dei dispositivi verrà contattata solo questa persona?
Verrà contattata la persona indicata nel modulo di iscrizione alla sezione 1.4 per le comunicazioni relative all'iscrizione stessa. Ciascuna unità locale ritira presso la propria CCIAA.

3.5.17 Nell'Area Movimentazione viene richiesto il nominativo di una persona da contattare (compilato in automatico): è la stessa persona indicata in fase di iscrizione o è possibile successivamente indicare nominativi diversi per le unità locali?
Per ciascuna unità locale verrà inserita nella scheda SISTRI Area Movimentazione i dati di una persona da contattare, il campo verrà compilato solo al primo accesso dell'utente successivamente si compilerà in automatico

3.5.18 Siamo iscritti al Registro Imprese con 4 unità locali; ogni unità locale prevede però 17 unità operative. Quante USB richiedere? Come compilare la sezione 2.4 del Modulo. La sede legale (solo attività d'ufficio) è necessario richiedere il dispositivo USB?
L'art. 3 comma 6 del Decreto stabilisce che è necessario dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma i rifiuti è facoltà

richiedere un dispositivo per ciascuna unità operativa. Se e' intenzione dell'impresa richiedere i dispositivi USB per unità operative, può richiedere per ogni unità locale 17 dispositivi USB, uno per ciascuna unità operativa.
La sezione 2 del Modulo di iscrizione contiene i dati relativi alla sede legale o sede operativa o unità locali. Và compilata per ciascuna unità locale o nel caso in cui la sede legale dell'impresa coincida anche con la sede operativa. Il campo 2.4 disciplina la modalità di richiesta dei dispositivi USB. Pertanto l'utente dovrà specificare se i dispositivi sono richiesti per l'unità locale/sede operativa oppure per unità operativa. In questo caso dovrà indicare il numero di unità operative per cui viene richiesto il dispositivo. Per quanto riguarda le attività di ufficio, se dalla sede legale non originano rifiuti e non vengono svolte attività di gestione previste dal sistri, non dovrebbe richiedere il dispositivo USB.

3.5.19 Art. 1 comma 1 del Decreto ministeriale 17 dicembre 2009: le soglie dei 10 o dei 50 dipendenti per l'adesione al SISTRI va intesa come numero totale dei dipendenti (appartenenti ad una impresa nella sua totalità) o come numero di dipendenti per ogni unità locale dell'impresa?
Ai fini dell'iscrizione è necessario fare riferimento al numero totale di dipendenti dell'impresa o dell'ente. Qualora il soggetto obbligato ha più unità locali il contributo è dato dalla somma dei contributi dovuti da ciascuna unità locale e determinato in relazione al numero di dipendenti di ciascuna unità locale. In merito al numero di dipendenti devono essere presi in considerazione quelli relativi all'anno di riferimento dell'iscrizione. Il numero complessivo si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno cui si riferisce l'iscrizione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori in cassa integrazione vanno computati.

3.5.20 Qual è la procedura di iscrizione al Sistri?
Per quanto riguarda la procedura da seguire, l'operatore deve iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità:
• modalità on line
L'utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI **(www.sistri.it)** dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione riportato in allegato. Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.
• modalità via fax
L'utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.
• telefonicamente
L'utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. In sede di prima applicazione del Decreto, il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
All'atto della comunicazione dei dati, con evidenza dell'effettuato pagamento dei contributi, l'utente dovrà, inoltre, specificare anche le modalità (posta elettronica,

fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) e la persona da contattare. Qualora l'operatore si avvalga, per le attività previste dal Decreto, di una Associazione imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio territorialmente competente, così come disciplinato dal Decreto, ritirerà presso tale Associazione o la sua società di servizi il dispositivo USB e, in tal caso, dovrà specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede di tale Associazione o società di servizi. Il SISTRI comunicherà, quindi, a ciascun operatore, **entro 48 ore**, l'avvenuta ricezione dei dati e il numero di pratica assegnato, con le modalità ed ai recapiti da questi precedentemente indicati.

3.6 Produttori

3.6.1 Quando un soggetto produce un rifiuto, a seguito di un trattamento di altro rifiuto, a cui attribuisce un CER diverso da quello del rifiuto originale, si tratta di produzione iniziale?

Definizione di produttore:

- Art. 183, comma 1, lettera b), del D.Lgs 152:

"la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti".

- Art.3 , p. 5) direttiva 98/2008

"produttore di rifiuti" la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

- Art.2, n.9) Regolamento 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti

il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti ("nuovo produttore")

In base alle suddette definizioni, il soggetto che produce un rifiuto, a seguito di un trattamento di altro rifiuto, a cui attribuisce un CER diverso da quello del rifiuto originale (presumibilmente all'interno del cap. 19 dell'elenco europeo dei rifiuti), non può essere individuato come produttore iniziale

La scelta di utilizzare il solo peso nel campo quantità in sede di carico di rifiuto comporta grandi incertezze nella definizione del numero, perché la grande maggioranza delle imprese non è in grado di pesare il rifiuto.

3.6.2 Esiste una soglia di tolleranza tra il peso stimato dal produttore e il peso accertato a destinazione?

L'unità di misura prevista nella scheda SISTRI è il chilogrammo. Le aziende che compileranno l'Area Registro Cronologico in sede di carico di rifiuti dovranno indicare il peso presunto nel caso in cui non posseggano una pesa e il peso registrato nel caso dispongano di una pesa in azienda. In fase di accettazione del

rifiuti nell'impianto di destinazione verrà inserito nella scheda SISTRI il peso verificato a destino. Tale registrazione comparirà in tutte le schede di tutti i soggetti presenti nella scheda stessa.
Fino a quando non verrà emanata una norma che prevede l'obbligo di una pesatura in fase di produzione e movimentazione del rifiuto, il quantitativo del rifiuto caricato è quello presunto e soltanto all'arrivo all'impianto di destinazione ci sarà la verifica del peso.

3.6.3 A proposito dei rifiuti prodotti da bonifiche come viene indicato il luogo di produzione?
L'articolo 6 comma 8 del Decreto non si riferisce ai rifiuti prodotti nell'ambito di attività di bonifica dei siti.
Nel caso di specie trova applicazione il comma 6 dello stesso articolo laddove vengano soddisfatti i requisiti indicati. Il sito di bonifica va in ogni caso considerato come unità locale.

3.6.4 Un impianto di stoccaggio in quale momento deve caricare nel Registro Cronologico tutti i rifiuti stoccati: al momento della richiesta di iscrizione o alla data di entrata in esercizio del SISTRI?
Al momento dell'operatività del SISTRI.

3.6.5 L'uso del SISTRI garantisce il produttore riguardo la scelta e le autorizzazioni del trasportatore e del destinatario? O il produttore è obbligato a verificare comunque i contenuti in termini di CER, targhe, scadenze delle autorizzazioni?
Si per quanto riguarda la categoria dei trasportatori, in quanto il sistema SISTRI è interconnesso con l'Albo. No per quanto riguarda i destinatari intesi come gestori.

3.6.6 Dopo la presa in carico del rifiuto da parte dell'autista, il produttore deve stampare la scheda che accompagna la spedizione. Per la stampa, il produttore deve necessariamente identificarsi con il dispositivo USB? Può stampare con l'identificazione dell'autista?
Per la stampa della scheda qualsiasi utente deve necessariamente identificarsi con il dispositivo in cui è stato delegato. Non può stampare con il dispositivo dell'autista in quanto il dispositivo che l'autista ha non è nominale ma è legato al mezzo di trasporto e alla black box relativa allo stesso mezzo.